SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 121

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 27 maggio 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 23 maggio 2014, n. **80**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LUPI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE
IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 28 MARZO 2014, N. 47

All'articolo 2:

al comma 1, lettera *a)*:

le parole: «e per sostenere le iniziative intraprese dai Comuni e dalle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «e, tenendo conto anche delle disponibilità del Fondo, per sostenere le iniziative intraprese dai Comuni e dalle regioni»;

dopo le parole: «fondi di garanzia o attraverso attività di promozione in convenzione con» sono inserite le seguenti: «imprese di costruzione ed altri soggetti imprenditoriali,»;

le parole da: «ai sensi dell'articolo 2, comma 3» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «, ovvero attraverso la rinegoziazione delle locazioni esistenti per consentire alle parti, con il supporto delle organizzazioni di rappresentanza dei proprietari e degli inquilini, la stipula di un nuovo contratto a canone inferiore. Le procedure previste per gli sfratti per morosità si applicano alle locazioni di cui al presente comma, anche se per finita locazione»;

al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: «e definire» sono inserite le seguenti: «, sentiti i comuni,» e le parole: «istituiti dall'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «istituito dall'articolo»;

al comma 1, lettera *c)*, capoverso 7, dopo le parole: «Le regioni» sono inserite le seguenti: «e le province autonome di Trento e di Bolzano», dopo le parole: «dalle regioni» sono inserite le seguenti: «e dalle province autonome di Trento e di Bolzano» e dopo le parole: «in convenzione con» sono inserite le seguenti: «imprese di costruzione ed altri soggetti imprenditoriali,»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. L'applicazione da parte dei comuni, al fine di contrastare l'emergenza abitativa, delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come modificato dal comma 1 del presente articolo, costituisce titolo di preferenza nell'assegnazione di contributi pubblici per qualsiasi tipo di edilizia economica e popolare.

1-*ter*. I contributi di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, vengono erogati dai comuni in forme tali da assicurare la sanatoria della morosità, anche utilizzando la modalità di cui al terzo periodo del citato comma 3 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431»;

alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e agevolazioni per i comuni che acquisiscono in locazione immobili da privati per contrastare l'emergenza abitativa».

All'articolo 3:

al comma 1, lettera *a)*, capoverso 1:

al primo periodo, dopo le parole: «Ministro per gli affari regionali» sono inserite le seguenti: «e le autonomie» e dopo le parole: «le procedure di alienazione degli immobili di proprietà» sono inserite le seguenti: «dei comuni, degli enti pubblici anche territoriali, nonché»;

dopo il primo periodo è inserito il seguente:«Il suddetto decreto dovrà tenere conto anche della possibilità di favorire la dismissione degli alloggi nei condomini misti nei quali la proprietà pubblica è inferiore al 50 per cento oltre che in quelli inseriti in situazioni abitative estranee all'edilizia residenziale pubblica, al fine di conseguire una razionalizzazione del patrimonio e una riduzione degli oneri a carico della finanza locale»;

all'ultimo periodo, dopo le parole: «devono essere destinate» è inserita la seguente: «esclusivamente» e dopo le parole: «programma straordinario di realizzazione» sono inserite le seguenti: «o di acquisto»;

al comma 1, lettera *b)*, capoverso 2-*bis*:

al primo periodo, dopo le parole: «concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti per l'acquisto» sono inserite le seguenti: «da parte dei conduttori»;

dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A tali contributi hanno accesso anche i soci assegnatari di alloggi di cooperative edilizie a proprietà indivisa per l'acquisizione dell'alloggio, posto in vendita a seguito di procedure concorsuali»;

all'ultimo periodo, le parole: «data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «data di entrata in vigore della presente disposizione»;

al comma 1, lettera *b)*, il capoverso 2-*ter* è sostituito dal seguente:

«2-*ter*. All'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: "monogenitoriali con figli minori" sono inserite le seguenti: ", da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati"»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. Gli alloggi concessi ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, rimangono in godimento del locatario anche qualora il locatario stesso sia riformato totalmente o parzialmente per malattia, anche non dipendente da cause di servizio. Nel caso di pensionamento dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione per un periodo di ulteriori tre anni dalla cessazione dall'incarico. Nel caso di decesso dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione al coniuge o agli aventi diritto, che ne facciano richiesta, per un periodo di ulteriori tre anni a partire dal decesso dell'assegnatario.

1-*ter*. Gli alloggi finanziati in tutto o in parte ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, possono essere alienati dagli enti proprietari e trasferiti in proprietà agli assegnatari, prima del periodo indicato al punto 5 della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 dicembre 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1992, e prima del periodo eventualmente indicato da convenzioni speciali concernenti i singoli interventi. Nel caso in cui l'assegnatario acquisti l'immobile esso viene automaticamente liberato dal vincolo di destinazione».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quattro mesi», le parole: «il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie», le parole: «un Piano» sono sostituite dalle seguenti: «i criteri per la formulazione di un Programma», dopo le parole: «di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi» sono inserite le seguenti: «di edilizia residenziale pubblica», dopo le parole: «di proprietà» sono inserite le seguenti: «dei comuni e» e dopo le parole: «comunque denominati,» sono inserite le seguenti: «costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti gli elenchi, predisposti dai comuni e dagli IACP, comunque denominati, delle unità immobiliari che, con interventi di manutenzione ed efficientamento di non rilevante entità, siano resi prontamente disponibili per le assegnazioni»;

al comma 2, le parole: «Il piano» sono sostituite dalle seguenti: «Il Programma» e le parole: «rinvenienti dalle revoche di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2013, n. 147» sono sostituite dalle seguenti: «rivenienti dalle revoche di cui all'articolo 32, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni»;

al comma 4, le parole: «del Piano» sono sostituite dalle seguenti: «del Programma», dopo le parole: «sono assegnati» sono inserite le seguenti: «con priorità» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a condizione che i soggetti appartenenti a tali categorie siano collocati utilmente nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica»;

al comma 8, le parole: «quattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due mesi» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché agli enti di edilizia residenziale aventi le stesse finalità degli IACP»;

dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-*bis*. Il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari circa lo stato di attuazione del Programma di recupero di cui al presente articolo decorsi sei mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 1 e successivamente ogni sei mesi, fino alla completa attuazione del Programma».

nella rubrica, la parola: «Piano» è sostituita dalla seguente: «Programma».

All'articolo 5:

al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti aventi ad oggetto l'allacciamento dei servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e della telefonia fissa, nelle forme della stipulazione, della volturazione, del rinnovo, sono nulli, e pertanto non possono essere stipulati o comunque adottati, qualora non riportino i dati identificativi del richiedente e il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare in favore della quale si richiede l'allacciamento. Al fine di consentire ai soggetti somministranti la verifica dei dati

dell'utente e il loro inserimento negli atti indicati nel periodo precedente, i richiedenti sono tenuti a consegnare ai soggetti somministranti idonea documentazione relativa al titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare, in originale o copia autentica, o a rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. I soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva.

1-*ter*. Sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Salvaguardia degli effetti di disposizioni in materia di contratti di locazione».

All'articolo 6, comma 1, le parole: «decreto ministeriale in attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, adottato in attuazione».

All'articolo 7, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l'ultimo periodo è soppresso.

2-*ter*. Per il periodo dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui all'articolo 16, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 63 del 2013».

All'articolo 8, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le convenzioni che disciplinano le modalità di locazione degli alloggi sociali di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adottato in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, possono contenere la clausola di riscatto dell'unità immobiliare e le relative condizioni economiche. La clausola comunque non può consentire il riscatto prima di sette anni dall'inizio della locazione. Il diritto al riscatto può essere esercitato solo dai conduttori privi di altra abitazione di proprietà adeguata alle esigenze del nucleo familiare. Chi esercita il riscatto non può rivendere l'immobile prima dello scadere dei cinque anni».

All'articolo 9:

al comma 2, capoverso 6-*bis*, la parola: «cooperative» è sostituita dalle seguenti: «cooperative edilizie per la locazione» e dopo le parole: «purché sublocate a studenti universitari» sono inserite le seguenti: «e date a disposizione dei comuni»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2-*ter*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il CIPE aggiorna l'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003.

2-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 2-*bis* e 2-*ter*, valutati in 1,53 milioni di euro per l'anno 2014 e in 1,69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione, per 1,53 milioni di euro per l'anno 2014 e 1,69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

«Art. 9-*bis*. — *(IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero)*. — 1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: ", l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti" fino a: "non risulti locata" sono soppresse e dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".

2. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, di cui 2 milioni di euro annui a copertura delle minori entrate dei comuni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

All'articolo 10:

al comma 1, dopo le parole: «rigenerazione delle aree» è inserita la seguente: «urbanizzate» e dopo le parole: «e dei tessuti» sono inserite le seguenti: «edilizi esistenti»;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: «, ai fini del presente articolo,» sono soppresse e dopo le parole: «alle condizioni di mercato» sono aggiunte le seguenti: «, nonché alle donne ospiti dei centri antiviolenza e delle case-rifugio di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119»;

al secondo periodo, alle parole: «Si considera altresì» sono premesse le seguenti: «Ai fini del presente articolo,» e dopo le parole: «patto di futura vendita» sono inserite le seguenti: «o assegnazione»;

al comma 4, le parole: «Il presente articolo si applica nei comuni di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003 al patrimonio edilizio esistente, ivi compresi gli immobili non ultimati e sugli interventi non ancora avviati» sono sostituite dalle seguenti: «Il presente articolo si applica al patrimonio edilizio esistente nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003, ivi compresi gli immobili non ultimati e gli interventi non ancora avviati» e le parole: «il 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «la data di entrata in vigore del presente decreto»;

al comma 5:

alla lettera *b)*, le parole: «o diversa localizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «e diverso sedime» e dopo le parole: «lotto di riferimento» sono inserite le seguenti: «comunque dotato di infrastrutture e servizi»;

alla lettera *c)*, dopo le parole: «destinazione d'uso» sono inserite le seguenti: «di edifici»;

alla lettera *d)*, le parole: «, in misura comunque non superiore al 20 per cento della superficie complessiva comunque ammessa» sono soppresse;

la lettera *e)* è soppressa;

sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«e-*bis*) edilizia abitativa con gestione collettiva dei servizi di pertinenza e di edilizia abitativa e dei relativi servizi finalizzati ad utenti di età maggiore di sessantacinque anni»;

«e-*ter*) recupero di immobili fatiscenti o da dismettere esistenti nei centri storici e nelle periferie»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Il presente articolo è finalizzato, altresì, alla creazione di quote di alloggi da destinare alla locazione temporanea dei residenti di immobili di edilizia residenziale pubblica in corso di ristrutturazione o a soggetti sottoposti a procedure di sfratto»;

al comma 6, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;

al comma 7, dopo le parole: «di pertinenza, i comuni» sono inserite le seguenti: «recepiscono le norme di semplificazione di cui al comma 6,», dopo le parole: «riuso o sostituzione edilizia» sono inserite le seguenti: «, come integrazione dei regolamenti edilizi, tenendo conto anche degli incentivi volumetrici a seguito del miglioramento delle prestazioni energetiche degli immobili o per interventi di recupero di aree ed immobili degradati o sottoutilizzati previsti dalla normativa e dagli strumenti urbanistici vigenti,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e nel rispetto dei commi 1 e 4»;

al comma 8, primo periodo, le parole da: «o siti nei centri storici» fino a: «strumenti urbanistici» sono sostituite dalle seguenti: «o siti in aree ad inedificabilità assoluta. I medesimi interventi, limitatamente alle lettere *b)*, *c)*, e *d)* del medesimo comma 5, non sono ammessi nei centri storici. Gli stessi interventi, limitatamente alle lettere *b)* e *d)* del citato comma 5, non possono essere autorizzati in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici» e dopo le parole: «igienico sanitario» sono inserite le seguenti: «, della destinazione agricola dei suoli»;

al comma 10, le parole: «lettere *d)* ed *e)*» sono sostituite dalle seguenti: «lettera *d)*, e per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 5-*bis*»;

dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

«10-*bis*. Al fine di assicurare i mezzi finanziari per la completa e rapida realizzazione di programmi di alloggi sociali finanziati con fondi nazionali e regionali, anche in deroga a quanto previsto dalle relative norme di finanziamento, possono essere ceduti o conferiti ai fondi immobiliari o ad altri soggetti di cui al comma 3, lettera *a)*, dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, immobili residenziali, ultimati od in corso d'opera, realizzati da soggetti pubblici e privati con il concorso di un contributo pubblico, e destinati a concorrere all'aumento dell'offerta di alloggi sociali, a condizione che, per questi ultimi, siano mantenuti i vincoli di destinazione previsti dalle norme di finanziamento. Il soggetto subentrante è tenuto a darne comunicazione all'ente erogatore del finanziamento pubblico, trasmettendo preventivamente lo schema dell'atto di cessione o conferimento, affinché il medesimo ente si esprima in merito alla conformità dell'impegno del subentrante a mantenere i vincoli di destinazione, in relazione a quanto previsto dalle norme di finanziamento. L'aumento dell'offerta di alloggi sociali si intende realizzato anche quando, al fine di mantenere l'originale destinazione ad alloggio sociale e mitigare il disagio dei locatari, sono ceduti o conferiti, con le medesime modalità, anche immobili privati realizzati con il concorso di contributi pubblici e destinati originariamente alla locazione se, a seguito di procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, debbano essere destinati alla alienazione.

10-*ter*. Il comma 9 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è sostituito dal seguente:

"9. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata rilocalizzati ai sensi del comma 7 il soggetto attuatore contribuisce con fondi propri all'incremento del finanziamento statale di edilizia sovvenzionata ai fini della completa realizzazione dell'intervento costruttivo, fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 2 della legge 1° agosto 2002, n. 166. In alternativa, anche in deroga a quanto previsto dalla convenzione attuativa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il soggetto

attuatore può cedere, a titolo gratuito, le aree o i diritti edificatori destinati alla realizzazione degli alloggi non coperti da finanziamento, a soggetti pubblici o privati che si impegnino a destinarli alla realizzazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, vincolati alla locazione per un periodo di almeno dodici anni per le finalità di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche ai programmi già finanziati ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 152 del 1991 per i quali risulti già sottoscritta la convenzione attuativa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per i quali si renda necessario procedere ad aggiornarne i costi di realizzazione"».

Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:

«Art. 10-*bis*. — *(Definizione amministrativa e contabile degli interventi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152)*. — 1. I soggetti attuatori dei programmi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, che non intendono concorrere con proprie risorse, secondo quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla completa realizzazione dell'originario intervento di edilizia sovvenzionata, decadono dallo specifico finanziamento e le corrispondenti risorse sono assegnate ai comuni in cui ricade l'intervento per essere destinate alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica. Qualora per l'intervento di edilizia agevolata non sia stato rilasciato il titolo abilitativo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il relativo finanziamento statale decade. Gli enti pubblici territoriali interessati che intendono procedere alla prevista trasformazione urbanistica anche in assenza del finanziamento statale possono fare salve le previsioni urbanistiche dell'accordo di programma sottoscritto tra regione e comune reso esecutivo mediante ratifica del consiglio comunale entro la data del 31 dicembre 2007.

Art. 10-*ter*. — *(Semplificazione in materia edilizia)*. — 1. All'articolo 3, comma 1, lettera *e.5),* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la parola: "ancorché" è sostituita dalle seguenti: "e salvo che".

Art. 10-*quater*. — *(Modifiche al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122)* — 1. Al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, recante disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. L'acquirente non può rinunciare alle tutele previste dal presente decreto; ogni clausola contraria è nulla e deve intendersi come non apposta";

b) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: "per sè" sono inserite le seguenti: "o per il proprio coniuge";

c) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: "la residenza propria" sono inserite le seguenti: "o del proprio coniuge"».

All'articolo 11, comma 1, dopo le parole: «riferisce al Consiglio dei Ministri» sono inserite le seguenti: «e alle competenti Commissioni parlamentari».

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. — *(Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici)*. — 1. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le opere corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A del medesimo decreto con l'acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30.

2. In tema di affidamento di contratti pubblici di lavori, si applicano altresì le seguenti disposizioni:

a) l'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto alla lettera *b)*, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni;

b) non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 108, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2010, n. 207, relative alle categorie di opere generali individuate nell'allegato A al predetto decreto, nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A con l'acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. Resta fermo, ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il limite di cui all'articolo 170, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 per le categorie di cui al comma 1 del presente articolo, di importo singolarmente superiore al 15 per cento; si applica l'articolo 92, comma 7, del predetto regolamento.

3. I commi 1 e 3 dell'articolo 109 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 sono abrogati. Sono soppressi l'ultimo periodo delle premesse dell'allegato A del predetto decreto e la tabella sintetica delle categorie del medesimo allegato. I richiami, contenuti nelle disposizioni vigenti, all'articolo 107, comma 2, del predetto regolamento, annullato dal
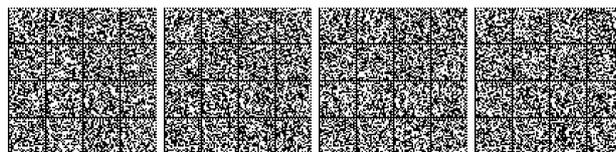
decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 29 novembre 2013, si intendono riferiti alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Il richiamo, contenuto nell'articolo 108, comma 1, ultimo periodo, all'articolo 109, commi 1 e 2, del predetto regolamento, si intende riferito al comma 2 del presente articolo.

4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adottate, secondo la procedura prevista dall'articolo 5, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le disposizioni regolamentari sostitutive di quelle contenute negli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, annullate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 29 novembre 2013. Alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari sostitutive di cui al precedente periodo cessano di avere efficacia le disposizioni dei commi da 1 a 4.

6. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 aprile 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2014.

7. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara per l'affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori pubblicati a decorrere dalla data di efficacia del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013 e fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 6, nonché gli atti, i provvedimenti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi bandi e avvisi. La salvezza riguarda i profili concernenti la qualificazione richiesta per la partecipazione alle procedure di affidamento con riferimento alle categorie di lavorazioni a qualificazione obbligatoria e alle categorie di cui all'articolo 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

8. All'articolo 37 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 13 è abrogato.

9. All'articolo 92 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *d)*, del codice, i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *e)*, del codice ed i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *f)*, del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate".

10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano anche alle procedure ed ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara risultino già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti in cui, alla suddetta data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

11. Al fine di garantire adeguate condizioni di concorrenza nella qualificazione degli operatori economici alle procedure di affidamento di incarichi di verifica dei progetti di opere pubbliche, all'articolo 357, comma 19, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni"».

All'articolo 13, comma 2, le parole da: «dopo le parole» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «le parole: "la società ha altresì facoltà di deroga agli articoli" sono sostituite dalle seguenti: "la società ha altresì facoltà di deroga, purché senza intermediazioni, agli articoli 26, 30,"».

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

«Art. 13-*bis*. — *(Clausola di salvaguardia)*. — 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1413):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Renzi) e dal Ministro delle infrastrutture e trasporti (Lupi) il 28 marzo 2014.

Assegnato alle Commissioni riunite 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente il 28 marzo 2014, con pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali) (presupposti di costituzionalità), lª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 14ª (Unione europea), Questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª Commissione (affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità l'1 e il 2 aprile 2014.

Esaminato dalle Commissioni riunite 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente, l'1, 2, 8, 9, 15, 16, 17, 22, 29, 30 aprile 2014 e 6, 7 maggio 2014.

Esaminato in Aula il 7, 8, 13 maggio 2014 e approvato il 14 maggio 2014.
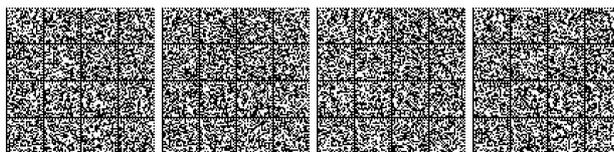
Camera dei deputati (atto n. 2373):

Assegnato alla VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici) in sede referente il 15 maggio 2014, con pareri delle commissioni Legislazione, I (Aff. costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio), VI (Finanze), X (Att. produttive), XIV (Pol. Unione europea), Questioni regionali.

Esaminato dalla VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 15 maggio 2014.

Esaminato in Aula il 16 e 19 maggio 2014 e approvato il 20 maggio 2014.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 28 marzo 2014.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 86.

14G00092

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 2014.

Scioglimento del Consiglio comunale di Cellino San Marco e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Cellino San Marco (Brindisi) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 28 e 29 marzo 2010;

Considerato che, all'esito di approfonditi accertamenti, sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio agli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento del consiglio comunale e disporre il conseguente commissariamento dell'ente locale per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2014;

Decreta

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cellino San Marco (Brindisi) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del comune di Cellino San Marco (Brindisi) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott. Angelo Carbone - prefetto;

dott. Michele Lastella - viceprefetto;

dott. Luciano Marzano - funzionario economico finanziario.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Capalbio, addì 19 aprile 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2014
Ministero interno, foglio n. 1180

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel comune di Cellino San Marco (Brindisi) sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che hanno compromesso la libera determinazione e l'imparzialità degli organi eletti nelle consultazioni amministrative del 28 e 29 marzo 2010, nonché il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi.

L'amministrazione comunale è stata oggetto di un attento monitoraggio da parte delle forze dell'ordine, avviato a seguito del verificarsi di ripetuti episodi di natura intimidatoria perpetrati nei confronti degli amministratori dell'ente, che hanno richiesto approfondimenti sul ruolo svolto da questi ultimi, ed in particolare dal sindaco, per verificare la sussistenza di possibili tentativi di pressione sul comune da parte di organizzazioni criminali, la cui presenza su quel territorio è stata attestata, negli anni, dalle risultanze di operazioni di polizia giudiziaria.

Le indagini hanno evidenziato le frequentazioni degli amministratori con soggetti legati alla criminalità comune ed organizzata che hanno rafforzato l'ipotesi di un possibile condizionamento dell'amministrazione da parte della sacra corona unita, segnalato anche da numerosi esposti anonimi, oggetto di esame da parte della locale Procura della Repubblica.

Il prefetto di Brindisi, tenuto conto di quanto prospettato, con decreto del 10 luglio 2013, successivamente prorogato, ha disposto l'accesso presso il comune, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, per gli accertamenti di rito.

Gli atti di intimidazione sono proseguiti anche durante lo svolgimento dell'accesso, questa volta ai danni di un ex amministratore comunale, destinatario di una violenta aggressione personale.

Al termine dell'accesso ispettivo il prefetto, su conforme parere del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore capo della Repubblica, reso nella seduta del 15 gennaio 2014, ha redatto l'allegata relazione in data 21 gennaio 2014, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per l'applicazione della misura prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

I lavori svolti dalla commissione d'indagine hanno preso in esame la cornice criminale ed il contesto ambientale, nonché il complessivo andamento gestionale dell'amministrazione, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e le cosche locali ed hanno evidenziato come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato, nel tempo, nel favorire soggetti o imprese collegati direttamente od indirettamente ad ambienti malavitosi.

Nella penisola salentina, ove insiste il comune di Cellino San Marco, è comprovata l'esistenza di associazioni riconducibili alla sacra corona unita, dedite all'attività estorsiva in danno di imprenditori e commercianti, nonché al traffico di stupefacenti.

Una frangia di tale organizzazione malavitosa, responsabile di azioni criminali che non hanno mai perso vigore, è operativa sul territorio comunale, come è peraltro attestato da due operazioni di polizia che hanno portato, nel 2012 e nel 2013, all'arresto di soggetti ad essa riconducibili.

Nelle ultime consiliature il comune è stato amministrato, senza soluzione di continuità, da componenti della famiglia dell'attuale primo cittadino, che hanno rivestito diverse cariche sia all'interno della maggioranza che all'opposizione.

L'attuale sindaco ed alcuni amministratori annoverano frequentazioni con soggetti controindicati.

È ampiamente riconosciuto che il reticolo di collegamenti, rapporti e intrecci tra persone, parenti e società e, quindi, interessi economici, imprenditoriali e sociali faccia emergere il generale contesto di permeabilità alla criminalità in un ambiente territoriale particolarmente esposto a tale influenza.

L'elemento parentale e le frequentazioni, infatti, radicate in un particolare contesto geografico e socio economico, determinano un quadro indiziario significativo, dal quale si può desumere un oggettivo pericolo di collegamento o di contiguità tra l'amministrazione ed ambienti controindicati, a fronte del quale si rendono necessarie idonee forme di prevenzione, fondate su fatti e vicende aventi valore indiziario e sintomatici anche del pericolo di infiltrazione o condizionamento dell'ente.

Nel caso di specie non mancano dati fattuali e vicende che confermano il quadro indiziario.

In più occasioni, il comportamento del sindaco è risultato censurabile ed indicativo della vicinanza agli ambienti malavitosi locali, come quando ha partecipato alla cerimonia funebre di un pregiudicato riconducibile al locale clan, cui la stampa locale ha dato ampio risalto.

È un elemento di concretezza, in tal senso, anche il ripristino, a spese del comune e grazie all'intervento del sindaco, dei danni derivati da un incendio ad un esercizio commerciale di proprietà comunale, ceduto a titolo gratuito, malgrado l'assenza delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento della specifica attività, ad un pregiudicato. Quest'ultimo annovera numerosi precedenti per diversi reati e, recentemente, è stato tratto in arresto, unitamente ad altri, in esecuzione di un'ordinanza del GIP di Lecce del 4 novembre 2013, per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 sulla produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, con l'aggravante di cui all'art. 416-*bis*. In particolare, dalle indagini investigative è emerso che, al fine di agevolare l'attività della sacra corona unita, i destinatari della misura utilizzavano i proventi derivanti dal traffico degli stupefacenti per perseguire i propri fini illeciti, per stipendiare gli affiliati e sostenere gli associati detenuti e le loro famiglie.

Per la vicenda dell'esercizio commerciale è stato avviato un procedimento penale a carico del primo cittadino.

Anche in altra occasione, nonostante gli ostacoli frapposti dal responsabile dell'ufficio tecnico, il sindaco è risolutivamente intervenuto in favore di un soggetto affiliato ad un clan mafioso, che ha ottenuto la realizzazione, con oneri a carico del comune, di una struttura frangipioggia presso un appartamento dell'ente di cui l'esponente malavitoso risulta assegnatario. Per tali fatti, è pendente presso la Procura della Repubblica di Brindisi un procedimento penale a carico del primo cittadino, per abuso d'ufficio.

Analoga condotta, contraria agli interessi dell'amministrazione e dalla quale ha tratto vantaggio lo stesso affiliato, risale al 2011, allorché lo stesso esponente malavitoso, sempre attraverso l'intermediazione del primo cittadino, è stato risarcito delle spese sostenute per un intervento, non autorizzato dal comune, per la sostituzione di una caldaia presso il medesimo alloggio. Nell'occasione, il responsabile dell'ufficio tecnico comunale, che aveva manifestato contrario avviso al pagamento dell'intervento, ha subìto un'aggressione fisica che non è stata segui-

ta dalla presentazione di una querela nei confronti dell'affiliato al clan mafioso solo per la decisa e risolutiva presa di posizione del vertice dell'amministrazione.
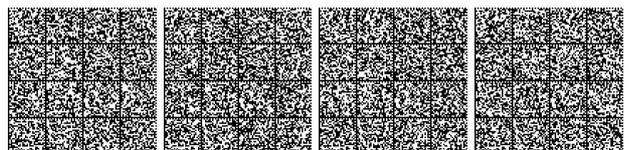
Una conduzione dell'ente contraria ai principi di imparzialità e di buon governo si riscontra anche nella vicenda della costituzione, da parte del sindaco, del proprio ufficio di staff che, secondo quanto previsto dall'art. 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è deputato allo svolgimento delle funzioni di indirizzo e controllo a supporto degli organi di direzione politica. Il primo cittadino ha assegnato compiti gestionali a quasi tutto il personale del predetto staff, che è stato individuato tra i candidati della sua lista non risultati eletti o tra persone ad essi legate per vincoli familiari, con ciò sollevando le rimostranze dell'apparato burocratico interessato, cui è stato precluso l'esercizio di funzioni proprie.

Rileva, ai fini della presente relazione, lo scarso ruolo esercitato dal consiglio comunale che, come sottolinea il prefetto di Brindisi, ha sostanzialmente abdicato alla sua funzione di controllo e di indirizzo politico per conformarsi ai desiderata del sindaco.

Sono risultati pressoché assenti, all'interno dell'organo consiliare, la partecipazione ed il confronto tra maggioranza e minoranza, quale sintesi e momento di incontro delle diverse valutazioni degli interessi generali della collettività.

Come si evince dall'accurata indagine della commissione e dalla relazione del prefetto, i rapporti consolidatisi nel tempo tra l'amministrazione e la locale consorteria hanno reso possibile una gestione dell'ente permeabile agli interessi della criminalità organizzata.

La situazione sopra delineata, infatti, trova riscontro anche nell'ambito della gestione amministrativa, connotata da una condizione di estremo disordine, da illegittimità e da irregolarità procedurali, che si sono rivelate funzionali alla penetrazione malavitosa ed al mantenimento degli interessi della criminalità organizzata.

La commissione d'indagine ha attentamente vagliato la documentazione relativa all'attività dei settori più delicati per l'ente, con particolare riferimento a quello degli appalti pubblici, riscontrando numerosi affidamenti diretti a ditte "di fiducia" dell'amministrazione, in violazione della specifica normativa in materia, senza una preventiva ed opportuna indagine di mercato e senza una obiettiva comparazione sulla congruità dei costi di beni e servizi.

È risultata, inoltre, spesso carente la motivazione circa l'indifferibilità e l'urgenza che giustifica il ricorso alle ordinanze sindacali, necessarie per prevenire o eliminare i gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica o la sicurezza urbana, ovvero alle procedure di cui all'art. 191 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in conseguenza del verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile.

Si è fatto ricorso a tali istituti per commissionare alcuni lavori a ditte controindicate o vicine ad amministratori.

È il caso di una ditta i cui titolari sono un soggetto legato per vincoli familiari ad affiliati di associazioni mafiose e un congiunto di un amministratore. Peraltro, anche il socio occulto ed amministratore di fatto della citata ditta è parente dello stesso amministratore.

La società in questione è stata costituita all'indomani delle elezioni amministrative del marzo 2010 ed ha svolto, per conto del comune, numerosi lavori.

Per l'ente ha lavorato anche una ditta il cui titolare è lo stesso soggetto al quale il comune ha assegnato l'esercizio commerciale cui si è già accennato, destinatario delle misure restrittive della libertà personale emesse dal GIP di Lecce il 4 novembre 2013.

Molti degli interventi affidati a questa ditta attraverso il ricorso allo strumento dell'ordinanza sindacale sono, come rileva il prefetto di Brindisi, assolutamente uguali a quelli oggetto di un contratto con altra azienda che ha ottenuto i lavori attraverso ordinanze sindacali. Si tratta di interventi di pulizia, manutenzione ordinaria del verde pubblico e di strade, che non presentavano i necessari requisiti dell'urgenza e dell'indifferibilità e che rientravano nel contratto stipulato con la prima impresa.

Rileva, ai fini della presente relazione, l'affidamento di numerosi servizi a cooperative sociali, nel cui ambito hanno trovato occupazione soggetti legati da vincoli familiari con pregiudicati.

Contribuisce a chiarire il quadro di abusi e favoritismi messo in atto dall'amministrazione comunale, l'analisi dell'attività relativa alla concessione di contributi da parte del comune che, negli ultimi anni, ha subìto un deciso incremento.

Il prefetto di Brindisi manifesta perplessità in ordine alle scelte operate dall'ente che denotano un uso distorto della cosa pubblica e che spesso si sono tradotte in vantaggio di soggetti strettamente collegati ad associazioni criminali. È risultato evidente che, talora, alcuni beneficiari di contributi non avevano alcun titolo a percepire le somme erogate.

È questo il caso di una elargizione, deliberata all'unanimità dalla giunta nel settembre 2012, consistente nel pagamento della cerimonia funebre in favore di uno stretto congiunto di un soggetto convivente con un affiliato ad un clan mafioso. Rileva la circostanza che il beneficio non sarebbe dovuto gravare sul bilancio del comune di Cellino San Marco, atteso che il feretro è stato tumulato in altro comune, dove il defunto, ucciso in un agguato di mafia maturato negli ambienti della criminalità organizzata, risiedeva insieme alla famiglia.

La commissione d'indagine segnala anche un altro contributo concesso al genitore di due pregiudicati per reati di mafia, anche in questo caso per il pagamento delle spese funerarie di un altro figlio, morto all'estero.

Il favoritismo che connota spesso l'azione amministrativa del comune trova conferma nella gestione del settore delle transazioni, che registrano un significativo aumento, irregolarità procedurali e risarcimenti eccessivi rispetto al danno sopportato.

Dalle vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto emergono elementi rilevanti, univoci e significativi, in grado di costituire i presupposti di fatto e di diritto del provvedimento di scioglimento del comune di Cellino San Marco che, nel tempo, ha agito con fini diversi da quelli istituzionali, con ciò determinando una situazione di pericolo, con pregiudizio degli interessi della collettività, che rende necessario l'intervento dello Stato per recidere il veicolo delle infiltrazioni e per assicurare il risanamento dell' ente.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Cellino San Marco (Brindisi), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 17 aprile 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

Area I – Ordine e Sicurezza Pubblica

AL SIG.MINISTRO DELL'INTERNO
ROMA

OGGETTO: Comune di Cellino San Marco. Relazione ai sensi dell'art. 143 D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2 n.30.

Si fa seguito alle note prefettizie n.22/OES/R del 2 maggio 2013 e p. n del 21 maggio, concernenti l'oggetto, per comunicare che la Commissione d'indagine, costituita giusta delega del Ministero dell'Interno del 28 maggio 2013 ed incaricata con provvedimento prefettizio - ***omissis***- del 10 luglio 2013, ha completato i propri lavori presso il Comune di Cellino San Marco consegnando la relazione che si allega.

Come già riferito, il Comune di Cellino San Marco è stato da tempo oggetto di costante attenzione da parte di questa Prefettura sotto il duplice profilo dell'andamento della criminalità e delle sue possibili implicazioni sull'attività politico-amministrativa.

Sono stati rilevati, infatti, numerosi episodi intimidatori che hanno coinvolto il Sindaco, gli Assessori (tranne l'Assessore al bilancio –***omissis***-) e dipendenti comunali, dei quali si è fatto già cenno nella relazione prefettizia di richiesta di delega per l'accesso e che inducono a ritenere in atto un evidente tentativo di pressione intimidatoria su Amministratori Comunali.

La sequela di atti intimidatori, con le consuete modalità di distruzione o incendio di beni, si è registrata anche nel periodo di operatività della Commissione di indagine ed ha avuto il suo culmine nella violenta aggressione, accaduta nel settembre scorso, ai danni di – ***omissis***-, coordinatore della locale sezione del PDL. A ciò si aggiungono le frequentazioni di Sindaco, di alcuni Consiglieri ed Assessori con soggetti legati alla criminalità comune e organizzata, nonché numerosi esposti anonimi, peraltro oggetto di indagini della locale Procura della Repubblica.

Si tratta di elementi che hanno indotto quest'Ufficio a monitorare costantemente la situazione anche attraverso i contributi forniti dalle Forze dell'Ordine, con l'obiettivo di acquisire ogni utile
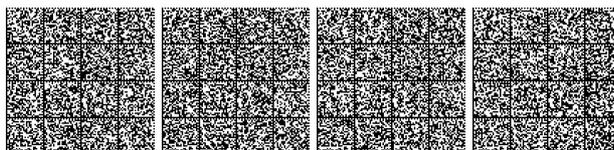
spunto circa la possibile ingerenza della criminalità sull'azione amministrativa del Comune in questione.

E' del tutto evidente che il quadro d'insieme come sopra delineato e come risultato dagli esiti di una prima verifica effettuata ha fatto emergere alcune criticità in alcuni ambiti dell'attività amministrativa dell'Ente (affidamenti diretti di lavori, contributi economici, assunzioni mediate) necessarie di approfondimento da parte della Commissione di accesso, onde consentire una verifica completa circa l'effettiva esistenza di un condizionamento criminale nell'ambito comunale, relativamente alla gestione politica e all'attuale apparato burocratico amministrativo.

Si è ritenuto, pertanto, di chiedere, con note prefettizie del maggio 2013, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 356/92 e del Decreto del Ministro dell'Interno in data 23 dicembre 1992, la delega per l'esercizio del potere di accesso presso il citato Ente.

Con decreto del Ministero dell'Interno del 28 maggio 2013 è stata accolta la richiesta e, pertanto, è stato disposto l'accesso presso il Comune di Cellino San Marco;conseguentemente lo scrivente ha nominato all'uopo la Commissione d'indagine con il fine di compiere accertamenti mirati ad individuare eventuali possibili condizionamenti ed infiltrazioni della criminalità organizzata nell'ambito dell'attività gestionale, politico-amministrativa del Comune.

La Commissione d'indagine si è insediata il giorno 11 luglio 2013. L'accesso ispettivo, dopo la proroga di ulteriori due mesi, si è concluso il 10 dicembre 2013, con il deposito presso questo Ufficio della relazione .

L'organo ispettivo, nell'ambito dell'attività di verifica demandata, ha approfondito in particolare i soggetti appartenenti all'apparato politico-burocratico del Comune al fine di individuare, in primis, quelle situazioni che sono sintomatiche di una possibile soggezione degli amministratori e dei dipendenti comunali alla criminalità organizzata, quali i legami di parentela e di frequentazione con personaggi ad essa legati.

Il Sindaco e gli Assessori

Il lavoro d'indagine, suffragato anche dall'informativa dell'Arma dei Carabinieri, ha consentito di appurare una particolare rilevanza di frequentazioni di alcuni amministratori comunali in carica con soggetti gravati da precedenti penali.

Spicca, in particolare, come acclarato, anche a seguito delle audizioni con gli assessori, il ruolo determinante del Sindaco, che all'interno della Giunta Comunale individua argomenti all'ordine del giorno, proponendo delibere e soluzioni da adottare in piena autonomia. Si deve aggiungere che tale atteggiamento è stato sottolineato soltanto dal Vicesindaco, in quanto sminuito nel suo ruolo e non già dal resto degli assessori, tutti legati al Sindaco o alla sua famiglia da rapporti di amicizia.

Come già sottolineato nella precedente intercorsa corrispondenza, il Comune di Cellino San Marco, negli ultimi decenni, è stato amministrato, pressoché con carattere di continuità, dalla famiglia – ***omissis***-, sempre presente negli organi elettivi dal 1983 ad oggi, costituendo, pur nella diversità di ruoli di maggioranza e opposizione, un costante caposaldo nella gestione dell'ente civico.

In questo contesto si inserisce la posizione dell'attuale Sindaco, sulla cui figura si segnalano alcuni episodi indicativi di una precipua vicinanza ad ambienti criminosi cellinesi, come peraltro riscontrato anche dalla Commissione d'indagine. Si fa riferimento, in particolare, alla partecipazione, nel luglio del 2010, al funerale del pregiudicato, - ***omissis***- vicino al clan della SCU- tenutosi nel Comune di San Pietro Vernotico. Tale partecipazione, non giustificabile pienamente in ragione della sua attività professionale di legale del defunto, ha avuto ampio risalto sulla stampa generando commenti negativi da parte dell'allora Sottosegretario dell'Interno.

A ciò aggiungansi altri atteggiamenti tenuti dal Sindaco : singolare, infatti, appare la vicenda dell'incendio del chiosco di proprietà comunale- ceduto a titolo gratuito al pregiudicato – ***omissis***- per l'esercizio dell'attività di ristorazione priva di autorizzazione sanitaria e amministrativa - ripristinato, a spese del Comune, per intervento del medesimo Sindaco successivamente denunciato per abuso d'ufficio.

Degna di attenzione appare anche l'intera vicenda della costituzione dell'ufficio di staff, sia quanto alle nomine sia per l'attività in concreto svolta dai collaboratori in violazione delle norme vigenti.

Istituito, con decreto sindacale nel luglio 2010, con mansioni di supporto e collaborazione operativa, nello staff figurano, in quanto assunti con contratti a tempo determinato, - ***omissis***-. I primi due appartengono alla lista "Cellino per tutti" del Sindaco Cascione e non risultano eletti, mentre la terza è moglie di – ***omissis***-, anch'egli risultato non eletto nella lista del Sindaco.

Tutti, tranne in minima parte la – ***omissis***-, non hanno svolto attività di staff, ma sono stati destinati a svolgere attività di ufficio. In particolare, nel mese di marzo 2012, senza alcun provvedimento formale, - ***omissis***- è stato destinato quale addetto allo sportello dell'Ufficio Anagrafe e con disposizione del responsabile del Servizio Affari del Personale n. 8142 del 22 agosto 2012 è stato assegnato ai servizi demografici con il compito di istruire le pratiche relative all'emanazione di provvedimenti e atti vari. Peraltro, come riscontrato dall'Arma dei Carabinieri, appare significativo che il predetto abbia avuto anche il compito di firmare i "cartellini" per il rilascio delle carte d'identità con la dicitura - "Il Sindaco - Istruttore amministrativo - ***omissis***-

A seguito delle rimostranze dei dipendenti dell'Ufficio Anagrafe, che hanno espresso dubbi circa la legittimità del provvedimento adottato, allo stesso veniva conferito temporaneamente la delega di "ufficiale di anagrafe" con data retroattiva a partire dal 22 agosto 2012.

A – ***omissis***- è stato affidato il compito di curare la Protezione civile Comunale, ed è stato nominato responsabile della locale associazione di protezione civile, denominata "Gruppo Comunale"; alla – ***omissis***- è stato affidato l'ufficio legale. I tre impiegati, secondo le risultanze dell'attività ispettiva, non hanno specifiche competenze professionali per svolgere le attività di ufficio a loro affidate, tranne – ***omissis***- che ha svolto la professione di avvocato.

L'affidamento di funzioni amministrative, anche di rilevanza esterna, come nel caso di delega di funzioni di ufficiale d'anagrafe a – ***omissis***-, senza le competenze richieste, ha provocato malumori sfociati in alcuni scritti anonimi. – ***omissis***- è intervenuto, come Presidente

dell'associazione di volontari di Protezione civile, su richiesta del Sindaco, per ogni situazione di urgenza, sia che si tratti di Protezione civile in senso stretto sia che si riferisca all'organizzazione di eventi o di viaggi che coinvolgano gli amministratori.

Dunque la scarsa attitudine della compagine amministrativa al rispetto delle regole e comunque l'opzione per condotte non in linea con i principi di buon andamento e legalità trova conferma nelle modalità improprie per la costituzione degli uffici di staff che, ove previsti, sono alle dirette dipendenze del Sindaco per lo svolgimento di funzioni di indirizzo e controllo e non, come nel caso di specie, gestionali.

Su queste modalità di gestione si colloca anche la vicenda del pluripregiudicato – ***omissis***-, affiliato al clan – ***omissis***-, fratello dei pregiudicati – ***omissis***-, cliente di - ***omissis***-, il quale ha beneficiato dall'Ente civico della realizzazione di una struttura frangi-pioggia presso l'appartamento- di proprietà comunale a lui assegnato -per l'importo di € 15.000,00. L'opera sarebbe stata ottenuta a seguito dell'aggressione verbale subita dal responsabile dell'Ufficio Tecnico, al quale, con il successivo intervento, il Sindaco fece stanziare la somma occorrente (su tale vicenda pende procedimento penale presso la locale Procura della Repubblica).

Ancora, nell'estate del 2011, il predetto – ***omissis***- avrebbe autonomamente sostituito la caldaia dell'appartamento presso gli alloggi dell'ex OMNI, di proprietà dell'Ente Comunale, senza formale richiesta, ma presentando il risarcimento direttamente al Comune. Tale circostanza suscitò degli alterchi tra lo stesso – ***omissis- ed*** – ***omissis***-, il quale all'interno della casa comunale subì un'aggressione fisica e verbale. Anche questa vicenda venne curata direttamente dal Sindaco il quale non consentì la presentazione di querela ed anzi invitò il funzionario a scusarsi con - ***omissis***-
Nell' assetto funzionale del Comune appare, per converso, scarsamente incisivo il ruolo esercitato dal Consiglio Comunale poco interessato alle problematiche cittadine e completamente appiattito sul ruolo del Sindaco . Si pensi che nell'anno 2013 la partecipazione contemporanea di tutti i consiglieri di opposizione alle sedute consiliari è stata raramente registrata.

Anzi, secondo quanto si legge nella relazione, il consigliere di minoranza – ***omissis***-, ha espresso timori per la partecipazione alle sedute consiliari a causa di aggressioni verbali e per il clima di intimidazione avvertito.

E' evidente da quanto sopra che il Consiglio Comunale risulta sostanzialmente esautorato delle proprie prerogative e svilito dal ruolo di incontro ed espressione degli interessi generali della comunità, oltre che deputato al controllo ed all'indirizzo dell'azione amministrativa dell'Ente.

Soffermandosi sulle posizioni di alcuni Assessori viene innanzitutto attenzionato -***omissis***-, il quale risulta denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per" concorso" per l' acquisto di sostanze stupefacenti da persona attualmente indagata per spaccio;il medesimo è stato controllato più volte in compagnia di pregiudicati ed in particolare di - ***omissis***-, nipote del pluripregiudicato - *omissis*- (SCU), nonché dei pregiudicati – ***omissis***-.

L'Assessore – ***omissis***-, stretto collaboratore del Sindaco, risulta essere cugino di 1° grado di – *omissis*-, elemento di spicco della SCU cellinese.

L'Assessore – ***omissis***-, è fratello del pregiudicato – ***omissis***-, denunciato per concorso in truffa aggravata, frode in pubbliche forniture e abuso d'ufficio, unitamente all'Ingegnere comunale responsabile del Settore IV - Territorio e Ambiente . Le ipotesi di reato sono state acclarate nel corso di un'ispezione a un cantiere di lavori appaltati dal Comune di Cellino San Marco, nel febbraio 2012, alla ditta – ***omissis***-, della quale è risultato referente il medesimo – ***omissis***-. La ditta è intestata a:

- ***omissis***, pregiudicato per reati contro il patrimonio, già sottoposto ad avviso orale, fratello dei pregiudicati mafiosi –***omissis***-, affiliati al clan "***omissis***", convivente di " –***omissis***-, sorella dell'assessore e – ***omissis***-;
- ***omissis***-, convivente con – ***omissis***-.

I lavori appaltati alla citata impresa erano stati da quest'ultima subappaltati alla ditta individuale denominata –***omissis***-, cessata poco dopo il controllo di polizia.

Sulla vicenda la Procura della Repubblica di Brindisi ha incardinato il procedimento penale – *omissis*-
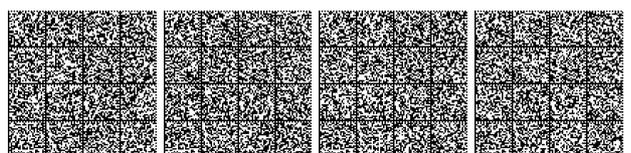
Gli elementi ed i collegamenti evidenziati dalla Commissione non sembrano potersi ricondurre a meri rapporti di conoscenza o professionali, tipici di una piccola realtà territoriale, in quanto essi sembrano di fatto influenzare le scelte operate dalla compagine politico-amministrativa.

Attività gestionale-amministrativa

La Commissione ha proceduto inoltre all'effettuazione di specifici accertamenti, in ordine all'attività amministrativa gestionale, all'esito dei quali sono emerse, con particolare riferimento ad alcuni ambiti (affidamenti in economia, lavori di somma urgenza, risarcimenti danni per insidie stradali, erogazioni di benefici economici e contributi), numerose irregolarità.

Sintomatica della ingerenza della criminalità organizzata appare la gestione del delicato settore degli appalti pubblici, che, sia pure nella limitata attività amministrativa dell'Ente, è caratterizzata da numerosi affidamenti diretti posti in essere senza esperire le relative procedure negoziate o indagini comparative in totale dispregio delle norme vigenti.

L'esame dei diversi affidamenti ha sovente evidenziato l'assenza di motivi di indifferibilità ed urgenza che avrebbero giustificato il ricorso a tali procedure. Infatti gran parte dei lavori in economia o somma urgenza sono stati affidati a ditte i cui titolari sono gravati da pregiudizi o precedenti penali anche per associazione a delinquere di stampo mafioso e d altro, ritenuti affiliati o con frequentazioni di soggetti gravitanti in ambiti delinquenziali.

In particolare, meritano attenzione gli affidamenti a favore della già citata ditta – ***omissis***-, costituita il 22/7/2010, dunque pochi mesi dopo le elezioni amministrative ed operativa all'interno del Comune nell'ottobre 2010.

Dalla relazione ispettiva è emerso che tutti gli affidamenti, per un totale di € 61.853,26 in 15 mesi, sono avvenuti a cura del responsabile del settore tecnico comunale con incarichi diretti, senza le prescritte, preventive indagini di mercato e con la dicitura in determina che "per tali lavori è stata interessata la ditta di fiducia dell'Amministrazione Comunale". In particolare è emerso che i lavori commissionati non sono stati valutati in maniera oggettiva dall'ufficio competente, dichiarandoli tuttavia "congrui a corpo" senza alcun rapporto con altri preventivi o con computi metrici

appositamente stilati. Giova segnalare in specie l'anomala procedura riscontrata per l'intervento di esecuzione di lavori presso un istituto scolastico – di cui è cenno a pag.46 della relazione- oggetto da parte della Tenenza della Guardia di Finanza di San Pietro Vernotico di attività di indagine a carico di – ***omissis-*** per i reati di cui agli articoli 110, 640 e 356 c.p., perché, in concorso tra loro nelle qualifiche sopra dette, hanno posto in essere una truffa nei confronti del Comune di Cellino San Marco (BR), consistita nell'assegnazione di appalto ad una ditta che non ne aveva i requisiti, mediante la costituzione di una società fittizia e nella successiva frode in pubbliche forniture a seguito dell'esecuzione imperfetta delle opere oggetto dello stesso appalto. Tali ipotesi di reato sono scaturite a seguito di un controllo effettuato il 28.12.2011 (per segnalazione anonima di impiego di lavoratori "in nero") presso il cantiere dei lavori da cui è emerso che il referente della ditta era-***omissis-***, definito poi in fase di ulteriore accertamenti vero e proprio socio occulto della Società – ***omissis-***,in quanto nessuno presso l'Ente, né presso gli studi di consulenza della Società aveva mai avuto rapporti con gli amministratori formali della Società (- ***omissis-***);inoltre due dei tre operai erano assunti in nero mentre solo il figlio di – ***omissis-*** era stato assunto da qualche giorno prima; il fatturato della Società dalla costituzione al 31.12.2011 è stato rappresentato per l'84% da lavori presso il Comune di Cellino S. Marco e che, alcuni di questi lavori, sono stati effettuati in periodi in cui non risultano dipendenti assunti presso la Società;i lavori eseguiti presso il Comune sono stati tutti affidati senza stipula di contratti e dichiarati successivamente "eseguiti a regola d'arte" senza alcuna relazione tecnica di sopralluogo.

In relazione a quanto sopraesposto appare verosimile ritenere che" il rapporto lavorativo dell'Ente con – ***omissis-*** sia stato instaurato, proseguito e condizionato sicuramente dall'attività assessorile di – ***omissis-***, senza escludere la presenza, nella stessa Società, di uno dei fratelli – *omissis-* dichiarati affiliati al clan -***omissis-***, così come la vicinanza di – ***omissis-*** con il noto esponente locale della SCU – ***omissis-***, anch'egli affiliato al clan –***omisis-***".

Parimenti sintomatici sono gli affidamenti alle ditte – ***omissis-***per le quali sono state individuate ulteriori e gravissime carenze istruttorie nell'iter procedimentale. In particolare, per quanto concerne la prima ditta, gli affidamenti diretti risultano essere fatti con ordinanza

contingibile e urgente ai sensi dell'art. 54 del TUOEL, nella assoluta carenza dei presupposti giustificativi . Detta interpretazione, in considerazione dei servizi oggetto dell'ordinanza (semplici e normali servizi di manutenzione ordinaria di aree verdi, di strade e di pulizie, ecc.) è da ritenersi assolutamente arbitraria e illegittima, in quanto - come già detto – in aperta violazione sia dell'art. 54 che dell'art. 107 del TUOEL.

Tale comportamento, tra l'altro, è stato reiterato numerose volte per le stesse fattispecie (dunque in contrasto con lo stesso principio di imprevedibilità e di urgenza) e anche dopo le obiezioni verbali manifestate dai responsabili comunali circa la competenza sull'adozione degli atti (come dichiarato dagli stessi durante le audizioni dinanzi alla Commissione d'indagine).

Passando alla posizione della Ditta individuale - ***omissis*** , il medesimo risulta gravato da numerosi pregiudizi di polizia per associazione di tipo mafiosa finalizzata al porto abusivo di armi, stupefacenti, estorsione, ed altro e, arrestato nel novembre 2013 per "...reato di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina, con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis" .

La Ditta- ***omissis***- ha iniziato il suo rapporto lavorativo con l'Ente civico attraverso una commistione di atti emessi dai vari attori dell'Ente (Giunta Comunale, Sindaco e Responsabile UTC) dall'aprile del 2012 al 2013, sino a pochi giorni prima dell'insediamento della Commissione d'indagine. Molti degli interventi affidati alla Ditta – ***omissis***- risultano "assolutamente uguali" a quelli oggetto del contratto in essere con – ***omissis***- (e prima con le Cooperative Sociali) in quanto riguardano sistemazione di aree verdi, alberi, aree verdi del cimitero, pulizia delle strade dalle erbacce, ecc., per cui non si comprendono i motivi che hanno indotto l'Ente a individuare altre ditte, affidare interventi diretti, elargire soldi pubblici per attività già sotto contratto - e già retribuite nel canone complessivo onnicomprensivo - con la Ditta affidataria.

Pertanto, nel periodo di appena un anno, alla Ditta- ***omissis***- risultano affidati e liquidati interventi per complessivi € 42.361,00, quasi tutti basati su stime generiche e senza veri computi metrici da parte dell'ufficio preposto, così come del tutto generiche sono le diciture riportate in fattura da parte della Ditta che mai specifica in dettaglio i lavori eseguiti ma li individua sempre
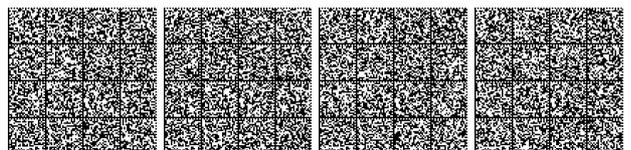
con importi "a corpo". Tale impostazione di generica descrizione e quantificazione degli interventi, unita alla forte ingerenza del Sindaco- ***omissis-*** con proprie ordinanze o con chiamate dirette della Ditta (che hanno poi comportato anche un riconoscimento di debito fuori bilancio), danno contezza dell'assoluta imposizione e ingerenza della Ditta – ***omissis-*** all'interno dell'Ente.

Il quadro delineato dalla Commissione di indagine, dunque, evidenzia una precarietà delle condizioni funzionali dell'Ente che si riscontra anche con riferimento ad altri aspetti di seguito riportati.

Assunzioni

Di interesse è anche la vicenda relativa alle assunzioni di alcuni soggetti, avvenute per il tramite dell'agenzia di lavoro interinale - ***omissis*** - e/o cooperative – ***omissis-*** che evidenziano rilevanti situazioni di cattiva gestione (per il cui dettaglio si rimanda alla relazione della Commissione pagg.78-82). Appare significativo, in particolare , sulla base di quanto riferito nella relazione, che alle stesse Cooperative - dal 2010 ad oggi – siano stati affidati numerosi servizi -tra l'altro di settori diversi- e tutti con la stessa formula di affidamento diretto sulla base delle delibera di G.C. 69 e 70 del 17/4/2008, con modalità e tempi di definizione dell'iter emblematici. Si soggiunge che alle medesime cooperative risultano essere stati attribuiti anche interventi o servizi " fuori contratto", liquidati a parte.

Anche nel caso dei servizi gestiti dalle precitate cooperative degne di nota sono alcune assunzioni di personale, tra le quali si segnalano, in particolare, i seguenti rapporti di lavoro :

- ***omissis-*** impiegato dalle cooperative –*omissis-*, per un periodo iniziale di 6 mesi, poi prorogato, nel servizio di vigilanza presso le strutture scolastiche sportive e ricreative in orario extrascolastico. Questi risulta gravato da pregiudizi di polizia ed è fratello del pregiudicato –*omissis-*;
- *omissis-*, assunto per il tramite dell'agenzia di lavoro interinale –*omissis-* ha svolto spesso la sua attività all'interno dell'Ente e, in particolar modo, presso l'Ufficio tecnico comunale. Sul conto del medesimo si segnalano frequentazioni con il pluripregiudicato – *omissis-*.

- *omissis*-, assunto per il tramite dell'agenzia di lavoro interinale –*omissis*-. Si accompagna con – *omissis*-.

Erogazione di contributi e transazioni

Ulteriori criticità che concorrono a delineare il quadro di generale e diffusa illegalità si rinvengono anche dall' erogazione di contributi, di cui è stato accertato un significativo aumento certamente giustificabile per la situazione economica del paese, ma che suscita non poche perplessità, quando il contributo viene concesso a cittadini che, dalle indagini delle Forze di Polizia, risultano strettamente collegati ad associazioni criminali.

Si segnala in particolare il contributo di € 1000,00 concesso nel settembre 2012, con delibera di Giunta assunta all'unanimità alla signora – *omissis*-, residente in Cellino San Marco, convivente del pregiudicato mafioso – *omissis*-, affiliato al clan "*omissis*", per il pagamento del funerale del fratello, il pregiudicato – *omissis*-, ucciso nel corso di un agguato di mafia in San Donaci (BR) il 5 settembre 2012, figlio di – *omissis*-.

Al riguardo assume rilevanza la circostanza secondo la quale i funerali furono celebrati a Cellino San Marco, mentre il feretro è stato tumulato nel cimitero del confinante Comune di San Donaci, dove era stato commesso l'omicidio, nonché luogo d'origine della famiglia.

La signora, residente a Cellino San Marco, non aveva alcun titolo a ricevere il citato contributo, in quanto il fratello con la propria famiglia non risultava residente a Cellino.

Ugualmente da segnalare è il contributo concesso a- *omissis*- che ha ricevuto 1000 euro per i funerali del – *omissis*- deceduto in Austria.

La gestione amministrativa non in linea con le normative vigenti trova conferma anche nel settore delle transazioni legate alle richieste di risarcimento danni per insidie stradali, che come acclarato dalla Commissione di indagine, hanno fatto registrare un significativo aumento nonchè delle irregolarità, sia per le modalità di erogazione che per gli importi effettivamente corrisposti.

In particolare si segnalano la transazione intervenuta nei confronti dell'addetto all'ufficio staff del Sindaco – *omissis*-, - *omissis*-, per danni occorsi alla propria autovettura a causa di una

buca nel manto stradale non segnalata, nonché quella intervenuta a favore di – ***omissis***-, che le indagini dei Carabinieri riportano come contiguo al clan " ***omissis***", per lesioni riportate dal figlio – ***omissis***-, in seguito ad una caduta con la bicicletta causata da insidia stradale.

Fonti anonime hanno riferito alla Commissione che – ***omissis***- sarebbe invece caduto nel cortile di uno stabilimento vinicolo.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

In sostanza dal quadro analitico come descritto nonché dalle conclusioni della Commissione di indagine, si rileva una gestione della cosa pubblica in violazione delle normative vigenti, posta in atto dal Sindaco che, nella vicenda, assume un ruolo strategico nella evidente inesistenza del ruolo di controllo del Consiglio comunale.

L'esame delle dinamiche dei procedimenti amministrativi posti in essere dai dipendenti uffici pongono in luce l'asservimento della funzione ad interessi privati, e dunque contrastanti con quegli specifici doveri di imparzialità e buon andamento che debbono essere osservati da chiunque eserciti una pubblica funzione.

Analogamente riverberi negativi derivano da numerose e quasi strutturate frequentazioni del Sindaco e di parte degli assessori con elementi di spicco della criminalità cellinese, facenti capo alla SCU.

Le cennate evidenze sulla cattiva gestione dell'Ente sono state condivise anche dal Procuratore Capo della Repubblica e dai vertici delle Forze dell'Ordine, nel corso della riunione del 15 gennaio c.a del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, appositamente convocato ed integrato con la presenza del Magistrato.

In tale sede, si è rilevato infatti che, dalle circostanze descritte nella relazione, valutate nella loro interezza e non quali singoli episodi, emergono i presupposti per l'applicazione dell'art. 143 comma 1, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dalla legge 15 luglio 2009, n. 9.

In particolare, si è convenuto sulla circostanza che l'andamento gestionale dell' Ente ed i particolari rapporti intessuti dagli amministratori locali con alcuni esponenti della criminalità denotano un uso distorto della cosa pubblica che si è concretizzato nel favorire soggetti o imprese

direttamente o indirettamente collegati ad ambienti malavitosi per l'esistenza di rapporti di parentela, amicizie e frequentazioni con alcuni amministratori .

Viene in realtà evidenziato un quadro diffuso di irregolarità ed illegalità, che unitamente ad un generale disordine amministrativo, sembrano essere funzionali al mantenimento di assetti predeterminati con soggetti appartenenti ad ambienti criminosi, nonché un'alterata funzionalità amministrativa sia con riferimento alle assunzioni mediate che alle procedure di affidamento diretto di lavori o di somma urgenza, atti diretti complessivamente a favorire amici, parenti o appartenenti a sodalizi criminosi.

La mole delle irregolarità riscontrate, pur in un piccolo Comune con un'economia depressa e un bilancio con esigue risorse, concorre a far ritenere la sussistenza di elementi concreti, univoci e rilevanti di collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata che nel tempo ha condizionato talune scelte dell' azione amministrativa, peraltro non sempre improntata ai criteri di buon andamento ed imparzialità con ovvie conseguenze sul regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati.

La situazione verificatasi a Cellino San Marco ha evidenziato una evidente incapacità di amministrare in posizione di terzietà e di far fronte alle ingerenze delle compagini criminose che, utilizzando modi surrettizi, tende a rendere organici all'ente suoi esponenti.

Le intimidazioni mediante l'incendio di beni, i comportamenti, le vicende sopradescritte rendono nel loro insieme plausibile l'ipotesi di un progressivo condizionamento degli amministratori da parte della criminalità organizzata e sintomatici di una vicinanza che assume particolare significatività, ferme restando le valutazioni in sede penale di competenza dell'Autorità Giudiziaria che risulta aver avviato da lungo tempo compiute ed articolate indagini.

Tutto ciò premesso, anche su conforme e condiviso parere del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, si è preso atto delle conclusioni della Commissione d'indagine, rassegnate nella relazione depositata il 10 dicembre 2013, circa la sussistenza dei presupposti univoci per l'applicazione dell'art. 143 co.1 sopracitato atteso che gli elementi acquisiti, valutati complessivamente e contestualmente ,costituiscono un quadro indiziario sintomatico di un modus
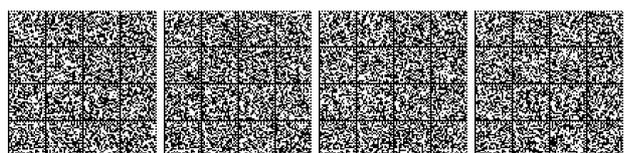
operandi complessivo dell'Ente locale che non è finalizzato alla cura degli interessi generali cui è preposto.

In definitiva, dall'analisi complessiva di fatti e delle vicende, si ritiene che con riferimento al Consiglio Comunale di Cellino San Marco sussistano, allo stato, i presupposti per l'applicazione dell'art. 143 comma 1, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dalla legge 15 luglio 2009, n. 94.

Il Prefetto
(Prete)
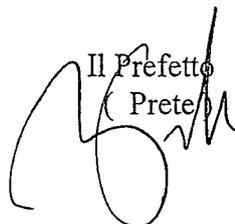
14A03923

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 maggio 2014.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle piogge di eccezionale intensità verificatesi dal giorno 13 maggio 2014 nel territorio della Repubblica di Bosnia ed Erzegovina e della Repubblica di Serbia.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 22 MAGGIO 2014

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Considerato che dal giorno 13 maggio 2014 gran parte del territorio della Repubblica di Bosnia ed Erzegovina e della Repubblica di Serbia è stato interessato da piogge di eccezionale intensità che hanno provocato numerose inondazioni ed eventi franosi;

Considerato che, in conseguenza del predetto evento calamitoso è in atto una grave situazione di emergenza che ha causato vittime, dispersi e un numero ingente di sfollati, nonché il danneggiamento di numerosi centri abitati e l'isolamento di molte parti dei territori interessati;

Considerato, altresì, che detto evento ha determinato una gravissima situazione sociale, sanitaria ed economica, nonché la mancanza di beni di prima necessità alla popolazione colpita;

Considerato che la Commissione Europea, in data 16 maggio 2014, ha attivato il Meccanismo di protezione civile ai sensi della Decisione del Consiglio 1313/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio che riforma il meccanismo Unionale di protezione civile;

Ravvisata, quindi, la necessità di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di protezione civile anche attraverso la realizzazione di interventi di soccorso ed assistenza alla popolazione colpita dall'evento in questione, ove necessario, in deroga all'ordinamento giuridico vigente;

Dato atto delle disponibilità di risorse umane e strumentali manifestate da alcune delle componenti del Servizio Nazionale della protezione civile per concorrere agli interventi urgenti;

Viste le note del 15 maggio 2014 del Ministro dell'interno della Repubblica di Serbia e del 16 maggio 2014 del Vice Ministro per la Sicurezza della Repubblica di Bosnia ed Erzegovina con le quali si chiede l'attivazione del Meccanismo di protezione civile Europeo;

Vista la nota del Primo Ministro della Repubblica di Serbia al Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica italiana;

Sentito il Ministero degli affari esteri;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto in premessa ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è dichiarato, fino al trentesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in conseguenza delle piogge di eccezionale intensità verificatesi dal giorno 13 maggio 2014 nel territorio della Repubblica di Bosnia ed Erzegovina e della Repubblica di Serbia.

2. Per l'attuazione degli interventi urgenti di soccorso ed assistenza alla popolazione da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse disponibili per interventi ed attività di soccorso, a legislazione vigente, nei bilanci delle componenti del Servizio Nazionale della protezione civile che concorrono alle attività, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2014

Il Presidente: RENZI

14A04089

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 12 febbraio 2014.

Riparto delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione relative all'annualità 2014.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, che destina i contributi di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, al finanziamento di un programma costruttivo di alloggi per lavoratori;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo» che, all'art. 11, istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazioni;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n. 167 del 19 luglio 1999, con il quale sono stati fissati, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione nonché i criteri per la determinazione degli stessi;

Visto, il comma 5 dell'art. 11 della citata legge 9 dicembre 1998, n. 431, come sostituito dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, che stabilisce, tra l'altro, che a decorrere dal 2005 la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo è effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa medesima intesa ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2005, prot. n. 1998/C2, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2005, reg. 9, fog. 142, con il quale in attuazione dell'art. 11 della citata legge 9 dicembre 1998, n. 431, come sostituito dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, sono stati fissati, previa intesa in sede di Conferenza Stato- Regioni del 14 luglio 2005, i criteri per la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui al comma 1 dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Visto il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 recante «Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;

Visto in particolare il comma 4 dell'art. 6 del citato decreto-legge che assegna al Fondo nazionale di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 19998, n. 431, una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015;

Visto il comma 109 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con il quale sono stati abrogati, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386 e che conseguentemente non sono dovute alle Province autonome di Trento e Bolzano erogazioni a carico del bilancio dello stato previste da leggi di settore e considerato che l'accantonamento per le per le province autonome di Trento e Bolzano è già stato considerato in fase di programmazione ed approvazione della citata disposizione normativa di rifinanziamento;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2011, prot. 300, registrato alla Corte dei conti - Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - in data 16 settembre 2011 novembre, registro 13, foglio n. 348, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - del 17 ottobre 2011, n. 242, con il quale è stato effettuato il riparto delle risorse assegnate al Fondo nazionale relativamente all'annualità 2011;

Viste le comunicazioni effettuate dalle Regioni in ordine all'entità dei fondi aggiuntivi iscritti nei bilanci regionali e delle risorse aggiuntivi messe a disposizione degli enti locali relativamente agli anni 2011, 2012 e 2013;

Ravvisata la necessità di procedere ad un sollecito riparto della dotazione di 50 milioni di euro relativa all'annualità 2014 assegnata dal comma 5 dell'art. 6 del citato decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 al fine di ridurre il disagio abitativo che è dato riscontrare nel territorio nazionale;

Vista l'intesa espressa sulla proposta di ripartizione effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dalla Conferenza permanente Stato - Regioni nella seduta del 16 gennaio 2014;

Decreta:

1. La disponibilità del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, pari per l'annualità 2014 a 50 milioni di euro, è ripartita tra le regioni secondo l'allegata tabella che forma parte integrante del presente decreto.

2. Le regioni ripartiscono le quote di propria spettanza a norma del comma 7 del predetto art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 come integrato dall'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21.

3. I comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 giugno 1999, definiscono la graduatoria tra i soggetti in possesso dei predetti requisiti.

4. Ai fini dei successivi riparti, le comunicazioni delle regioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le politiche abitative, concernenti l'entità dei fondi aggiuntivi iscritti nei bilanci regionali per l'annualità cui si riferisce il riparto e di quelli degli enti locali riferiti all'anno precedente iscritti in bilancio, già indicati al comma 6 del decreto ministeriale 14 settembre 2005, dovranno pervenire al Ministero entro e non oltre il 30 marzo di ciascun anno. Le comunicazioni pervenute oltre tale data non saranno prese in considerazione ai fini dei riparti di che trattasi.

5. Ai sensi del punto 7 del decreto ministeriale 14 settembre 2005, prot. n. 1998/C2, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2005, reg. 9, fog. 142, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n. 281 del 2 dicembre 2005, le risorse statali non ripartite dalle singole regioni entro sei mesi dall'erogazione saranno decurtate dalla quota di spettanza dell'anno successivo. A tal fine le regioni comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine di cui sopra, il provvedimento di riparto in favore dei comuni.

6. I fondi ripartiti con il presente decreto possono essere utilizzati, fermo restando le finalità generali perseguite dal Fondo di sostegno di cui all'art. 11 della legge 431/98, per sostenere le iniziative intraprese dai comuni e dalle regioni anche attraverso la costituzione di agenzie, istituti per la locazione o fondi di garanzia tese a favorire la mobilità nel settore della locazione anche di soggetti che non siano più in possesso dei requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

7. In ragione della limitatezza delle risorse disponibili le regioni possono stabilire requisiti più restrittivi di quelli indicati nell'art. 1 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 7 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* -serie generale - n. 167 del 19 luglio 1999, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

8. Eventuali variazioni dello stanziamento del pertinente capitolo di bilancio conseguenti a manovre di finanza pubblica, comporteranno l'adeguamento proporzionale della ripartizione del Fondo.

Il presente decreto, successivamente alla registrazione da parte degli Organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2014

Il Ministro: LUPI

Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2014
Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 1520
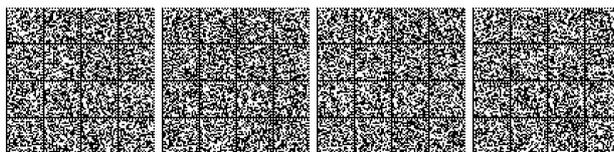
ALLEGATO

Legge 9 dicembre 1998, n. 431

FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO

Ripartizione della disponibilità 2014 (euro 50.000.000,00)

Regioni	A	B	C
	Riparto del 90%	Riparto del 10%	Riparto 2014 (A + B)
Piemonte	3.627.193,76	507.065,16	4.134.258,92
Valle d'Aosta	241.425,39	33.750,17	275.175,56
Lombardia	7.095.951,58	991.981,69	8.087.933,27
Veneto	2.934.427,99	410.219,66	3.344.647,65
Friuli-Venezia Giulia	921.442,08	128.813,40	1.050.255,48
Liguria	1.560.384,59	218.134,65	1.778.519,24
Emilia-Romagna	3.766.234,90	526.502,48	4.292.737,38
Toscana	2.743.501,28	383.528,98	3.127.030,26
Umbria	858.204,95	119.973,14	978.178,09
Marche	1.127.858,22	157.669,44	1.285.527,66
Lazio	4.847.368,64	117.795,83	4.965.164,47
Abruzzo	927.870,93	129.712,13	1.057.583,06
Molise	410.296,82	0,00	410.296,82
Campania	4.421.998,11	618.175,18	5.040.173,29
Puglia	2.861.605,00	400.039,34	3.261.644,34
Basilicata	569.533,33	79.618,16	649.151,49
Calabria	1.328.460,67	0,00	1.328.460,67
Sicilia	3.742.374,06	35.286,51	3.777.660,57
Sardegna	1.013.867,70	141.734,08	1.155.601,78
Totale	**45.000.000,00**	**5.000.000,00**	**50.000.000,00**

14A04067

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 aprile 2014.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio CEM Centro enologico meridionale S.r.l. Unipersonale, in Ortona, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 8 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 95 del 24 aprile 2010 con il quale al laboratorio CEM Centro enologico meridionale S.r.l. Unipersonale, ubicato in Ortona (CH), SP 538 Km 7,400 - Caldari Stazione, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 24 aprile 2014;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 25 marzo 2014 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio CEM Centro enologico meridionale S.r.l. Unipersonale, ubicato in Ortona (CH), SP 538 Km 7,400 - Caldari Stazione, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 14 marzo 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio CEM Centro enologico meridionale S.r.l. Unipersonale perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 29 aprile 2014

Il direttore generale: GATTO

Allegato

Denominazione della prova	Norma / metodo
Titolo alcolometrico Volumico	Reg. CE 2870/2000 allegato I, par. B
Tenore zuccherino	OIV-MA-AS2-02 R2012
Zuccheri riduttori	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 allegato III + OIV-MA-AS311-02 R2009
Titolo alcolometrico	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 allegato II + OIV-MA-AS312-01A R2009 met. 4.B
Umidita'	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 allegato I
Acidità fissa	OIV-MA-AS313-03 R2009
Acidità volatile	OIV-MA-AS313-02 R2009
Acido sorbico	OIV-MA-AS313-14A R2009
Alcalinità delle ceneri	OIV-MA-AS2-05 R2009
Biossido di zolfo	OIV-MA-AS323-04A R2012
Biossido di zolfo	OIV-MA-AS323-04B R2009
Ceneri	OIV-MA-AS2-04 R2009
Cloruri	OIV-MA-AS321-02 R2009
Estratto non riduttore	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Estratto secco totale	OIV-MA-AS2-03B R2012
Litio	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 allegato XXX
Metanolo	OIV-MA-AS312-03A R2009
Ocratossina A	OIV-MA-AS315-10 R2011
Acidità totale	OIV-MA-AS313-01 R2009
Calcio	OIV-MA-AS322-04 R2009
Caratteristiche cromatiche	OIV-MA-AS2-07B R2009
Ferro	OIV-MA-AS322-05A R2009
Glucosio e fruttosio	OIV-MA-AS311-02 R2009
Magnesio	OIV-MA-AS322-07 R2009
Massa volumica a 20°C e densità relativa a 20°C	OIV-MA-AS2-01A R2012 met. 5
Potassio	OIV-MA-AS322-02B R2009
Rame	OIV-MA-AS322-06 R2009
Sodio	OIV-MA-AS322-03B R2009
Solfati	OIV-MA-AS321-05A R2009
Titolo alcolometrico volumico potenziale	OIV-MA-AS311-02 R2009 + Reg. CE 1234/2007 allegato III p.to 14 + allegato XI ter p.to 15
Titolo alcolometrico volumico totale	OIV-MA-AS311-02 R2009 + OIV-MA-AS312-01A R2009 met. 4.B + Reg. CE 1234/2007 allegato III p.to 15 + allegato XI ter p.to 15
Titolo alcolometrico volumico	OIV-MA-AS312-01A R2009 met. 4.B
Zinco	OIV-MA-AS322-08 R2009
pH	OIV-MA-AS313-15 R2011
Sovrappressione	OIV-MA-AS314-02 R2003
Saccarosio	OIV-MA-AS311-03 R2003
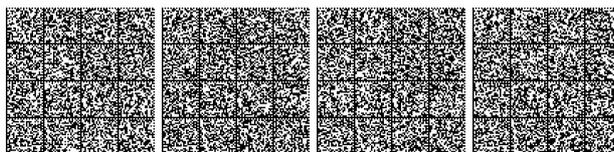
14A03906

DECRETO 29 aprile 2014.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio CEM Centro enologico meridionale S.r.l. Unipersonale, in Ortona, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 8 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 94 del 23 aprile 2010 con il quale al laboratorio CEM Centro enologico meridionale S.r.l. Unipersonale, ubicato in Ortona (CH), SP 538 Km 7,400 – Caldari Stazione è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 24 aprile 2014;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 25 marzo 2014 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio CEM Centro enologico meridionale S.r.l. Unipersonale, ubicato in Ortona (CH), SP 538 Km 7,400 – Caldari Stazione, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 14 marzo 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio CEM Centro enologico meridionale S.r.l. Unipersonale perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 29 aprile 2014

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX (escluso par 5.4) + Reg. UE 299/2013 allegato I
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Polifenoli Totali (25-500 mg/kg)	MNC 11 2014 rev. 8

14A03917

DECRETO 6 maggio 2014.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante "disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari";

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. n. 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta "Gorgonzola";

Visto il decreto ministeriale del 24 aprile 2002, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 137 del 13 giugno 2002, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP "Gorgonzola";

Visto il decreto ministeriale del 13 aprile 2005, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 28 aprile 2005, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP "Gorgonzola";

Visto il decreto ministeriale dell'11 aprile 2008, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 98 del 26 aprile 2008, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP "Gorgonzola";

Visto il decreto ministeriale del 14 aprile 2011, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 104 del 6 maggio 2011, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP "Gorgonzola";

Visto il decreto dell'11 aprile 2014 con il quale è stato confermato al Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP "Gorgonzola";

Considerato che il Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, su indicazioni del Ministero, ha adeguato il proprio statuto alle sopravvenute esigenze in materia di consorzi di tutela ai sensi di quanto previsto dal decreto dipartimentale del 12 maggio 2010, n. 7422;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto nella nuova versione recante il numero di repertorio 33313 e il numero di raccolta 14064, con atto a firma del notaio Pierluigi Scalamogna del 17 aprile 2014, registrato presso l'Ufficio delle entrate di Abbiategrasso il 17 aprile 2014 al n. 848, serie 1T.

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate la modifiche del testo dello statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola numero di repertorio 33313 e il numero di raccolta 14064, con atto a firma del notaio Pierluigi Scalamogna del 17 aprile 2014, registrato presso l'Ufficio delle entrate di Abbiategrasso il 17 aprile 2014 al n. 848, serie 1T.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2014

Il direttore generale: GATTO

14A03881

DECRETO 6 maggio 2014.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Grana Padano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del

regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L. 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Grana Padano»;

Visto il decreto ministeriale del 24 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 137 del 13 giugno 2002, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Grana Padano»;

Visto il decreto ministeriale del 20 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 102 del 04 maggio 2005, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Padano»;

Visto il decreto ministeriale del 16 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 103 del 03 maggio 2008, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Grana Padano»;

Visto il decreto ministeriale del 10 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 119 del 24 maggio 2011, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Grana Padano»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di Tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi stagionati» individuata all'art. 4, lettera *a)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo CSQA e autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Grana Padano»;

Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge 526/1999,

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto del 24 aprile 2002, già confermato con decreto del 20 aprile 2005, con decreto del 16 aprile 2008 e del 10 maggio 2011, al Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano, con sede in Desenzano del Garda (BS), Frazione San Martino della Battaglia, Via XXIV Giugno n. 8, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Grana Padano»;

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 10 giugno 2010 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2014

Il direttore generale: GATTO

14A03882

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 22 maggio 2014.

Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni della Repubblica di Bosnia ed Erzegovina e della Repubblica di Serbia colpite da piogge di eccezionale intensità verificatesi dal giorno 13 maggio 2014. (Ordinanza n. 169).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 maggio 2014 con cui è stato dichiarato, per trenta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza delle piogge di eccezionale intensità, verificatesi dal giorno 13 maggio 2014, nel territorio della Repubblica di Bosnia ed Erzegovina e della Repubblica di Serbia;

Considerato che il predetto evento ha causato vittime, dispersi e sfollati nonché la distruzione di numerosi centri abitati e l'isolamento di molte parti dei territori dei paesi interessati;

Considerato, altresì, che detto evento ha determinato una gravissima situazione sociale, sanitaria ed economica, nonché la mancanza di beni di prima necessità alla popolazione colpita;

Considerato che la Commissione Europea, in data 16 maggio 2014, ha attivato il Meccanismo di protezione civile ai sensi della Decisione del Consiglio 1313/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio che riforma il meccanismo Unionale di protezione civile;

Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale e del richiamato meccanismo comunitario, partecipa alle attività di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravità;

Ravvisata, quindi, la necessità di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di protezione civile anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente, ove necessario, in deroga all'ordinamento giuridico vigente;

Ritenuta, pertanto, l'esigenza di inviare risorse umane e materiali per fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza, la situazione calamitosa verificatasi nell'area interessata, anche mediante l'attivazione delle componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile di cui agli articoli 6 e 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Sentito il Ministero degli affari esteri;

Dispone:

Art. 1.

Iniziative urgenti di protezione civile

1. Per assicurare il concorso dello Stato italiano, in un contesto di solidarietà internazionale, nell'adozione di tutte le iniziative urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare la grave situazione determinatasi nella Repubblica di Bosnia ed Erzegovina e nella Repubblica di Serbia in conseguenza dell'evento calamitoso in oggetto, il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile, è incaricato di garantire, in raccordo con la Commissione Europea (DGECHO), l'Ufficio per il coordinamento degli Affari Umanitari delle Nazioni unite (UNOCHA), e gli organismi internazionali interessati, l'intervento finalizzato al soccorso e all'assistenza della popolazione delle predette Repubbliche.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a coordinare l'invio di squadre operative composte da funzionari e tecnici del Dipartimento medesimo, delle Regioni e Province Autonome e delle altre componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile, nonché dai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco centrale oppure negli elenchi territoriali delle predette Regioni e Provin-

ce Autonome. Dette squadre operative concorreranno alla realizzazione degli interventi di prima assistenza e soccorso secondo le necessità rappresentate dalle apposite strutture di coordinamento della Commissione Europea nonché dalle autorità competenti delle Repubbliche interessate.
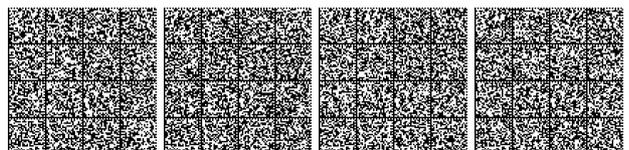
3. Il Dipartimento della protezione civile e i soggetti di cui al comma 2 sono autorizzati, in via d'urgenza e ove necessario, ad utilizzare polizze assicurative già stipulate anche al fine di garantire idonea copertura al personale dipendente ed ai volontari impiegati nello svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza, nonché contratti già stipulati per la fornitura dei beni e servizi necessari.

Art. 2.

Deroghe a specifiche disposizioni

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile, le Regioni e Province Autonome e le altre componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile interessate sono autorizzati a derogare, ove necessario, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei principi di derivazione comunitaria, alle seguenti disposizioni

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6 secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19 e 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 10 bis, 11, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 16 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 6, 6-*bis*, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 29, 31, 33, 37, 41, 42, 48, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 75, 76, 77, 79, 79-*bis*, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 111, 114, 118, 119, 120, 124, 125, 130, 132, 133, 134, 141, 239, 241, 241-*bis*;

decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 22, 118, 119, 120, 121, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 170, 215, 216, 220, 238, 271, 272, 273, 280, 282, 283, 284, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 311, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349 e 350;

leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

Art. 3.

Disposizioni per il personale impiegato nelle attività di emergenza

1. Al personale non dirigenziale ed ai titolari di alta professionalità o di posizione organizzativa delle Regioni, Province Autonome e delle altre componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile, nonché al personale non dirigenziale del Dipartimento della protezione civile impiegato, nei mesi di maggio e giugno 2014, sul territorio colpito dall'evento calamitoso nelle attività di cui alla presente ordinanza, può essere autorizzata la corresponsione, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto, quale trattamento economico accessorio, di una speciale indennità operativa omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata su base mensile a 300 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego.

2. Al personale di cui al comma 1 impiegato nelle attività di cui alla presente ordinanza in territorio nazionale, anche con compiti di supporto, può essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di 30 ore mensili pro-capite, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, nei mesi di maggio e giugno 2014.

Art. 4.

Risorse Finanziarie

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle attività previste dalla presente ordinanza si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri del 22 maggio 2014, a valere sulle risorse disponibili per interventi ed attività di soccorso presenti nei bilanci delle componenti del Servizio Nazionale della protezione civile interessate, nonché a carico del bilancio del Dipartimento della protezione civile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2014

Il Capo del Dipartimento: GABRIELLI

14A04088

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CORTE DEI CONTI

DELIBERA 15 aprile 2014.

Linee guida per la relazione dei collegi sindacali degli enti del servizio sanitario nazionale sul bilancio di esercizio 2013 ai sensi dell'articolo 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), e dell'art. 1, comma 3 del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 . (Delibera n. 13/SEZAUT/2014/INPR).

LA CORTE DEI CONTI

NELLA SEZIONE DELLE AUTONOMIE

Nell'Adunanza del 15 aprile 2014;

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 170 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, ai sensi del quale le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle Regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale con le modalità e secondo le procedure di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti;

Vista la nota in data 3 aprile 2014, con la quale il Presidente della Corte dei conti ha convocato la Sezione delle autonomie;

Vista la nota in data 9 aprile 2014, con la quale il Presidente della Corte dei conti ha integrato l'ordine del giorno dell'adunanza convocata per il giorno 15 aprile 2014;

Udito il consigliere relatore Alfredo Grasselli;

Delibera:

di approvare l'unito documento, che è parte integrante della presente deliberazione, riguardante lo schema di relazione-questionario sul bilancio di esercizio 2013 e le relative linee guida cui devono attenersi i collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Così deliberato in Roma, nell'adunanza del 15 aprile 2014.

Roma, 15 aprile 2014

Il Presidente: FALCUCCI

Il Relatore: GRASSELLI

Depositata in Segreteria l'8 maggio 2014.
Il Dirigente: PROZZO

LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DEI COLLEGI SINDACALI DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE SUL BILANCIO DI ESERCIZIO 2013 AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 170, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266 (LEGGE FINANZIARIA 2006), E DELL'ART. 1, COMMA 3 DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012, N. 174, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 DICEMBRE 2012, N. 213.

1. Le verifiche effettuate dalle Sezioni regionali della Corte dei conti sugli enti dei servizi sanitari regionali attraverso le relazioni-questionario dei collegi sindacali di detti enti, sulla base di linee guida predisposte dalla Sezione delle autonomie, costituiscono un consolidato settore di attività svolta con un collaudato modello di controllo.

Le presenti linee guida si pongono nel segno della continuità con i principi già affermati e ribaditi in occasione delle precedenti edizioni, alle quali si rinvia per quanto qui non ripetuto.

2. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, anche agli organi di revisione di detti enti si applicano le disposizioni previste per i revisori degli enti locali dai commi 166 e ss dello stesso articolo, con i dovuti adattamenti legati al diverso tipo di contabilità adottato. Conseguentemente i collegi sindacali in discorso sono tenuti a redigere una relazione sul bilancio di esercizio dell'ente/azienda sanitaria.

L'art. 1, comma 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha ribadito questo sistema di controllo, estendendolo anche ai bilanci preventivi e ai rendiconti delle Regioni. Il citato d.l. ha anche attribuito maggior incisività a questa modalità di verifica, con la previsione di un'eventuale preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa causativi di squilibri finanziari degli enti sanitari (art. 1, comma 7, con riferimento a programmi di spesa di cui si accerti la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria). La Corte costituzionale, con la sentenza n. 39 del 6 marzo 2014, ha ritenuto l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, d.l. n. 174/2012, limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni. È stato escluso, infatti, che le pronunce di accertamento e di verifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possano avere l'effetto di vincolare il contenuto della produzione legislativa delle Regioni, nonché di inibire l'efficacia di tali leggi (per la mancata trasmissione dei provvedimenti modificativi o per la inadeguatezza degli stessi).

Appare opportuno, peraltro, formulare alcune riflessioni sui possibili esiti del controllo, ove, per i soli enti del servizio sanitario pubblico, si rilevino le condizioni del richiamato, art. 1, comma 7, del d.l. 174.

In primo luogo occorre richiamare la natura del controllo esterno della Corte dei conti sugli enti territoriali e sanitari con l'ausilio dei Collegi dei revisori dei conti, che "è ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità" pur assumendo anche "i caratteri propri del controllo sulla gestione in senso stretto" secondo l'avviso espresso dal Giudice delle leggi. Ciò in quanto il giudizio di legalità-regolarità ha "la caratteristica, in una prospettiva non più statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive" (*cfr.* C. cost. 7 giugno 2007, n. 179; sostanzialmente negli stessi termini n. 198/2012; n. 39/2014).

La citata sentenza n. 39, con riferimento agli effetti impeditivi conseguenti al procedimento ex art. 1 comma 7, cit. , ha ulteriormente precisato che "siffatti esiti del controllo sulla legittimità e sulla regolarità dei conti degli enti del Servizio sanitario nazionale sono volti a evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio di tali enti". Non si tratta, quindi, di conseguenze di natura repressivo-sanzionatoria, ma di una misura (che scatta solo in caso di inadeguatezza o mancanza di provvedimenti correttivi da parte dell'amministrazione) connessa alla naturale esigenza di salvaguardia degli equilibri della gestione finanziaria, che sono presidiati al più alto livello ordinamentale (*cfr.* artt. 81, 97, 119 Cost.).

Peraltro, al di fuori delle condizioni indicate nella norma in questione, e cioè mancata copertura di programmi di spesa o insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria, resta pienamente operante il criterio del "controllo collaborativo" sancito dall'art. 7, comma 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e confortato da una consolidata giurisprudenza costituzionale.

In questo quadro, è da ritenere che la norma in esame sia di stretta interpretazione e che occorra, comunque, tener conto dei profili di illegittimità costituzionale dichiarati nella menzionata sentenza n. 39/2014. Ciò significa che gli effetti inibitori ivi previsti possono verificarsi solo se sia puntualmente individuato il programma di spesa privo di copertura finanziaria, o, in prospettiva, non finanziariamente sostenibile. Inoltre, occorre accertare che il programma di spesa non sia diretta attuazione di una previsione di legge regionale, fattispecie per la quale andrebbero rispettati i principi affermati dal Giudice delle leggi nella dianzi ricordata sentenza n. 39/2014. Infine, trattandosi di gestioni finalizzate alla realizzazione della tutela alla salute, è comunque necessario tenere in debita considerazione anche il presidio costituito dall'art. 32 della Costituzione.

In ogni caso resta fermo il potere-dovere delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di segnalare agli enti e alla Regione, quale responsabile ultimo della gestione della sanità pubblica sul territorio, le irregolarità rilevate e di monitorare i successivi comportamenti dell'amministrazione.

3. Per quanto riguarda i contenuti della relazione-questionario, si è proceduto, come al solito, all'annuale revisione dei quesiti, per il necessario adeguamento alla normativa e per gli eventuali aggiustamenti derivanti dagli esiti delle precedenti verifiche.

Ciò nel solco, comunque, della continuità dell'impostazione già seguita in precedenza.

Si è tenuto conto dell'esigenza di monitorare l'andamento dell'attuazione della riforma introdotta dal Titolo II del d.lgs 23 giugno 2011, n. 118.

Consueta attenzione poi, è stata posta alle norme in tema di revisione, razionalizzazione e contenimento della spesa sanitaria (in materia di acquisti di beni e servizi, di controlli sull'appropriatezza prescrittiva e sugli enti privati accreditati, di debiti verso i fornitori, etc.).

4. Il questionario, come per gli anni precedenti, è stato strutturato avendo come riferimento i modelli CE e SP approvati dal Ministero della Salute (modificati, da ultimo, dal D.M. 15.6.2012) ai fini delle comunicazioni al Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS).

Ai compilatori del questionario si chiede di verificare la conformità dei dati di bilancio d'esercizio con quelli del modello C.E., quinta comunicazione al Ministero della Salute, e con quelli del modello allegato alla nota integrativa.

Il prospetto del conto economico è integrato anche con i dati relativi al documento previsionale economico, per il confronto tra i risultati di consuntivo e i dati programmatici (lo scostamento è calcolato automaticamente).

5. Per quanto riguarda gli enti assoggettati al controllo, si rammenta che già con le linee guida relative al bilancio d'esercizio 2012 la platea è stata ampliata anche alla Gestione Sanitaria Accentrata (GSA), struttura regionale che gestisce direttamente una parte delle risorse destinate al servizio sanitario, ricompresa dall'art. 19 del d.lgs. 118/2011 nella perimetrazione degli enti sanitari i cui bilanci sono soggetti a consolidamento a livello regionale.

Il soggetto tenuto all'invio della relazione-questionario deve individuarsi nella figura del Terzo certificatore, previsto dal citato d.lgs. (art. 22, comma 3, lett. *d)* in luogo del collegio sindacale ed al quale sono dedicate specifiche domande.

Pertanto, anche per l'esercizio 2013, gli enti interessati dall'adempimento sono i seguenti:

Azienda Sanitaria Locale;

Azienda Ospedaliera;

Policlinici Universitari;

Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico;

Agenzie Regionali per l'Emergenza Sanitaria;

Gestioni Sanitarie Accentrate;

Ospedali classificati, se ritenuti dalle Sezioni regionali competenti pienamente equiparabili agli enti sanitari pubblici regionali.

6. Il questionario è articolato come indicato di seguito:

istruzioni per la compilazione e l'invio del questionario;

sommario;

dati identificativi dell'ente, dimensione demografica e strutture di ricovero; al riguardo si segnala l'esigenza ineludibile di una compilazione corretta e completa dei dati identificativi in quanto indispensabili per la gestione del database (denominazione dell'ente, codice fiscale, Regione e tipologia di ente);

la parte prima (domande preliminari) reca quesiti i cui elementi di risposta consentono un primo esame alle Sezioni regionali;

la parte seconda contiene il conto economico secondo i criteri sopra esposti, e domande e prospetti relativi alla situazione economica, con approfondimenti su temi particolari;

la parte terza contiene lo stato patrimoniale secondo i criteri sopra enunciati, e domande e prospetti relativi alla situazione patrimoniale con approfondimenti su temi particolari;

chiudono le attestazioni finali.

7. Le Sezioni di controllo con sede nelle Regioni e Province a statuto speciale, se ne ricorra l'esigenza, potranno apportare integrazioni e modifiche ai questionari che tengano conto delle peculiarità della disciplina legislativa locale, e secondo modalità con questa conferenti, fermo restando l'inoltro dei questionari, compilati nelle parti compatibili, alla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ai fini dell'alimentazione della banca dati degli enti del Servizio sanitario e del consolidamento dei conti a livello nazionale.

8. Per consentire la gestione informatica dei questionari, ed evitare duplicazioni di richieste, è indispensabile:

a) utilizzare esclusivamente il file del questionario reperibile sul sito istituzionale della Corte dei conti, mantenendo il formato originale per l'invio (in particolare, il file non deve essere convertito in formati immagine, ma utilizzato così come scaricato);

b) nominare il file secondo il seguente criterio: 13_regione_nome azienda (esempio: 13_Veneto_azienda ospedaliera Padova);

c) inviare il questionario unicamente per posta elettronica all'indirizzo della Sezione regionale territorialmente competente, e, contestualmente, all'indirizzo appresso indicato: documentazione.serviziosanitario@corteconti.it;

d) nel caso in cui a seguito dell'istruttoria eseguita dalla Sezione regionale di controllo alcuni dei dati originariamente inseriti nel questionario siano stati modificati, è necessario inviare il questionario integrale modificato al recapito di posta elettronica sopra indicato; le Sezioni cureranno l'esecuzione dell'adempimento.
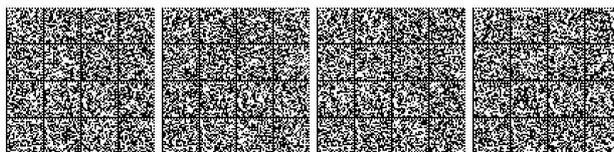
Istruzioni per la compilazione e l'invio della relazione-questionario Enti del Servizio sanitario nazionale - Bilancio di esercizio 2013

1 **Prima di compilare il questionario leggere attentamente le linee guida e queste istruzioni.**

2 Utilizzare esclusivamente il *file nel* formato *originale* scaricabile dal sito istituzionale della Corte dei conti, senza apportarvi alcuna modifica al contenuto e al formato (in particolare, non inviare il questionario in formato immagine o *pdf*). Il *file* è predisposto per consentirne il riversamento in un *database,* ed ogni modifica lo renderebbe inutilizzabile a tale fine, costringendo alla richiesta di una nuova e corretta compilazione.
Nell'ipotesi in cui si ritenga che una parte del questionario non sia del tutto idonea a rappresentare situazioni peculiari potranno essere utilizzati i fogli "Annotazioni" per esplicitare tutte le osservazioni ritenute utili.

3 Il *file* dovrà essere nominato secondo il seguente criterio: 13_regione_nome azienda (esempio: 13_Veneto_azienda ospedaliera Padova)

4 Il questionario **dovrà essere inviato unicamente per posta elettronica** all'indirizzo della Sezione regionale territorialmente competente, e, **contestualmente**, all'indirizzo: **documentazione.serviziosanitario@corteconti.it**

5 Nel questionario la colorazione delle celle indica la loro editabilità o meno:
- le celle in *rosso* indicano la presenza di un menù a tendina dal quale scegliere una risposta tra quelle indicate;
- le celle in *giallo* vanno compilate;
- le celle in *lilla* non sono editabili in quanto contengono formule che restituiscono totali e/o importi comunque calcolati;
- le celle in *azzurro* non sono editabili.

Nei prospetti C.E. e S.P. indipendentemente dalla colorazione vanno compilate tutte le celle, escluse quelle bloccate in quanto contenenti formule.

6 Nelle celle di colore *rosso* è stata predisposta una modalità per fornire le risposte. Selezionando la cella rossa apparirà una freccia rivolta verso il basso che permetterà di scegliere la risposta. E' necessario utilizzare il menù a tendina, che diventerà di colore giallo una volta scelta la risposta tra quelle disponibili.

7 Le celle in *lilla* che contengono una formula risultato di operazioni, effettuate su altre celle, prima dell'inserimento dei relativi importi si presentano con un formato di "0". Di conseguenza tali celle presenteranno un valore numerico significativo una volta compilate le celle che contribuiscono alla formulazione del calcolo.

8 Le celle di controllo di colore *azzurro* presentano un commento che indica se vi è corrispondenza tra la cella compilata e il corrispondente importo inserito nel conto economico o nello stato patrimoniale.

9 I dati debbono essere forniti in euro con arrotondamento all'unità. L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.

10 Il formato delle celle per gli importi è preimpostato con la separazione delle migliaia. Ad esempio, scrivendo 1000 verrà visualizzato nella forma: 1.000.

11 **Le celle nella pagina 1 sono necessarie per l'identificazione dell'ente e la gestione informatica del questionario. L'omessa compilazione di uno dei campi comporta il permanere dell'avviso "attenzione dati identificativi dell'ente incompleti".**

12 Per la compilazione del conto economico e dello stato patrimoniale si deve fare riferimento al bilancio d'esercizio del 2013 approvato con delibera del Direttore dell'Ente, indipendentemente dall'intervenuta approvazione da parte degli organi regionali.

13 Nel questionario sono utilizzati i modelli di rilevazione di conto economico e di stato patrimoniale conformi a quelli approvati con D.M. del 15.06.2012 per consentire una riclassificazione omogenea, per tutti gli enti, dei dati dell'ultimo bilancio approvato come indicato nel punto 12.

14 Per eventuali chiarimenti sulle singole voci del conto economico e dello stato patrimoniale, si può far riferimento alle linee guida che integrano il modello di rilevazione del conto economico e dello stato patrimoniale stabilito dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto ministeriale del 15 giugno 2012 pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012.
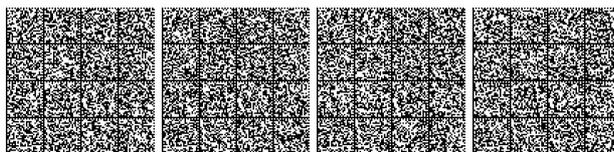
LINEE GUIDA 2014 - RELAZIONE-QUESTIONARIO ENTI SSN BILANCIO DI ESERCIZIO 2013

Indice

Questionario Enti del SSN - Sezione delle Autonomie

QUESTIONARIO ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Relazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti (art. 1, comma 170, Legge 266/2005)

del Collegio sindacale dell'Azienda/Terzo certificatore dell'Azienda

sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013

Dati del referente/responsabile per la compilazione della relazione:

Nel caso di Terzo certificatore specificare le modalità organizzative adottate dalla Regione (*componente del collegio dei revisori dei conti regionale, struttura amministrativa interna indicando quale, incarico esterno, altro*) :

Nome: **Cognome:**

Recapiti:

Indirizzo:

Telefono: **Fax:**

Posta elettronica:

Posta elettronica certificata:

Dati identificativi dell'Azienda

Tipologia di Ente

Anno di competenza

2013

Posta elettronica certificata:

Popolazione al 31/12/2013:

Regione/Prov. Autonoma:

Codice fiscale dell'Ente:

se Azienda Sanitaria:

L'azienda ha presidi ospedalieri?

ATTENZIONE DATI IDENTIFICATIVI DELL'ENTE INCOMPLETI

Se SI, quanti e con quanti posti letto?

Numero Presidi :

Numero totale posti letto dell'azienda (valore medio 2013)

se Azienda Ospedaliera:

Numero Presidi:

Numero totale posti letto dell'azienda (valore medio 2013)

L'Azienda costituisce Azienda ospedaliera – universitaria?

Nota*: Nella tipologia di ente inserire ospedale classificato nell'ipotesi in cui vi sia piena equiparazione agli enti del servizio sanitario regionale.
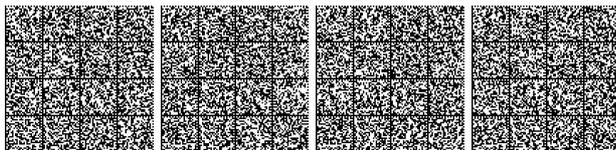
PARTE PRIMA: Domande preliminari
(Importi in euro)

1. Il Collegio si è espresso favorevolmente sul bilancio di esercizio?

1.1. **Se NO, indicare le motivazioni:**

2. Gravi irregolarità

2.1. Il Collegio sindacale ha rilevato gravi irregolarità contabili, tali da incidere sulla veridicità e sull'equilibrio del bilancio di esercizio e suggerito misure correttive non adottate dall'azienda?
(In caso di risposta affermativa, riassumere brevemente il tipo di irregolarità rilevata/e e le motivazioni giustificative addotte dall'Azienda, quantificando l'impatto negativo delle irregolarità sui risultati di bilancio)

2.2. Il Collegio sindacale ha rilevato gravi irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o dei libri contabili?

(In caso di risposta affermativa, riassumere brevemente il tipo di irregolarità rilevata/e)

2.3. Il Collegio sindacale ha rilevato gravi irregolarità nell'ambito del controllo amministrativo degli atti?

(In caso di risposta affermativa, riassumere brevemente il tipo di irregolarità rilevata/e)

2.4. Quali misure sono state adottate dall'azienda per le irregolarità riscontrate?

2.5. Nell'esame del bilancio il Collegio sindacale ha tenuto conto delle osservazioni contenute nelle delibere della Sezione Regionale di controllo?

3. L'Azienda ha presentato il bilancio d'esercizio per l'anno 2013 in perdita di esercizio?

3.2. Specificare, nel caso di perdite dell'esercizio 2013, se il Direttore generale ha rappresentato nella relazione sulla gestione le cause e indicato i provvedimenti adottati per il loro contenimento o per ricondurre in equilibrio la gestione aziendale:

3.2.1. Se la risposta è affermativa, rappresentarne sinteticamente il contenuto:

3.3. Come si è espresso il Collegio sindacale sulle modalità di copertura e sulla loro attendibilità?

3.4. E' stata preventivamente autorizzata da parte della Regione o Provincia autonoma la perdita d'esercizio?

3.4.1. Se SI, indicare con quale provvedimento o modalità:

3.4.2. per quale importo *(dato in euro):*

3.4.3. indicare lo scostamento della perdita in caso di risultato peggiore rispetto alla perdita autorizzata *(dato in euro):*

Quesiti da 4 a 4.4: da compilarsi solo per la GSA

4. Nel caso in cui la Regione abbia istituito la GSA, il terzo certificatore:

4.1. ha verificato la regolare tenuta del libri contabili e della contabilità della GSA?

4.2. ha verificato la riconciliazione dei dati della GSA con le risultanze del bilancio finanziario della Regione?

4.3. ha effettuato le verifiche di cassa con l'istituto tesoriere?

4.4. ha verificato la coerenza dei dati inseriti nei modelli ministeriali di rilevazione dei conti con le risultanze della contabilità generale?

5. Nell'esercizio si è fatto ricorso a nuovo debito per il finanziamento degli investimenti?

5.1. E' stato rispettato il divieto di cui all'articolo 119, comma 6 della Costituzione?

5.2. L'Ente nel 2013 si è avvalso della stipula di contratti di partenariato pubblico privato (esemplificativamente elencati nel d.lgs. n. 163/2006)?

5.2.1. Se SI, tali operazioni hanno comportato erogazioni, a qualsiasi titolo, da parte dell'Ente sanitario?

(valori in euro)

Descrizione operazione	*Strumento utilizzato*	*SI in conto esercizio*	*SI in conto capitale*
Leasing immobiliare in costruendo			
Lease-back			
Project financing			
Contratto di disponibilità			
Concessione di costruzione e gestione			
Sponsorizzazione			
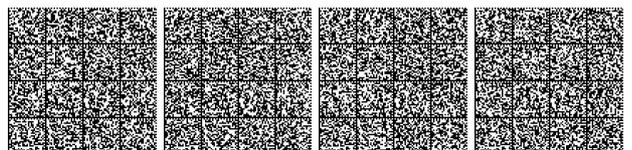
Questionario Enti del SSN - Sezione delle Autonomie

6. Il servizio del debito (quota capitale e interessi) relativo all'anno 2013 rientra entro il limite quantitativo del 15% delle entrate proprie correnti, ovvero entro il diverso limite previsto dalla normativa regionale?

6.1. Indicare per l'anno 2013 i seguenti dati:

Servizio del debito (quota capitale + interessi)		
Entrate proprie		

6.1.1. Indicare le voci di C.E. considerate ai fini dell'individuazione delle entrate proprie:

7. Sono state fatte operazione di gestione attiva del debito? (es. rinegoziazione mutui, operazioni in derivati)

7.1. Se SI, indicare quali:

8. Nel corso dell'anno 2013 l'Ente ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria?

8.1. Le anticipazioni effettuate rispettano il limite dell'ammontare annuo?

8.2. Il Tesoriere ha presentato il rendiconto all'Azienda?

8.2.1. In caso negativo l'Azienda ha proceduto a richiederne la compilazione?

9. Esiste una gestione sociale attribuita dai Comuni?

9.1. In caso di risposta affermativa specificare quale è l'importo:

(valori in euro)

10. L'Azienda possiede partecipazioni in società o in altri organismi (consorzi, fondazioni, ecc.)?

11. Il Collegio sindacale ha accertato che il sistema amministrativo-contabile (inventari dei cespiti, inventari di magazzino, riconciliazioni crediti e debiti ecc.) fornisca la ragionevole sicurezza che il bilancio o parte di esso non sia inficiato da errori significativi?

11.1. Se NO, si indichino le lacune evidenziate:

12. Indicare quali strutture di controllo interno sono operative presso l'ente:

13. Sono operativi presso l'Ente:

13.1. sistemi budgetari?

13.2. sistemi di contabilità analitica?

13.3. Il sistema di contabilità analitica è affidabile e consente le valutazioni cui esso è finalizzato?

13.3.1. Se NO, specificare i motivi:

14. L'Ente ha gestioni contabili diverse da quella ordinaria (es. liquidatoria, stralcio ecc.)?

14.1. In caso di risposta affermativa, le relative componenti hanno incidenza sullo S.P. e C.E. dell'azienda?

14.1.1. Se NO, indicare dove vengono inseriti i dati relativi a tali gestioni non ordinarie:

15. Il Collegio sindacale ha provveduto a circolarizzare i principali rapporti di credito e debito:

15.a. con la Regione e le altre Aziende del Servizio Sanitario Nazionale?

15.b. verso i fornitori?

15.c. con l'eventuale centrale di acquisto, azienda *capofila* e/o strutture similari?

16. L'azienda si è adeguata alle disposizioni emanate dalla Regione per adempiere a quanto disposto dall'art. 6, comma 20, del d.l. n. 78 del 2010?

16.1. Se No, specificare i motivi:

17. L'azienda ha allegato i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide al bilancio d'esercizio, così come richiesto dal comma 11, dell'art. 77-quater, del d. l. n. 112 del 2008?

17.1. Esiste concordanza tra i prospetti dei dati SIOPE con le scritture contabili dell'ente e del cassiere o tesoriere?

17.2. In caso di discordanza, l'ente ha allegato al bilancio d'esercizio una relazione esplicativa delle cause che hanno determinato tale situazione?

18. Il bilancio di esercizio (Stato patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa) è redatto secondo lo schema definito con DM 20/3/2013?

19. La Nota Integrativa (N.I.) è stata integralmente compilata?

19.1. La N.I. contiene i modelli CE e SP per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente?

20. E' stato predisposto il rendiconto finanziario?

20.1 Il rendiconto finanziario è stato redatto secondo lo schema definito dal d. lgs. 118/2011?
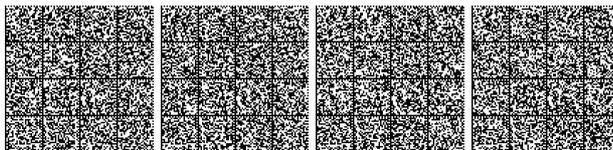
21. E' stata predisposta la relazione sulla gestione?

21.1. La relazione è stata redatta secondo lo schema definito dal d. lgs. 118/2011?

21.2. La relazione sulla gestione contiene il modello di rilevazione LA per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente?

21.3. Contiene un'analisi dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi sanitari, distinti per ciascun livello essenziale di assistenza?

22. Ciascuna voce del piano dei conti dell'azienda è univocamente riconducibile ad una sola voce dei modelli di rilevazione SP o CE?

23. Il bilancio è stato redatto in ossequio agli articoli da 2423 a 2428 del codice civile, fatto salvo quanto diversamente disposto dal d. lgs. 118/2011 e dai relativi provvedimenti attuativi?

24. La Regione/Prov. Aut. ha emanato direttive contabili nei confronti delle aziende?

24.1. Tali direttive sono coerenti con il d. lgs. 118/2011 e i relativi provvedimenti attuativi?

25. Il bilancio preventivo 2013 è stato predisposto in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 25 del d. lgs. 118/2011?

25.1. In caso di risposta negativa indicare i disallineamenti e le relative cause:

26. Il bilancio preventivo 2014 è stato predisposto in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 25 del d. lgs. 118/2011?

26.1. In caso di risposta negativa indicare i disallineamenti e le relative cause:
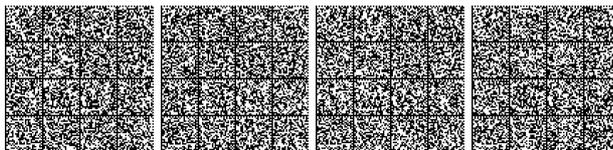
Nota: i quesiti di questa pagina riguardano temi affrontati sotto diversi profili anche nelle pagine 21 e 22.

27. Sono stati adottati i provvedimenti per la riduzione della spesa per l'acquisto di prestazioni da operatori privati accreditati, in misura pari, rispetto al valore consuntivato nel 2011, all'1% nel 2013?

28. Sono stati adottati i provvedimenti per la riduzione della spesa per l'acquisto di prestazioni da operatori privati accreditati, in misura pari, rispetto al valore consuntivato nel 2011, al 2% nel 2014?

29. Le prestazioni erogate dagli operatori privati accreditati nel 2013 hanno rispettato i tetti programmati?

29.1 In caso di risposta negativa elencare sinteticamente le criticità e i motivi ostativi che non hanno permesso il rispetto dei tetti programmati:

29.2 Vi sono in corso contenziosi per prestazioni erogate?

29.3 Indicare l'entità complessiva presunta dei contenziosi in essere al 31 dicembre 2013 (valore in euro):

30. Le strutture private accreditate che operano nel territorio di competenza della ASL erogano prestazioni sanitarie per conto del SSN sulla base di accordi contrattuali preventivamente sottoscritti?

30.1. In caso negativo, è stata disposta la sospensione dell'accreditamento istituzionale, come previsto dall'art. 79, comma 1-quinquies del d. l. 112/2008?

31. L'ente ha verificato l'esistenza di contratti con valori di acquisto di beni e servizi superiori di oltre il 20% ai corrispondenti prezzi di riferimento elaborati dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici art, 15 comma 13 lettera b d.l. 95/2012?

31. 1. In caso positivo, quantificare numero e valore complessivo dei contratti non rispondenti ai prezzi di riferimento dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici:

a. numero complessivo di contratti:

b. valore complessivo dei contratti:

32. Indicare numero e valore complessivo dei contratti rescissi a seguito di negoziazione infruttuosa, come previsto dal d. l. 95/2012:

a. numero complessivo di contratti:

b. valore complessivo dei contratti:

33. L'ente ha conseguito l'obiettivo della riduzione del 10% del valore dei contratti e delle connesse prestazioni di beni e servizi (ad eccezione dei prodotti farmaceutici e dei dispositivi medici; art. 15 comma 13 d.l. 95/2012)?

33.1 Quale criterio è stato adottato per conseguire l'obiettivo? (scegliere tra-rimodulazione prezzo e volumi –riduzione contenuto prestazioni –riduzione dei volumi –imposizione unilaterale taglio dei prezzi pari al 10%- altro specificare)
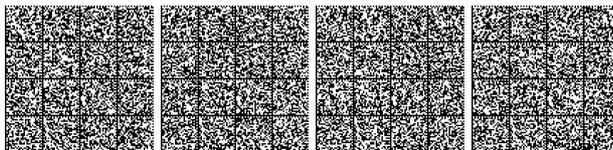
Questionario Enti del SSN - Sezione delle Autonomie

PARTE SECONDA - CONTO ECONOMICO

BILANCIO D'ESERCIZIO 2013 ADOTTATO DAL D.G. DELIBERA (n. e data):

1. I dati di bilancio, indicati nel prospetto di conto economico riportato di seguito:

a) concordano con i dati del quinto modello C.E. inviato al Ministero della salute?

b) concordano con i dati riportati nel modello C.E. allegato alla N.I. cosi come previsto dal d. lgs. 118/2011?

2. Il Collegio ha accertato che il conto economico analitico dell'ultimo esercizio è il seguente:

(importi in euro)

Codice nuovo CE N.S.I.S. (D.M. 15.06.2012)	CONTO ECONOMICO (Descrizione voci nuovo CE N.S.I.S. - D.M. 15.06.2012)	Previsione 2013 (atto n. del)	Bilancio d'esercizio 2013	Scostamento
	A) Valore della produzione			
AA0010	**A.1) Contributi in c/esercizio**	**0**	**0**	**0,00%**
AA0020	***A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale***	***0***	***0***	***0,00%***
AA0030	*A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto*			
AA0040	*A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato*			
AA0050	***A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)***	***0***	***0***	***0,00%***
AA0060	*A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)*	*0*	*0*	*0,00%*
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati			
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA			
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA			
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro			
AA0110	*A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)*	*0*	*0*	*0,00%*
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati			
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro			
AA0140	*A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)*	*0*	*0*	*0,00%*
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati			
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92			
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro			
AA0180	***A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca***	***0***	***0***	***0,00%***
AA0190	*A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente*			
AA0200	*A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata*			
AA0210	*A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca*			
AA0220	*A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca*			
AA0230	***A.1.D) Contributi c/esercizio da privati***			
AA0240	**A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	**0**	**0**	**0,00%**
AA0250	***A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale***			
AA0260	***A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi***			
AA0270	**A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	**0**	**0**	**0,00%**
AA0280	***A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato***			
AA0290	***A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati***			
AA0300	***A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca***			
AA0310	***A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati***			
AA0320	**A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**	**0**	**0**	**0,00%**
AA0330	***A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici***	***0***	***0***	***0,00%***
AA0340	*A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	*0*	*0*	*0,00%*
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero			
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale			
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale			
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F			
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale			
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata			
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali			
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso			
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria			
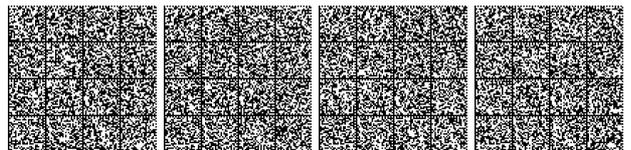
Questionario Enti del SSN - Sezione delle Autonomie

Codice nuovo CE N.S.I.S. (D.M. 15.06.2012)	CONTO ECONOMICO (Descrizione voci nuovo CE N.S.I.S. - D.M. 15.06.2012)	Previsione 2013 (atto n. del)	Bilancio d'esercizio 2013	Scostamento
AA0440	*A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici*			
AA0450	*A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione*	*0*	*0*	*0,00%*
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero			
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali			
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)			
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F			
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione			
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione			
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione			
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione			
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione			
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione			
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC			
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0,00%
AA0580	*A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione*			
AA0590	*A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione*			
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale			
AA0610	***A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)***	***0***	***0***	***0,00%***
AA0620	*A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*			
AA0630	*A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*			
AA0640	*A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*			
AA0650	*A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*			
AA0660	***A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati***			
AA0670	***A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia***	***0***	***0***	***0,00%***
AA0680	*A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera*			
AA0690	*A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica*			
AA0700	*A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica*			
AA0710	*A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)*			
AA0720	*A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*			
AA0730	*A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro*			
AA0740	*A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*			
AA0750	**A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi**	**0**	**0**	**0,00%**
AA0760	***A.5.A) Rimborsi assicurativi***			
AA0770	***A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione***	***0***	***0***	***0,00%***
AA0780	*A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione*			
AA0790	*A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione*			
AA0800	***A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	***0***	***0***	***0,00%***
AA0810	*A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione*			
AA0820	*A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*			
AA0830	*A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*			
AA0840	***A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici***	***0***	***0***	***0,00%***
AA0850	*A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici*			
AA0860	*A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici*			
AA0870	*A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici*			
AA0880	***A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati***	***0***	***0***	***0,00%***
AA0890	*A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back*	*0*	*0*	*0,00%*
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale			
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera			
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back			
AA0930	*A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati*			
AA0940	**A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)**	**0**	**0**	**0,00%**
AA0950	***A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale***			
AA0960	***A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso***			
AA0970	***A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro***			

Questionario Enti del SSN - Sezione delle Autonomie

Codice nuovo CE N.S.I.S. (D.M. 15.06.2012)	CONTO ECONOMICO (Descrizione voci nuovo CE N.S.I.S. - D.M. 15.06.2012)	Previsione 2013 (atto n. del)	Bilancio d'esercizio 2013	Scostamento
AA0980	**A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio**	0	0	0,00%
AA0990	***A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato***			
AA1000	***A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione***			
AA1010	***A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione***			
AA1020	***A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti***			
AA1030	***A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti***			
AA1040	***A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto***			
AA1050	**A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**			
AA1060	**A.9) Altri ricavi e proventi**	0	0	0,00%
AA1070	***A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie***			
AA1080	***A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari***			
AA1090	***A.9.C) Altri proventi diversi***			
AZ9999	**Totale valore della produzione (A)**	0	0	0,00%
	B) Costi della produzione			
BA0010	**B.1) Acquisti di beni**	0	0	0,00%
BA0020	***B.1.A) Acquisti di beni sanitari***	*0*	*0*	*0,00%*
BA0030	*B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*	*0*	*0*	*0,00%*
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale			
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC			
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale			
BA0070	*B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti*	*0*	*0*	*0,00%*
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale			
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale			
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti			
BA0210	*B.1.A.3) Dispositivi medici*	*0*	*0*	*0,00%*
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici			
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi			
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)			
BA0250	*B.1.A.4) Prodotti dietetici*			
BA0260	*B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*			
BA0270	*B.1.A.6) Prodotti chimici*			
BA0280	*B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario*			
BA0290	*B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari*			
BA0300	*B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*			
BA0310	***B.1.B) Acquisti di beni non sanitari***	*0*	*0*	*0,00%*
BA0320	*B.1.B.1) Prodotti alimentari*			
BA0330	*B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere*			
BA0340	*B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti*			
BA0350	*B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria*			
BA0360	*B.1.B.5) Materiale per la manutenzione*			
BA0370	*B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari*			
BA0380	*B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*			
BA0390	**B.2) Acquisti di servizi**	0	0	0,00%
BA0400	***B.2.A) Acquisti servizi sanitari***	*0*	*0*	*0,00%*
BA0410	***B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base***	*0*	*0*	*0,00%*
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	0	0	0,00%
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG			
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS			
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale			
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)			
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale			
BA0490	***B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica***	*0*	*0*	*0,00%*
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione			
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale			
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)			
BA0530	***B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale***	*0*	*0*	*0,00%*
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			

Questionario Enti del SSN - Sezione delle Autonomie

Codice nuovo CE N.S.I.S. (D.M. 15.06.2012)	CONTO ECONOMICO (Descrizione voci nuovo CE N.S.I.S. - D.M. 15.06.2012)	Previsione 2013 (atto n. del)	Bilancio d'esercizio 2013	Scostamento
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)			
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI			
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	0	0	0,00%
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati			
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati			
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private			
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati			
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			
BA0640	***B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa***	***0***	***0***	***0,00%***
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione			
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)			
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)			
BA0700	***B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa***	***0***	***0***	***0,00%***
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)			
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato			
BA0750	***B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica***	***0***	***0***	***0,00%***
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)			
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato			
BA0800	***B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera***	***0***	***0***	***0,00%***
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)			
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	0	0	0,00%
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati			
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati			
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private			
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati			
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			
BA0900	***B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale***	***0***	***0***	***0,00%***
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione			
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)			
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)			
BA0960	***B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F***	***0***	***0***	***0,00%***
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)			
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)			
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)			
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			
BA1030	***B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione***	***0***	***0***	***0,00%***
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)			
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato			
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			
BA1090	***B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario***	***0***	***0***	***0,00%***
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)			

Questionario Enti del SSN - Sezione delle Autonomie

Codice nuovo CE N.S.I.S. (D.M. 15.06.2012)	CONTO ECONOMICO (Descrizione voci nuovo CE N.S.I.S. - D.M. 15.06.2012)	Previsione 2013 (atto n. del)	Bilancio d'esercizio 2013	Scostamento
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato			
BA1140	***B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria***	***0***	***0***	***0,00%***
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)			
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione			
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)			
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)			
BA1200	***B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)***	***0***	***0***	***0,00%***
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera			
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica			
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica			
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)			
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro			
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			
BA1280	***B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari***	***0***	***0***	***0,00%***
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato			
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero			
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92			
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi			
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
BA1350	***B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie***	***0***	***0***	***0,00%***
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici			
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	0	0	0,00%
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000			
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato			
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato			
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria			
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria			
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria			
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0	0	0,00%
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università			
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)			
BA1490	***B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria***	***0***	***0***	***0,00%***
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione			
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)			
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato			
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva			
BA1550	***B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC***			
BA1560	***B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari***	***0***	***0***	***0,00%***
BA1570	***B.2.B.1) Servizi non sanitari***	***0***	***0***	***0,00%***
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia			
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia			
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa			
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento			
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica			
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)			
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti			
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche			
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità			
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze			

Questionario Enti del SSN - Sezione delle Autonomie

Codice nuovo CE N.S.I.S. (D.M. 15.06.2012)	CONTO ECONOMICO (Descrizione voci nuovo CE N.S.I.S. - D.M. 15.06.2012)	Previsione 2013 (atto n. del)	Bilancio d'esercizio 2013	Scostamento
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	0	0	0,00%
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale			
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi			
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	0	0	0,00%
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici			
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato			
BA1750	***B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie***	***0***	***0***	***0,00%***
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici			
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	0	0	0,00%
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato			
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato			
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria			
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria			
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria			
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0	0	0,00%
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università			
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)			
BA1880	***B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)***	***0***	***0***	***0,00%***
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico			
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato			
BA1910	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)**	**0**	**0**	**0,00%**
BA1920	***B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze***			
BA1930	***B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari***			
BA1940	***B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche***			
BA1950	***B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi***			
BA1960	***B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi***			
BA1970	***B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni***			
BA1980	***B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***			
BA1990	**B.4) Godimento di beni di terzi**	**0**	**0**	**0,00%**
BA2000	***B.4.A) Fitti passivi***			
BA2010	***B.4.B) Canoni di noleggio***	***0***	***0***	***0,00%***
BA2020	*B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria*			
BA2030	*B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria*			
BA2040	***B.4.C) Canoni di leasing***	***0***	***0***	***0,00%***
BA2050	*B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria*			
BA2060	*B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria*			
BA2070	***B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***			
BA2080	Totale Costo del personale	0	0	0,00%
BA2090	**B.5) Personale del ruolo sanitario**	**0**	**0**	**0,00%**
BA2100	***B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario***	***0***	***0***	***0,00%***
BA2110	*B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico*	*0*	*0*	*0,00%*
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato			
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato			
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro			
BA2150	*B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico*	*0*	*0*	*0,00%*
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato			
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato			
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro			
BA2190	***B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario***	***0***	***0***	***0,00%***
BA2200	*B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato*			
BA2210	*B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato*			
BA2220	*B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro*			
BA2230	**B.6) Personale del ruolo professionale**	**0**	**0**	**0,00%**
BA2240	***B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale***	***0***	***0***	***0,00%***
BA2250	*B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato*			

Questionario Enti del SSN - Sezione delle Autonomie

Codice nuovo CE N.S.I.S. (D.M. 15.06.2012)	CONTO ECONOMICO (Descrizione voci nuovo CE N.S.I.S. - D.M. 15.06.2012)	Previsione 2013 (atto n. del)	Bilancio d'esercizio 2013	Scostamento
BA2260	*B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato*			
BA2270	*B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro*			
BA2280	***B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale***	*0*	*0*	*0,00%*
BA2290	*B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato*			
BA2300	*B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato*			
BA2310	*B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro*			
BA2320	**B.7) Personale del ruolo tecnico**	0	0	0,00%
BA2330	***B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico***	*0*	*0*	*0,00%*
BA2340	*B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato*			
BA2350	*B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato*			
BA2360	*B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro*			
BA2370	***B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico***	*0*	*0*	*0,00%*
BA2380	*B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato*			
BA2390	*B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato*			
BA2400	*B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro*			
BA2410	**B.8) Personale del ruolo amministrativo**	0	0	0,00%
BA2420	***B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo***	*0*	*0*	*0,00%*
BA2430	*B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato*			
BA2440	*B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato*			
BA2450	*B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro*			
BA2460	***B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo***	*0*	*0*	*0,00%*
BA2470	*B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato*			
BA2480	*B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato*			
BA2490	*B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro*			
BA2500	**B.9) Oneri diversi di gestione**	0	0	0,00%
BA2510	***B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)***			
BA2520	***B.9.B) Perdite su crediti***			
BA2530	***B.9.C) Altri oneri diversi di gestione***	*0*	*0*	*0,00%*
BA2540	*B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale*			
BA2550	*B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione*			
BA2560	Totale Ammortamenti	0	0	0,00%
BA2570	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali**			
BA2580	**B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali**	0	0	0,00%
BA2590	**B.12) Ammortamento dei fabbricati**	0	0	0,00%
BA2600	***B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)***			
BA2610	***B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)***			
BA2620	**B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali**			
BA2630	**B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti**	0	0	0,00%
BA2640	***B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali***			
BA2650	***B.14.B) Svalutazione dei crediti***			
BA2660	**B.15) Variazione delle rimanenze**	0	0	0,00%
BA2670	***B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie***			
BA2680	***B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie***			
BA2690	**B.16) Accantonamenti dell'esercizio**	0	0	0,00%
BA2700	***B.16.A) Accantonamenti per rischi***	*0*	*0*	*0,00%*
BA2710	*B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali*			
BA2720	*B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente*			
BA2730	*B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato*			
BA2740	*B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)*			
BA2750	*B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi*			
BA2760	***B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)***			
BA2770	***B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati***	*0*	*0*	*0,00%*
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato			
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati			
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca			
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati			
BA2820	***B.16.D) Altri accantonamenti***	*0*	*0*	*0,00%*
BA2830	*B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora*			
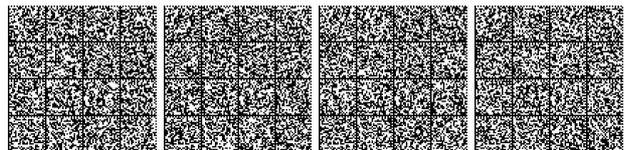
Questionario Enti del SSN - Sezione delle Autonomie

Codice nuovo CE N.S.I.S. (D.M. 15.06.2012)	CONTO ECONOMICO (Descrizione voci nuovo CE N.S.I.S. - D.M. 15.06.2012)	Previsione 2013 (atto n. del)	Bilancio d'esercizio 2013	Scostamento
BA2840	*B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA*			
BA2850	*B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai*			
BA2860	*B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica*			
BA2870	*B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica*			
BA2880	*B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto*			
BA2890	*B.16.D.7) Altri accantonamenti*			
BZ9999	**Totale costi della produzione (B)**	**0**	**0**	**0,00%**
	C) Proventi e oneri finanziari			
CA0010	**C.1) Interessi attivi**	**0**	**0**	**0,00%**
CA0020	***C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica***			
CA0030	***C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari***			
CA0040	***C.1.C) Altri interessi attivi***			
CA0050	**C.2) Altri proventi**	**0**	**0**	**0,00%**
CA0060	***C.2.A) Proventi da partecipazioni***			
CA0070	***C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni***			
CA0080	***C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni***			
CA0090	***C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti***			
CA0100	***C.2.E) Utili su cambi***			
CA0110	**C.3) Interessi passivi**	**0**	**0**	**0,00%**
CA0120	***C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa***			
CA0130	***C.3.B) Interessi passivi su mutui***			
CA0140	***C.3.C) Altri interessi passivi***			
CA0150	**C.4) Altri oneri**	**0**	**0**	**0,00%**
CA0160	***C.4.A) Altri oneri finanziari***			
CA0170	***C.4.B) Perdite su cambi***			
CZ9999	**Totale proventi e oneri finanziari (C)**	**0**	**0**	**0,00%**
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
DA0010	**D.1) Rivalutazioni**			
DA0020	**D.2) Svalutazioni**			
DZ9999	**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)**	**0**	**0**	**0,00%**
	E) Proventi e oneri straordinari			
EA0010	**E.1) Proventi straordinari**	**0**	**0**	**0,00%**
EA0020	***E.1.A) Plusvalenze***			
EA0030	***E.1.B) Altri proventi straordinari***	***0***	***0***	***0,00%***
EA0040	*E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse*			
EA0050	*E.1.B.2) Sopravvenienze attive*	*0*	*0*	*0,00%*
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	0	0	0,00%
EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale			
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale			
EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base			
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica			
EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati			
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi			
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi			
EA0150	*E.1.B.3) Insussistenze attive*	*0*	*0*	*0,00%*
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	0	0	0,00%
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale			
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale			
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base			
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica			
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati			
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi			
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi			
EA0250	*E.1.B.4) Altri proventi straordinari*			
EA0260	**E.2) Oneri straordinari**	**0**	**0**	**0,00%**
EA0270	***E.2.A) Minusvalenze***			
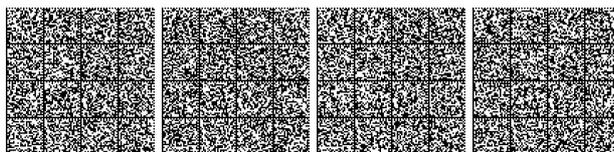
Questionario Enti del SSN - Sezione delle Autonomie

Codice nuovo CE N.S.I.S. (D.M. 15.06.2012)	CONTO ECONOMICO (Descrizione voci nuovo CE N.S.I.S. - D.M. 15.06.2012)	Previsione 2013 (atto n. del)	Bilancio d'esercizio 2013	Scostamento
EA0280	***E.2.B) Altri oneri straordinari***	***0***	***0***	***0,00%***
EA0290	*E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti*			
EA0300	*E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali*			
EA0310	*E.2.B.3) Sopravvenienze passive*	*0*	*0*	*0,00%*
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0,00%
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale			
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	0	0	0,00%
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale			
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0	0	0,00%
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica			
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica			
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto			
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base			
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica			
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati			
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi			
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi			
EA0460	*E.2.B.4) Insussistenze passive*	*0*	*0*	*0,00%*
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	0	0	0,00%
EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale			
EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale			
EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base			
EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica			
EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati			
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi			
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi			
EA0560	*E.2.B.5) Altri oneri straordinari*			
EZ9999	**Totale proventi e oneri straordinari (E)**	**0**	**0**	**0,00%**
XA0000	**Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)**	**0**	**0**	**0,00%**
	Imposte e tasse			
YA0010	**Y.1) IRAP**	**0**	**0**	**0,00%**
YA0020	***Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente***			
YA0030	***Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente***			
YA0040	***Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)***			
YA0050	***Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale***			
YA0060	**Y.2) IRES**	**0**	**0**	**0,00%**
YA0070	***Y.2.A) IRES su attività istituzionale***			
YA0080	***Y.2.B) IRES su attività commerciale***			
YA0090	**Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)**			
YZ9999	**Totale imposte e tasse**	**0**	**0**	**0,00%**
ZZ9999	**RISULTATO DI ESERCIZIO**	**0**	**0**	**0,00%**

DOMANDE SPECIFICHE SUL CONTO ECONOMICO

3. Analisi del valore della produzione

3.1. Contributi in conto esercizio

3.1.1. I contributi in conto esercizio da Regione, a destinazione indistinta e vincolata iscritti nel valore della produzione, corrispondono agli atti di finanziamento della Regione?

In caso di mancato accertamento o di accertamento negativo indicare i motivi:

3.2. Prestazioni sanitarie intramoenia

3.2.1. In riferimento alle prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia, il Collegio sindacale effettua puntuali verifiche sull'esistenza di una adeguata regolamentazione aziendale e sulla sua corretta applicazione?

3.2.1.1.Quali criticità ha riscontrato?

3.2.2. La differenza tra i ricavi per le prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia e il costo per la compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia garantisce la copertura di tutti i costi relativi all'attività a carico dell'Azienda?

3.2.3. I sistemi contabili dell'Ente permettono di individuare i costi imputabili all'attività intramoenia?

3.2.4. Esiste una contabilità separata per l'attività intramoenia?

3.2.5. Indicare per ciascuna macrovoce di costo l'importo imputabile all'attività intramoenia:

	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	VALORE CE AL 31/12/2013	VALORE CE AL 31/12/2012	VARIAZIONI IMPORTO	VARIAZIONE %
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera			0	
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica			0	
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica			0	
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)			0	
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			0	
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro			0	
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			0	
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	0	0	0	
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera			0	
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica			0	
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica			0	
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)			0	
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (A. sanit. pubbliche della Regione)			0	
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro			0	
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			0	
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	0	0	0	
	Indennità di esclusività medica, per la quota imputabile all'attività di libera professione			0	
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)			0	
	costi diretti aziendali			0	
	costi generali aziendali			0	
	Fondo di perequazione			0	
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	0	0	0	

3.2.6. Precisare i criteri utilizzati per la determinazione dei costi imputati alla libera professione:

3.2.7. L'Azienda ha proceduto alla ricognizione straordinaria degli spazi disponibili o che si renderanno disponibili ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b, del d.l. 158/2012?

3.2.7.1 In ipotesi di risultato negativo (spazi non disponibili) la Regione ha autorizzato in via residuale lo svolgimento di tali attività presso studi professionali privati collegati in rete?

3.2.7.2 Quali controlli ha posto in essere l'Azienda sulle modalità di svolgimento di tali attività?
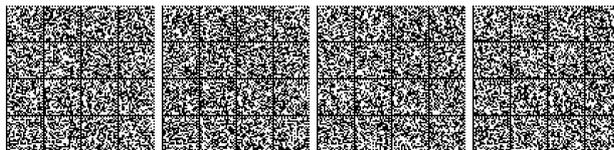
4. Quale è la percentuale di beni e servizi, sul valore complessivo degli acquisti (voci C.E. B.1,B.2.B,B.3), acquisiti tramite procedure centralizzate o coordinate di spesa?

4.1. Indicare quale forma di accentramento degli acquisti è utilizzata per l'acquisto di beni e servizi (Centrale acquisti regionale / Centrale acquisti regionale specializzata per il SSR/ Cooperazione (consorzi/azienda capofila)/ Aree vaste con personalità giuridica/ Aree vaste senza personalità giuridica/ altro):

4.2. In ipotesi di rescissione del contratto e nelle more di espletamento delle gare indette in sede centralizzata o aziendale, l'Azienda ha stipulato nuovi contratti per assicurare la disponibilità dei beni e dei servizi indispensabili per l'attività gestionale ed aziendale?

4.2.1. In caso di risposta affermativa, l'Azienda ha proceduto accedendo a convenzioni quadro anche di altre Regioni o tramite affidamento diretto a condizioni più convenienti in ampliamento di contratto stipulato da altre Aziende sanitarie attraverso gare di appalto o fornitura (art. 15, comma 13, lettera b, ult.per., d.l. 95/2012)?

4.3. L'approvvigionamento dei beni e dei servizi è stato effettuato nel 2012 utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento (art. 1, commi, 449 e 455 della legge n. 296/2006 – finanziaria 2007) o con altre Aziende Sanitarie?

4.3.1. Vi sono stati acquisti di beni e servizi al di fuori delle convenzioni e per importi superiori ai prezzi di riferimento?

4.3.2. In caso di risposta positiva, è stata redatta la "motivata relazione" di cui all'art. 11, comma 4, del d.l. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010?

4.3.2.1 In caso di risposta affermativa, indicare per quali tipologie di beni e servizi, per quali importi e come si è espresso l'organo di controllo e revisione.
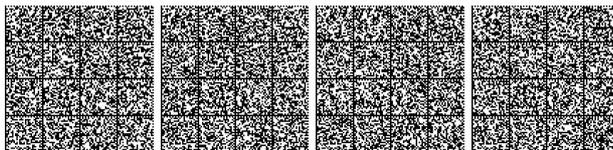
_5._ L'Azienda ha attivato misure di controllo dell'appropriatezza prescrittiva in ambito ospedaliero?

_5.1._ Se SI, il collegio sindacale ritiene adeguate le misure di controllo adottate?

_5.1.1._ In caso di risposta negativa, indicare quali misure e perché non sono ritenute adeguate:

_5.2_ L'Azienda ha attivato misure di controllo dell'appropriatezza prescrittiva in ambito territoriale?

_5.2.1._ Se SI, il collegio sindacale ritiene adeguate le misure di controllo adottate?

_5.2.1.1._ In caso di risposta negativa, indicare quali misure e perché non sono ritenute adeguate:

6. L'Azienda si è dotata di strumenti di analisi e controllo sulla effettività e regolarità delle prestazioni erogate dagli operatori privati accreditati?

6.1 Se SI, specificare quali; se NO, indicare le motivazioni:

6.2 L'Azienda ha effettuato controlli sulla appropriatezza e qualità delle prestazioni erogate dagli operatori privati accreditati?

6.2.1. Se SI, specificare quali; se NO, indicare le motivazioni:

6.3 L'Azienda ha ottemperato al dettato del D.M. 10.12.2009 in materia di controlli sulle prestazioni sanitarie acquistate da privati?

6.3.1. In caso di risposta negativa, specificare i motivi:
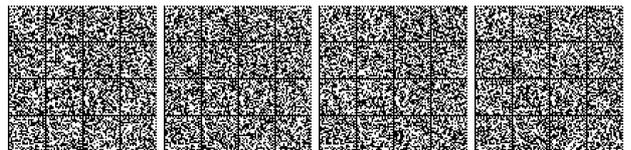
Questionario Enti del SSN - Sezione delle Autonomie

7. L'Azienda ha acquisito beni con contributi in conto capitale da Regione o con forme di finanziamento degli investimenti ad essi assimilate dal d. lgs. 118/2011 (contributi in conto capitale dallo Stato e da altri enti pubblici; lasciti e donazioni vincolati all'acquisto di immobilizzazioni; conferimenti, lasciti e donazioni di immobilizzazioni da parte dello Stato, della Regione, di altri soggetti pubblici o privati)?

7.1 L'ammortamento di beni acquisiti con contributi in conto capitale da Regione o con forme di finanziamento degli investimenti ad essi assimilate dal d. lgs. 118/2011 è stato sterilizzato tramite lo storno a conto economico di quote di tali contributi, commisurate all'ammortamento dei cespiti cui si riferiscono?

7.2 Nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale da Regione o con forme di finanziamento degli investimenti ad essi assimilate:

7.2.1. Laddove si sia prodotta una minusvalenza, la minusvalenza è stata sterilizzata stornando a provento una quota di contributo commisurata alla minusvalenza stessa?

7.2.2. Laddove si sia prodotta una plusvalenza, la plusvalenza è stata direttamente iscritta in una riserva del patrimonio netto, senza influenzare il risultato economico dell'esercizio?

7.2.3. I proventi della dismissione sono stati destinati al finanziamento di nuovi investimenti?

7.2.4. E' stata rispettata la regola per la quale il nuovo acquisto può essere effettuato solo successivamente all'incasso dei proventi della dismissione?

8. L'Azienda ha acquisito beni tramite stipulazione di mutuo?

8.1 Il Collegio ha verificato che non siano stati sterilizzati gli ammortamenti delle immobilizzazioni acquiiste con mutuo?

9. Per i beni la cui acquisizione sia stata finanziata con l'utile d'esercizio, il Collegio ha verificato che gli ammortamenti non siano stati sterilizzati?

10. Per i beni la cui acquisizione sia stata finanziata con contributi in conto esercizio entro il 31/12/2011, il Collegio ha verificato che gli ammortamenti non siano stati sterilizzati (art. 29, lett. b) del d.lgs. 118/2011)?

11. Il sistema informativo aziendale associa a ciascun cespite la relativa fonte di finanziamento, quale base per l'identificazione degli ammortamenti da sterilizzare?

Questionario Enti del SSN - Sezione delle Autonomie

12. Per l'assistenza farmaceutica sono stati attribuiti all'azienda obiettivi da parte della Regione?

12.1. Se SI, sono stati raggiunti?

12.2.L'Azienda ha attivato la distribuzione diretta dei farmaci?

***12.2.1.* Indicare il costo delle seguenti voci, se il dato è disponibile:**

(valori in euro)

a) Spesa farmaceutica ospedaliera	
b) Spesa per la distribuzione diretta	
c) Spesa per la distribuzione per conto	
d) Spesa farmaceutica convenzionata	

***12.2.2.* Se il dato non è disponibile indicare i motivi:**
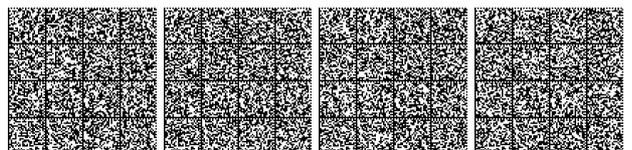
13. Nel costo del personale sono compresi i fondi per la retribuzione di risultato, maturata già nel diritto nel corso del 2013, ma non ancora corrisposta?

13.1. La determinazione delle risorse dei fondi destinati al finanziamento della contrattazione integrativa rispetta gli indirizzi di coordinamento regionale ed i limiti fissati dai CCNL di riferimento?

13.1.1. In particolare:

a) gli oneri relativi alla contrattazione integrativa sono iscritti nel 2013 per complessivi (euro)

b) Il Collegio ha verificato la compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio nell'anno 2013 e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, ai sensi di quanto previsto dall'art.40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001?

Indicare eventuali osservazioni:

13.2. Sono state conteggiate tra le sopravvenienze passive le somme pagate nel 2013 a titolo di arretrato per competenze contrattuali pregresse per un importo pari a (euro)

14. Indicare al 31/12/2013 il costo delle prestazioni di lavoro (comprensivo dei costi accessori e IRAP), anche ai fini del rispetto dell'art 9, comma 28, d.l. 78/2010:

(valori in euro)

TIPOLOGIA	Anno 2009	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Incidenza 2013 su 2009	Incidenza 2013 su 2011	Incidenza 2013 su 2012
Personale dipendente a tempo indeterminato							
Personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa							
Personale con contratti di formazione-lavoro, altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro e lavoro accessorio							
Personale comandato (Costo del personale in comando meno rimborso del personale comandato come voci del conto economico A.3.B.1.1, A.3.B.2.1, A.3.B.3.1, B.2.A.14.4)							
Altre prestazioni di lavoro							
Totale costo prestazioni di lavoro	0	0	0	0			

14.1. Il collegio verifica che i contratti di servizi non vengano utilizzati per eludere le norme relative al contenimento della spesa di personale?

14.2. Evidenziare le criticità rilevate:
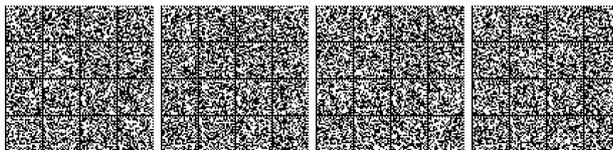
15. Spesa per il personale

15.1 La spesa per il personale (da intendersi come costo di competenza dell'anno) nell'esercizio 2013 ha rispettato il limite previsto dall'art. 2, comma 71, della legge n. 191 del 2009, la cui vigenza è stata prorogata fino al 2015 dall'art. 17, comma 3 del d.l. 98/2011:

N.B.: la tabella va compilata con i dati richiesti anche se la Regione ha dettato disposizioni difformi. In questa ipotesi fornire le precisazioni del caso rispondendo anche alla domanda successiva (15.2).

		Importi (euro)
SPESA PER IL PERSONALE 2004 *		
Al netto di:	Spese per arretrati di anni precedenti al 2004 per rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro	
	Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	
	Spese relative ad assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'art. 12-bis del d.lgs. 502/92 e successive modificazioni	
Totale netto spesa 2004		*0*
1,4% della Spesa		*0*
Dato Spesa 2004 da considerare per il calcolo	(A)	*0*

		Importi (euro)
SPESA PER IL PERSONALE 2013 *		
Al netto di:	Spese per rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenute successivamente al 2004	
	Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	
	Spese relative ad assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'art. 12-bis del d.lgs. 502/92 e successive modificazioni	
Totale netto Spesa 2013	(B)	*0*

Differenza tra la spesa 2013 e la spesa 2004 da considerare per il calcolo	(B)-(A)	0	***Ha rispettato il limite***

* Il dato relativo alla Spesa del personale deve essere considerato al lordo di oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, nonché delle spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione

15.2 in caso di mancato rispetto del limite specificare i motivi:

15.3 L'ente, nell'ambito degli indirizzi fissati dalla Regione, ha dato attuazione all'art. 2, comma 72, della legge n. 191 del 2009:

Lettera a)

Lettera b)

15.3.1 In caso di risposta negativa ad almeno uno dei punti precedenti, specificare i motivi:

16. Oneri straordinari della gestione.

16.1. Nel 2013, tra gli oneri straordinari sono stati rilevati i seguenti valori:

Oneri straordinari	Importi (euro)
1) Cambiamenti di stima rispetto a quelle dei bilanci degli esercizi precedenti:	0
a)	
b)	
2) Cambiamenti di principi contabili rispetto a quelli dei bilanci degli esercizi precedenti:	0
a)	
b)	
3) Correzione di errori nelle poste di bilancio relativi ad esercizi precedenti:	0
a)	
b)	
c)	
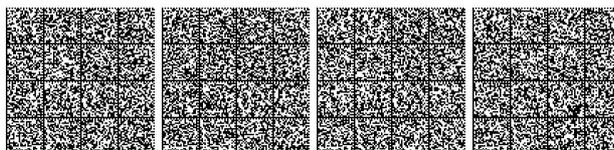
PARTE TERZA - STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA'

BILANCIO D'ESERCIZIO 2013 ADOTTATO DAL D.G. DELIBERA (n. e data):

1. I dati di bilancio, indicati nel prospetto di stato patrimoniale riportato di seguito, concordano con il modello S.P. allegato alla N.I. cosi come previsto dal d. lgs. 118/2011?

1.1. Il Collegio ha accertato che lo Stato Patrimoniale_ Attività_ dell'ultimo esercizio è il seguente:

		(importi in euro)
Codice nuovo SP N.S.I.S. (D.M. 2012)	**STATO PATRIMONIALE (Descrizione voci nuovo CE N.S.I.S. - D.M. 2012 15/06/2012)**	**31.12.2013**
	ATTIVITÀ	**0**
AAZ999	**A) IMMOBILIZZAZIONI**	**0**
AAA000	**A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**	**0**
AAA010	***A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento***	***0***
AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	
AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	
AAA040	***A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo***	***0***
AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	
AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	
AAA070	***A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno***	***0***
AAA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	
AAA090	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	
AAA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	
AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	
AAA120	***A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti***	
AAA130	***A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali***	***0***
AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	
AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	
AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	
AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	
AAA180	A.I.5.e) Pubblicità	
AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	
AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	
AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	
AAA220	***A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali***	***0***
AAA230	A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	
AAA240	A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	

Questionario Enti del SSN - Sezione delle Autonomie

		(importi in euro)
Codice nuovo SP N.S.I.S. (D.M. 2012)	**STATO PATRIMONIALE (Descrizione voci nuovo CE N.S.I.S. - D.M. 2012 15/06/2012)**	**31.12.2013**
AAA250	A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	
AAA260	A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	
AAA270	**A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**	**0**
AAA280	***A.II.1) Terreni***	***0***
AAA290	*A.II.1.a) Terreni disponibili*	
AAA300	*A.II.1.b) Terreni indisponibili*	
AAA310	***A.II.2) Fabbricati***	***0***
AAA320	*A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)*	*0*
AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	
AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	
AAA350	*A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)*	*0*
AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	
AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	
AAA380	***A.II.3) Impianti e macchinari***	***0***
AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	
AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	
AAA410	***A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche***	***0***
AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	
AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	
AAA440	***A.II.5) Mobili e arredi***	***0***
AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	
AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	
AAA470	***A.II.6) Automezzi***	***0***
AAA480	A.II.6.a) Automezzi	
AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	
AAA500	***A.II.7) Oggetti d'arte***	
AAA510	***A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali***	***0***
AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	
AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	
AAA540	***A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti***	
AAA550	***A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali***	***0***
AAA560	A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni	
AAA570	A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati	
AAA580	A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari	
AAA590	A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	
AAA600	A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi	
AAA610	A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi	
AAA620	A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte	
AAA630	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	
AAA640	**A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**	**0**
AAA650	***A.III.1) Crediti finanziari***	***0***
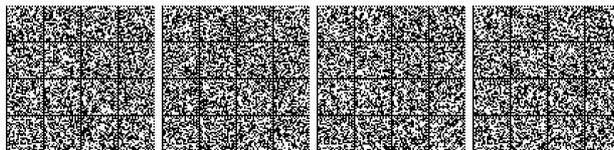
Questionario Enti del SSN - Sezione delle Autonomie

		(importi in euro)
Codice nuovo SP N.S.I.S. (D.M. 2012)	**STATO PATRIMONIALE (Descrizione voci nuovo CE N.S.I.S. - D.M. 2012 15/06/2012)**	**31.12.2013**
AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	
AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	
AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	
AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	
AAA700	***A.III.2) Titoli***	***0***
AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	
AAA720	A.III.2.b) Altri titoli	0
AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	
AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	
AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	
AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi	
ABZ999	**B) ATTIVO CIRCOLANTE**	**0**
ABA000	**B.I) RIMANENZE**	**0**
ABA010	***B.I.1) Rimanenze beni sanitari***	***0***
ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	
ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	
ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	
ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	
ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	
ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	
ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	
ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	
ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	
ABA110	***B.I.2) Rimanenze beni non sanitari***	***0***
ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	
ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	
ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	
ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	
ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	
ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	
ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	
ABA190	**B.II) CREDITI**	**0**
ABA200	***B.II.1) Crediti v/Stato***	***0***
ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	
ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	
ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	
ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	
ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	
ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	
ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	
ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	

Questionario Enti del SSN - Sezione delle Autonomie

		(importi in euro)
Codice nuovo SP N.S.I.S. (D.M. 2012)	**STATO PATRIMONIALE (Descrizione voci nuovo CE N.S.I.S. - D.M. 2012 15/06/2012)**	**31.12.2013**
ABA290	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	0
ABA300	B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	
ABA310	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	
ABA320	B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	
ABA330	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	
ABA340	B.II.1.l) Crediti v/prefetture	
ABA350	***B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma***	***0***
ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	0
ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	
ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	
ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	
ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	
ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	
ABA420	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	
ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	
ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	
ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	
ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	
ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	0
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	
ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	
ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	
ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	
ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	
ABA530	***B.II.3) Crediti v/Comuni***	
ABA540	***B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche***	***0***
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	
ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	
ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	
ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	
ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	
ABA610	***B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione***	***0***
ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	
ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	
ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	
ABA650	***B.II.6) Crediti v/Erario***	

Questionario Enti del SSN - Sezione delle Autonomie

		(importi in euro)
Codice nuovo SP N.S.I.S. (D.M. 2012)	**STATO PATRIMONIALE (Descrizione voci nuovo CE N.S.I.S. - D.M. 2012 15/06/2012)**	**31.12.2013**
ABA660	***B.II.7) Crediti v/altri***	***0***
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	
ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	
ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	
ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	
ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	
ABA720	**B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI**	**0**
ABA730	***B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni***	
ABA740	***B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni***	
ABA750	**B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE**	**0**
ABA760	***B.IV.1) Cassa***	
ABA770	***B.IV.2) Istituto Tesoriere***	
ABA780	***B.IV.3) Tesoreria Unica***	
ABA790	***B.IV.4) Conto corrente postale***	
ACZ999	**C) RATEI E RISCONTI ATTIVI**	**0**
ACA000	**C.I) RATEI ATTIVI**	**0**
ACA010	***C.I.1) Ratei attivi***	
ACA020	***C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	
ACA030	**C.II) RISCONTI ATTIVI**	**0**
ACA040	***C.II.1) Risconti attivi***	
ACA050	***C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	
ADZ999	**D) CONTI D'ORDINE**	**0**
ADA000	**D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE**	
ADA010	**D.II) DEPOSITI CAUZIONALI**	
ADA020	**D.III) BENI IN COMODATO**	
ADA030	**D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE**	
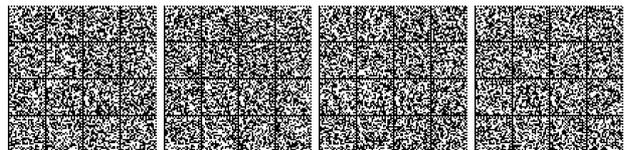
Questionario Enti del SSN - Sezione delle Autonomie

PARTE TERZA - STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA'

BILANCIO D'ESERCIZIO 2012 ADOTTATO DAL D.G. DELIBERA (n. e data):

1.2. Il Collegio ha accertato che lo Stato Patrimoniale_ Passività_ dell'ultimo esercizio è il seguente:

		(importi in euro)
Codice nuovo SP N. S.I.S. (D.M. 2012)	**STATO PATRIMONIALE (Descrizione voci nuovo CE N.S.I.S. - D.M. 2012)**	**31.12.2013**
	PASSIVO	**0**
PAZ999	**A) PATRIMONIO NETTO**	**0**
PAA000	**A.I) FONDO DI DOTAZIONE**	
PAA010	**A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI**	**0**
PAA020	***A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione***	
PAA030	***A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti***	***0***
PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	
PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	
PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	
PAA070	***A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti***	
PAA080	***A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti***	
PAA090	***A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio***	
PAA100	**A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI**	
PAA110	**A.IV) ALTRE RISERVE**	**0**
PAA120	***A.IV.1) Riserve da rivalutazioni***	
PAA130	***A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire***	
PAA140	***A.IV.3) Contributi da reinvestire***	
PAA150	***A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti***	
PAA160	***A.IV.5) Riserve diverse***	
PAA170	**A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE**	**0**
PAA180	***A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005***	
PAA190	***A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti***	
PAA200	***A.V.3) Altro***	
PAA210	**A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO**	
PAA220	**A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO**	
PBZ999	**B) FONDI PER RISCHI E ONERI**	**0**
PBA000	**B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE**	
PBA010	**B.II) FONDI PER RISCHI**	**0**
PBA020	***B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali***	
PBA030	***B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente***	
PBA040	***B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato***	
PBA050	***B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)***	
PBA060	***B.II.5) Altri fondi rischi***	
PBA070	**B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE**	**0**

Questionario Enti del SSN - Sezione delle Autonomie

Codice nuovo SP N. S.I.S. (D.M. 2012)	STATO PATRIMONIALE (Descrizione voci nuovo CE N.S.I.S. - D.M. 2012)	31.12.2013 (importi in euro)
PBA080	***B.III.1) FSR indistinto da distribuire***	
PBA090	***B.III.2) FSR vincolato da distribuire***	
PBA100	***B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi***	
PBA110	***B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA***	
PBA120	***B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA***	
PBA130	***B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca***	
PBA140	***B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti***	
PBA150	**B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI**	**0**
PBA160	***B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato***	
PBA170	***B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)***	
PBA180	***B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca***	
PBA190	***B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati***	
PBA200	**B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE**	**0**
PBA210	***B.V.1) Fondi integrativi pensione***	
PBA220	***B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali***	***0***
PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	
PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	
PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	
PBA260	**B.V.3) Altri fondi per oneri e spese**	
PCZ999	**C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO**	**0**
PCA000	**C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI**	
PCA010	**C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI**	
PDZ999	**D) DEBITI**	**0**
PDA000	**D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI**	
PDA010	**D.II) DEBITI V/STATO**	**0**
PDA020	***D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale***	
PDA030	***D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale***	
PDA040	***D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato***	
PDA050	***D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca***	
PDA060	***D.II.5) Altri debiti v/Stato***	
PDA070	**D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA**	**0**
PDA080	***D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti***	
PDA090	***D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale***	
PDA100	***D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale***	
PDA110	***D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma***	
PDA120	***D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma***	
PDA130	**D.IV) DEBITI V/COMUNI**	
PDA140	**D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE**	**0**
PDA150	***D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	***0***
PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	

Questionario Enti del SSN - Sezione delle Autonomie

		(importi in euro)
Codice nuovo SP N. S.I.S. (D.M. 2012)	**STATO PATRIMONIALE (Descrizione voci nuovo CE N.S.I.S. - D.M. 2012)**	**31.12.2013**
PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	
PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	
PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	
PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	
PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	
PDA220	***D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione***	
PDA230	***D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto***	
PDA240	**D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE**	**0**
PDA250	***D.VI.1) Debiti v/enti regionali***	
PDA260	***D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali***	
PDA270	***D.VI.3) Debiti v/altre partecipate***	
PDA280	**D.VII) DEBITI V/FORNITORI**	**0**
PDA290	***D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie***	
PDA300	***D.VII.2) Debiti verso altri fornitori***	
PDA310	**D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE**	
PDA320	**D.IX) DEBITI TRIBUTARI**	
PDA330	**D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE**	
PDA340	**D.XI) DEBITI V/ALTRI**	**0**
PDA350	***D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori***	
PDA360	***D.XI.2) Debiti v/dipendenti***	
PDA370	***D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie***	
PDA380	***D.XI.4) Altri debiti diversi***	
PEZ999	**E) RATEI E RISCONTI PASSIVI**	**0**
PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	0
PEA010	***E.I.1) Ratei passivi***	
PEA020	***E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	
PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	0
PEA040	***E.II.1) Risconti passivi***	
PEA050	***E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	
PFZ999	**F) CONTI D'ORDINE**	**0**
PFA000	**F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE**	
PFA010	**F.II) DEPOSITI CAUZIONALI**	
PFA020	**F.III) BENI IN COMODATO**	
PFA030	**F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE**	

DOMANDE SPECIFICHE SULLO STATO PATRIMONIALE

2. Il Collegio ha accertato che lo Stato Patrimoniale riclassificato dell'ultimo esercizio è il seguente:

Stato patrimoniale riclassificato

ATTIVO	dati in euro	PASSIVO	dati in euro
Attivo fisso netto	**0**	**Patrimonio netto**	**0**
Immobilizzazioni:	**0**	**Fondo di dotazione**	**0**
immateriali nette	**0**	finanziamenti per investimenti	**0**
materiali nette	**0**	riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	**0**
titoli e partecipazioni a m/l termine		altre riserve	**0**
crediti a m/l termine		contributi per ripiano perdite	**0**
Attivo a breve	**0**	utili (perdite) portati a nuovo	**0**
Rimanenze	**0**	utile (perdita) d'esercizio	**0**
crediti a breve termine		**Passività a medio - lungo termine**	**0**
titoli e partecipazioni a breve termine		Debiti (scadenti oltre i 12 mesi)	
Disponibilità liquide	**0**	TFR	**0**
Ratei e risconti attivi	**0**	Fondi rischi e oneri (a m/l termine)	
		Passività a breve termine	**0**
<u>Totale Attivo</u>	**<u>0</u>**	Debiti (scadenti entro i 12 mesi)	
		Fondi rischi e oneri (a breve termine)	
		Ratei e risconti passivi	**0**
		<u>Totale Passivo</u>	**<u>0</u>**
Cella di controllo totale attivo	Dato corrispondente con il dato indicato nello SP (pagg.29-33)	Cella di controllo totale passivo	Dato corrispondente con il dato indicato nello SP (pagg.34-36)

DOMANDE SPECIFICHE SULLO STATO PATRIMONIALE

3. Si è proceduto al ricalcolo degli ammortamenti pregressi secondo quanto stabilito dalla circolare MEF-MdS del 25/03/2013?

3.1. Se SI, specificare l'impatto sul risultato dell'esercizio in cui il ricalcolo è stato effettuato; l'impatto su utile e perdite portati a nuovo; l'impatto su altre voci di patrimonio netto:

3.2. Dell'operazione si è data adeguata notizia in nota integrativa nell'esercizio in cui il ricalcolo è stato effettuato?

3.3. I crediti per contributi in conto capitale dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti pubblici sono supportati da apposito provvedimento di assegnazione?

3.4. Il costo delle rimanenze di beni fungibili è calcolato con il metodo della media ponderata?

3.5. Nella valutazione delle rimanenze si è tenuto conto anche di eventuali scorte di reparto e di scorte di proprietà dell'azienda ma fisicamente ubicate presso terzi (per esempio nell'ambito della distribuzione per nome e per conto)?

3.6. Le immobilizzazioni, eccezion fatta per quelle acquistate a partire dall'esercizio 2012 utilizzando contributi in conto esercizio, sono state ammortizzate sulla base dei coefficienti previsti dall'allegato 3 al d. lgs. 118/2011?

3.6.1. Se no, motivare, distinguendo tra (I) utilizzo di aliquote più elevate a seguito di autorizzazione regionale e (II) altre motivazioni:

3.6.2. Le immobilizzazioni acquistate nell'esercizio 2013 utilizzando contributi in conto esercizio:

a. sono state ammortizzate al 40%;

b. sono state ammortizzate sulla base dei coefficienti previsti dall'allegato 3 al d. lgs. 118/2011, provvedendo nel contempo a stornare dal conto esercizio al conto capitale una quota pari al 40% del contributo utilizzato;

c. altro;

Se Altro, spedificare di seguito:

3.7. Nel 2013 sono stati dichiarati fuori uso ed eliminati dalle immobilizzazioni beni per il seguente importo - indicare l'importo al netto del fondo ammortamento - (euro):

	2013
Beni dichiarati fuori uso ed eliminati	

3.8. L'azienda ha accertato almeno a campione l'esistenza fisica dei principali beni materiali:

4. Organismi partecipati.

4.1. Informazioni sugli organismi partecipati al 31/12/2013.

Codice Fiscale dell'organismo partecipato	Denominazione	Forma giuridica *(scegliere dal menù a tendina nelle singole celle)*	Organismo a partecipazione totalmente pubblica o mista *(scegliere dal menù a tendina nelle singole celle)*	Settore di attività *(scegliere dal menù a tendina nelle singole celle)*	Principali servizi	Importo della partecipazione in società di capitale o della quota di fondo di dotazione o contributo annuale in altri organismi (valori in euro)	Quota di partecipazione %	Patrimonio netto dell'organismo partecipato (valori in euro)	Risultato d'esercizio o risultato di amministrazione (valori in euro)	Perdite registrate per tre o più esercizi, ovvero utilizzo di riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. (si/no)	Criterio di valutazione utilizzato (costo o partimonio netto)

4.2. Informazioni sui trasferimenti dell' Ente a favore degli organismi partecipati:

Codice Fiscale dell'organismo partecipato	Per contratti di servizio	Per trasferimenti in conto esercizio	Per trasferimenti in conto capitale	Per coperture disavanzi	Per acquisizione di capitale	Per aumenti di capitale non per perdite	Per aumenti di capitale per perdite	Altro (specificare ....)
0								
0								
0								
0								
0								
0								
0								
0								
0								
0								
0								
0								
0								

5. Indicare le voci che compongono i crediti iscritti dall'Azienda verso la Regione o Provincia autonoma e verso Aziende sanitarie pubbliche al 31/12/2013:

Crediti v/Regione o Provincia autonoma per spesa corrente				
Anno	**Valore nominale (euro)**	**Fondo Svalutazione**	**cella di controllo B.II.2.a)**	*Il totale al 31.12 deve corrispondere all'importo della cella di controllo
totale al 31.12.2013	0	0	0	**DATO CORRETTO**
di cui relativi all'anno:				
- 2009 e precedenti				
-2010				
-2011				
-2012				
-2013				

Crediti v/Regione o Provincia autonoma per versamenti a patrimonio netto				
Anno	**Valore nominale (euro)**	**Fondo Svalutazione**	**cella di controllo B.II.2.b)**	*Il totale al 31.12 deve corrispondere all'importo della cella di controllo
totale al 31.12.2013	0	0	0	**DATO CORRETTO**
di cui relativi all'anno:				
- 2009 e precedenti				
-2010				
-2011				
-2012				
-2013				

Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche				
	Valore nominale (euro)	**Fondo Svalutazione**	**cella di controllo B.II.4)**	*Il totale al 31.12 deve corrispondere all'importo della cella di controllo
totale al 31.12.2013	0	0	0	**DATO CORRETTO**
di cui relativi all'anno:				
- 2009 e precedenti				
-2010				
-2011				
-2012				
-2013				

5.1. Il fondo svalutazione crediti è stato calcolato sulla base del seguente criterio:
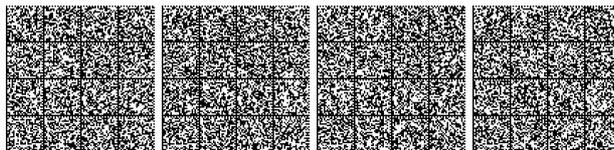
Questionario Enti del SSN - Sezione delle Autonomie

6. Indicare per le perdite iscritte in bilancio, i dati di seguito richiesti in riferimento ai relativi anni:

Anno	PERDITA DI ESERCIZIO	entità di eventuali ripiani perdite assegnati	quota incassata delle entità di eventuali ripiani perdite assegnati	modalità di copertura *(in caso di intervento della Regione, indicare anche gli estremi del provvedimento)*	utile o perdita corrispondente al ricalcolo degli ammortamenti	utili portati a nuovo o perdita non ancora coperta al 31/12/2013	cella di controllo voci A.V), A.VI) e a VII)	
2013								
2012								
2011								
2010								
2009 e prec.								
Totale perdite non ancora coperte al 31/12/2013 (l'importo deve corrispondere alla somma delle voci AV), A.VI) e A VII) dello Stato Patrimoniale)						0	0	DATO CORRETTO

6.1. Il Collegio ha accertato che i contributi per ripiano perdite corrispondono alle deliberazioni regionali?

In caso di mancato accertamento o accertamento negativo indicare i motivi:

7. L'eventuale utile d'esercizio 2013 è stato (inserire ammontare in euro):

- **(I) portato a compensazione delle perdite portate a nuovo**
- **(II) accantonato a riserva al fine di finanziare nuovi investimenti**
- **(III) accantonato a riserva senza una esplicita finalizzazione**
- **(IV) altro**

specificare:

8 Fondi rischi ed oneri

8.1. Indicare per i fondi rischi ed oneri (B.I, B.II e B.III dello S.P.) i dati di seguito richiesti:

Tipologia di fondi rischi e oneri	consistenza iniziale	accantonamento dell'esercizio	riclassificazione dell'esercizio	utilizzo	valore finale al 31/12/2013	
Fondi per imposte anche differite					0	
fondi per rischi					0	
fondi da distribuire					0	
quote inutilizzate contributi					0	
altri fondi per oneri e spese					0	
totale fondi rischi e oneri	0	0	0	0	0	Dato Corretto

8.2. Il Collegio sindacale ha attestato nella propria relazione l'avvenuto rispetto degli adempimenti necessari per procedere all'iscrizione dei fondi rischi e oneri e al relativo utilizzo, avendo riguardo alla normativa vigente e ai corretti principi contabili, nonché alle procedure amministrativo-contabili in essere nell'azienda?

Osservazioni:

8.3. Le passività potenziali possibili sono state indicate in nota integrativa?

8.4. Le quote inutilizzate di contributi vincolati di parte corrente, nelle fattispecie indicate dal modello CE (voce B.16.C e relative sottovoci), sono state accantonate negli appositi fondi spese?

8.5. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?

8.6. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?

8.7. Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili, da cui potrebbero scaturire perdite significative?
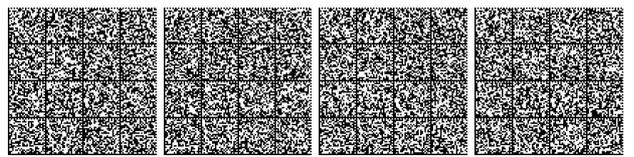
9. Debiti

9.1. Indicare la composizione dei debiti iscritti dall'Azienda verso la Regione o Provincia autonoma e verso le altre aziende

Debiti v/Regione o Provincia autonoma - D.III)			
Anno	**Importo (euro)**	**cella di controllo D.III)**	*Il totale al 31.12 deve corrispondere all'importo della cella di controllo
totale al 31.12.2013	0	0	**DATO CORRETTO**
di cui relativi all'anno:			
- 2009 e precedenti			
-2010			
-2011			
-2012			
-2013			

DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE - D.V)			
Anno	**Importo (euro)**	**cella di controllo D.V)**	*Il totale al 31.12 deve corrispondere all'importo della cella di controllo
totale al 31.12.2013	0	0	**DATO CORRETTO**
di cui relativi all'anno:			
- 2009 e precedenti			
-2010			
-2011			
-2012			
-2013			

***10.* Debiti v/fornitori.**
Il Collegio ha accertato che:

Debito al 31/12	Debiti verso fornitori (totale) (c=a+b)	Debiti verso fornitori non ancora scaduti (debiti non ancora soggetti a pagamento in quanto il termine di dilazione previsto in fattura non è spirato) (a)	Debiti verso fornitori scaduti (debiti soggetti a pagamento) (b)	Giorni medi tra il ricevimento ed il pagamento della fattura	
2013	0				Dato Corretto
2012	0				
2011	0				

10.1. precisare la metodologia utilizzata per il calcolo dei giorni medi di pagamento

10.2. Il Collegio descriva quali iniziative (anche a livello regionale) sono state intraprese per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute e per far fronte al debito pregresso:

10.3. Gli interessi passivi per ritardato pagamento ai fornitori hanno subito la seguente evoluzione: (specificare se gli interessi passivi derivano da pagamenti diretti o da *"factoring"* regionale)

Importo iscritto nel conto economico a qualsiasi titolo (interessi passivi, accantonamenti per interessi di mora, sopravvenienze ecc.)		
Esercizio	da *factoring* regionale	diretti
2013		
2012		
2011		

10.4. Alla chiusura dell'esercizio è stato iscritto nello stato patrimoniale un fondo per interessi moratori e per oneri di ritardato pagamento, di (euro)

sulla base dei seguenti criteri:

Questionario Enti del SSN - Sezione delle Autonomie

ATTESTAZIONI FINALI

La presente relazione è stata approvata all'unanimità?

In caso di dissenso, si indichino le principali ragioni

Si attesta che le informazioni contenute nella presente relazione sono state desunte dagli atti e dalle evidenze contabili

lì,

Il Collegio sindacale

Questionario Enti del SSN - Sezione delle Autonomie

ATTESTAZIONI FINALI

Si attesta che le informazioni contenute nella presente relazione sono state desunte dagli atti e dalle evidenze contabili della Gestione Sanitaria Accentrata

lì,

Il Terzo Certificatore

14A03848

UNIVERSITÀ DI FOGGIA

DECRETO RETTORALE 9 maggio 2014.

Modifica dello Statuto.

IL RETTORE

Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto lo Statuto di Ateneo;

Viste le deliberazioni del Senato Accademico del 18 dicembre 2013 e del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2013, con le quali, all'esito dello specifico *iter* previsto dalla normativa vigente, è stata approvata la revisione dello Statuto dell'Università degli studi di Foggia;

Vista la nota rettorale prot. n. 2744-I/3 del 29 gennaio 2014, concernente la trasmissione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca della documentazione inerente alla suddetta revisione statutaria per il controllo di cui all'art. 6 della citata legge n. 168/1989;

Atteso che la trasmissione dei suddetti documenti è stata effettuata a mezzo posta elettronica e a mezzo posta ordinaria in data 30 gennaio 2014;

Atteso, altresì, che la documentazione in parola è stata ricevuta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca lo stesso giorno 30 gennaio 2014, per quanto attiene alla trasmissione a mezzo posta elettronica, e il giorno 5 febbraio 2014, per quanto attiene alla trasmissione a mezzo posta ordinaria;

Considerato che, decorso il termine perentorio di 60 giorni per l'espletamento del controllo previsto dal detto art. 6 della legge n. 168/1989, non sono pervenuti rilievi al riguardo da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Sentito il Direttore Generale,

Decreta

di emanare la revisione dei sotto riportati articoli dello Statuto dell'Università degli studi di Foggia, secondo i seguenti testi:

modifica dell'art. 11, comma 2, lettera *n)*:

Art. 11.

Competenze del Rettore

(*Omissis*).

2. In particolare, al Rettore spetta:

(*omissis*);

n) designare il Pro-Rettore vicario, scegliendolo fra i professori ordinari di ruolo. Il Pro-Rettore vicario sostituisce il Rettore in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento ed esercita le funzioni delegategli con decreto rettorale. Ferme restando le sue responsabilità di iniziativa e di coordinamento, nell'esercizio delle sue funzioni, il Rettore può avvalersi anche di altro Pro-Rettore, da lui prescelto tra i professori ordinari di ruolo e nominato con decreto che ne precisi le deleghe.

modifica dell'art. 12, comma 2, lettera *a)* e lettera *b)*:

Art. 12.

Elezione del Rettore

2. L'elettorato attivo compete:

(*Omissis*).

a) con voto pieno, ai professori di ruolo, ai ricercatori, ai componenti del consiglio degli studenti e a due rappresentanti degli studenti per ciascuna struttura dipartimentale dell'Ateneo, che non risultino essere componenti del consiglio degli studenti, individuati, al proprio interno, da tutti gli studenti facenti parte dello specifico consiglio di dipartimento;

b) con voto pesato, ai tecnici-amministrativi in servizio a tempo indeterminato. Ai voti espressi dal personale tecnico-amministrativo sarà assegnato un peso pari al 20% del numero dei professori e dei ricercatori votanti nella specifica procedura elettorale.

modifica dell'art. 14, comma 2, lettera *p)*:

Art. 14.

Competenze del senato accademico

2. In particolare, il senato accademico, quanto alle proposte e ai pareri:

(*omissis*);

p) esprime parere sul regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e sui regolamenti in materia di gestione del personale;

modifica dell'art. 14, comma 3, lettera *c)*:

Art. 14.

Competenze del senato accademico

(*Omissis*).

3. Il senato accademico, nello svolgimento delle funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le strutture interdipartimentali eventualmente costituite, nel rispetto della programmazione finanziaria e del personale, annuale e triennale, in particolare:

(*omissis*);

c) determinai criteri generali e formula proposte motivate, tenendo conto dei risultati della valutazione, al consiglio di amministrazione per l'attribuzione degli assegni di ricerca ai dipartimenti e/o ai settori scientifico-disciplinari, nonché per la ripartizione delle borse per i dottorati di ricerca, nel rispetto della quantificazione globale stabilita dal consiglio di amministrazione;

modifica dell'art. 15.

Art. 15.

Composizione e funzionamento del senato accademico

1. I componenti del senato accademico sono scelti su base elettiva, ad eccezione del Rettore che è membro di diritto, salvo quanto previsto al successivo comma 2, lettera *b)*, ultimo periodo.

2. Il senato accademico è composto dai seguenti ventiquattro membri, con voto deliberativo:

a) il Rettore, che lo presiede;

b) cinque direttori di dipartimento, in rappresentanza di ciascuna delle aree didattico-scientifico-culturali definite dal senato accademico secondo quanto previsto al comma 4, lettera *d)*, dell'art. 14) del presente statuto, eletti, al proprio interno, dal corpo elettorale formato da tutti i direttori dei dipartimenti dell'Università degli studi di Foggia. Qualora nell'ambito di un'area didattico-scientifico-culturale risulti inquadrato un unico dipartimento, le relativa procedura elettorale non trova svolgimento e il direttore di tale struttura dipartimentale entra di diritto a far parte del senato accademico in rappresentanza dell'area;

c) cinque professori ordinari o associati di ruolo, in rappresentanza di ciascuna delle aree didattico-scientifico-culturali definite dal senato accademico secondo quanto previsto al comma 4, lettera *d)*, dell'art. 14) del presente statuto. In relazione a ogni singola area didattico-scientifico-culturale, viene svolta la procedura per l'individuazione del suo rappresentante, eletto, al proprio interno, dal corpo elettorale formato da tutti i professori ordinari e associati di ruolo dell'Università degli studi di Foggia inquadrati nell'area medesima;

d) cinque ricercatori a tempo indeterminato in rappresentanza di ciascuna delle aree didattico-scientifico-culturali definite dal senato accademico secondo quanto previsto al comma 4, lettera *d)*, dell'art. 14) del presente statuto. In relazione a ogni singola area didattico-scientifico-culturale, viene svolta la procedura per l'individuazione del suo rappresentante, eletto, al proprio interno, dal corpo elettorale formato da tutti i ricercatori dell'Università degli studi di Foggia inquadrati nell'area medesima;

e) cinque studenti, in rappresentanza di ciascuna delle aree didattico-scientifico-culturali definite dal senato accademico secondo quanto previsto al comma 4, lettera *d)*, dell'art. 14) del presente statuto. In relazione a ogni singola area didattico-scientifico-culturale, viene svolta la procedura per l'individuazione del suo rappresentante, eletto tra gli iscritti all'Università degli studi di Foggia, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea e laurea magistrale facenti capo ai dipartimenti inquadrati nell'area medesima e tra i dottorandi di ricerca che, all'atto dell'iscrizione al primo anno, hanno optato per l'afferenza a tali ultimi dipartimenti. Nell'ambito della specifica procedura, il corpo elettorale è composto da tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale facenti capo ai dipartimenti dell'Università degli studi di Foggia inquadrati nell'area medesima e dai dottorandi di ricerca che, all'atto dell'iscrizione al primo anno, hanno optato per l'afferenza a tali ultimi dipartimenti;

f) tre tecnici amministrativi, in servizio a tempo indeterminato, eletti, al proprio interno, dal corpo elettorale formato da tutti i tecnici amministrativi, in servizio a tempo indeterminato presso l'Università degli studi di Foggia.

3. Alle riunioni del senato accademico partecipano, con voto consultivo:

a) il Pro-Rettore vicario, il quale, in assenza del Rettore, presiede il senato accademico ed esprime voto deliberativo, nonché l'altro Pro-Rettore, ove nominato;

b) il presidente del nucleo di valutazione di ateneo o un suo delegato componente del nucleo;

c) il direttore generale, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante: in caso di assenza, esercita le sue funzioni il vicario del direttore;

d) nel caso di articolazione in più dipartimenti di un'area didattico-scientifico-culturale, di cui all'art. 46 dello statuto, l'altro direttore non eletto.

4. Il senato accademico è convocato, di norma, almeno una volta al mese e, in via straordinaria, ogni volta che il Rettore lo ritenga opportuno. È convocato, altresì, su richiesta motivata di un terzo dei suoi componenti.

5. Ciascun direttore di dipartimento componente di diritto del senato accademico ha la facoltà, in caso di assenza giustificata, di delegare un professore di ruolo, incardinato nello stesso dipartimento, a prendere parte all'assemblea. Il sostituto fruisce delle medesime prerogative ed è assoggettato agli stessi doveri del delegante. Le ulteriori modalità di funzionamento del senato accademico sono stabilite dal regolamento generale di ateneo.

modifica dell'art. 17, comma 2, lettera *j)*:

Art. 17.

Competenze del consiglio di amministrazione

(*Omissis*).

2. In particolare, il consiglio di amministrazione approva, previa proposta o parere del senato accademico, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 2, dello statuto:

(*omissis*);

j) l'attribuzione degli assegni di ricerca ai dipartimenti e/o ai settori scientifico-disciplinari, nonché la ripartizione delle borse per i dottorati di ricerca, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal senato accademico e su proposta motivata di quest'ultimo organo;

modifica dell'art. 17, comma 5:

Art. 17.

Competenze del consiglio di amministrazione

(*Omissis*).

5. Il consiglio di amministrazione, quanto al potere normativo:

(*omissis*).

a) approva il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 10 dello statuto;

b) approva tutti i restanti regolamenti in materia di gestione finanziaria e patrimoniale e di autofinanziamento;

c) approva, previo parere del senato accademico, i regolamenti in materia di gestione del personale.

modifica dell'art. 18, commi 1, lettere *b)* e *c)*, e 2:

Art. 18.

Composizione e funzionamento del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto dai seguenti dieci membri, con voto deliberativo:

a) il Rettore, che lo presiede;

b) cinque professori di ruolo o ricercatori a tempo indeterminato dell'Università degli studi di Foggia, in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifico-culturale, in rappresentanza di ciascuna delle aree didattico-scientifico-culturali definite dal senato accademico secondo quanto previsto al comma 4, lettera *d)*, dell'art. 14) del presente statuto. In relazione a ogni singola area didattico scientifico-culturale, viene svolta la procedura per l'individuazione del suo rappresentante. Tale procedura è attivata con l'emanazione di un avviso pubblico per la presentazione delle candidature. Scaduto il termine stabilito nell'avviso pubblico, il senato accademico, in una composizione che non prevede la presenza del Rettore, il quale è sostituito nel ruolo di presidente, senza diritto di voto, dal Pro-Rettore vicario, sulla base dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, verifica e ammette le candidature di professori o ricercatori afferenti alla specifica area didattico-scientifico-culturale e ne seleziona, con apposita delibera, due. Qualora i candidati, e seguito della preliminare verifica, non siano almeno due, si provvede ad acquisire ulteriori candidature. Le due candidature selezionate dal senato accademico vengono sottoposte all'esame del Rettore, che, con decreto, procede, tra queste, alla scelta del rappresentante dell'area didattico-scientifico-culturale. La selezione spettante al senato accademico e la successiva scelta di competenza del Rettore devono, per quanto possibile, garantire, in rapporto al complesso delle nomine di cui alla presente lettera, il rispetto del principio delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici, nonché il rispetto dell'equilibrio, nella rappresentanza, tra le diverse categorie di docenza;

c) due membri, non appartenenti ai ruoli dell'Università degli studi di Foggia a decorrere dai tre anni precedenti alla nomina e per tutta la durata dell'incarico, in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifico-culturale. La procedura per la loro individuazione è attivata con l'emanazione di un avviso pubblico per la presentazione delle candidature. Scaduto il termine stabilito nell'avviso pubblico, il senato accademico, in una composizione che non prevede la presenza del Rettore, il quale è sostituito nel ruolo di presidente, senza diritto di voto, dal Pro-Rettore vicario, sulla base dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, previo parere favorevole della consulta di ateneo, verifica e ammette le candidature e ne seleziona, con apposita delibera, quattro. Qualora i candidati, a seguito della preliminare verifica, non siano almeno quattro, si provvede ad acquisire ulteriori candidature. Le quattro candidature selezionate dal senato accademico vengono sottoposte all'esame del Rettore, che, con decreto, procede, tra queste, alla scelta dei due membri. La selezione spettante al senato accademico e la successiva scelta di competenza del Rettore devono, per quanto possibile, garantire, in rapporto al complesso delle nomine di cui alla presente lettera, il rispetto dei principi delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici e della terzietà e indipendenza nell'esercizio delle funzioni;

d) due studenti eletti tra gli iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea e laurea magistrale e tra i dottorandi di ricerca dell'Università degli studi di Foggia. Il corpo elettorale è composto da tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale e dai dottorandi di ricerca dell'Università degli studi di Foggia.

2. Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipano, con voto consultivo:

a) il Pro-Rettore vicario, il quale, in assenza del Rettore, presiede il consiglio di amministrazione ed esprime voto deliberativo, nonché l'altro Pro-Rettore, ove nominato;

b) il presidente del collegio dei revisori dei conti o un suo delegato componente del collegio dei revisori;

c) il direttore generale, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante; in caso di assenza, esercita le sue funzioni il vicario del direttore;

d) un tecnico-amministrativo, in servizio a tempo indeterminato, eletto, al proprio interno, dal corpo elettorale formato da tutti i tecnici-amministrativi, in servizio a tempo indeterminato presso l'Università degli studi di Foggia.

3. Il consiglio di amministrazione è convocato, di norma, almeno una volta al mese e, in via straordinaria, ogni volta che il Rettore lo ritenga opportuno. È convocato, altresì, su richiesta motivata di un terzo dei suoi componenti.

4. Le modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione sono stabilite dal regolamento generale di ateneo.

modifica dell'art. 37:

Art. 37.

Strutture di raccordo

(*Omissis*).

3. Nell'ambito delle strutture di raccordo è costituito un consiglio, con funzioni deliberanti nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo, composto:

(*omissis*);

b. «da un professore ordinario di ruolo e da altri due docenti da individuare tra i professori di ruolo e i ricerca-

tori per ognuno dei dipartimenti di riferimento, da eleggere secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di ateneo;».
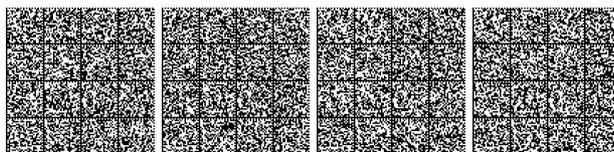
(*Omissis*).

3-*bis*. Alle riunioni del consiglio della struttura di raccordo partecipa, con voto consultivo, il delegato rettorale ai rapporti con il Servizio sanitario nazionale.

modifica dell'art. 39:

Art. 39.

Corsi di dottorato

1. I corsi di dottorato hanno lo scopo di assicurare alta formazione alla ricerca e di fornire, quindi, le competenze necessarie per esercitare presso gli atenei, gli enti pubblici o privati, le organizzazioni produttive e di servizio, e, comunque, primariamente nello spazio europeo della ricerca e dello sviluppo attività di ricerca e attività professionali di alta qualificazione.

2. I singoli corsi di dottorato possono afferire a Scuole di dottorato, di Ateneo o interateneo, nonché aderire a progetti comuni di alta formazione in collaborazione con altre Università, anche straniere, enti pubblici di ricerca ed altri soggetti pubblici o privati abilitati all'istituzione di corsi di dottorato in conformità alla disciplina vigente.

3. Il funzionamento delle scuole di dottorato e la composizione degli organi sono disciplinati da un apposito regolamento deliberato dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

modifica dell'art. 43:

Art. 43.

Incompatibilità e divieti

1. Le cariche di Rettore, Pro-Rettore, direttore di dipartimento, presidente del consiglio di struttura di raccordo, presidente del consiglio di corso di studio e direttore di centro interdipadimentale o interuniversitario di ricerca non sono cumulabili.

2. Ai componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione è fatto divieto:

a) di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione e per i direttori di dipartimento limitatamente allo stesso senato, qualora risultino eletti o abbiano diritto a farne parte;

b) di essere componente di altri organi dell'università salvo che, per i professori e i ricercatori, dei consigli dei dipartimenti, delle strutture di raccordo, dei corsi di studio, dei centri interdipartimentali e interuniversitari di ricerca e delle scuole di dottorato, nonché, per le rappresentanze studentesche, del consiglio degli studenti;

c) di ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle scuole di specializzazione o di far parte del consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione;

d) di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e di ricoprire le carica di Rettore, di Pro-Rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;

e) di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel ministero e nell'ANVUR.

2-*bis*. Le cariche di Rettore, di Pro-Rettore, di direttore di dipartimento, di componente il senato accademico, di componente il consiglio di amministrazione e di componente il nucleo di valutazione di ateneo sono incompatibili con quella di coordinatore di scuola di dottorato o di qualsivoglia corso di dottorato.

3. Il docente che abbia optato per il tempo definito non può rivestire le carica di Rettore, direttore di dipartimento e componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Il docente che si trovi in regime di impegno a tempo definito, nei casi in cui tale condizione risulti incompatibile con la carica da ricoprire, può presentare la propria candidatura, purché produca una dichiarazione di opzione per il regime di impegno e tempo pieno. In caso di elezione, tale dichiarazione avrà efficacia dal momento della nomina. Per candidati non eletti la dichiarazione di opzione per il regime di impegno a tempo pieno non avrà alcuna efficacia.

4. La candidatura a una carica accademica non cumulabile o incompatibile con altra già ricoperta comporta, in caso di elezione, la decadenza da quella precedentemente assunta, contestualmente alla nomina nella nuova carica.

5. La candidatura alle cariche politiche elettive nel Parlamento nazionale o europeo ovvero in un consiglio regionale, provinciale o comunale o a sindaco di un comune da parte di soggetti che rivestono la carica di Rettore, di Pro-Rettore, di direttore di dipartimento, di componente il senato accademico, di componente il consiglio di amministrazione e di componente il nucleo di valutazione di ateneo comporta la decadenza dalla carica accademica precedentemente ricoperta, contestualmente alla formalizzazione della candidatura. La decadenza dalla carica accademica precedentemente ricoperta si verifica anche all'atto dell'ingresso nella giunta di un comune da parte di uno dei soggetti di cui al presente comma.

È fatto salvo quanto disposto dall'art. 24, comma 3, del presente Statuto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale, nonché sull'Albo Ufficiale dell'Università degli studi di Foggia. La revisione statutaria entrerà in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione nella suddetta *Gazzetta Ufficiale*.

Foggia, 9 maggio 2014

Il rettore: RICCI

Il pro-rettore: SINIGAGLIA

14A03907

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (in *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 73 del 28 marzo 2014), coordinato con la legge di conversione 23 maggio 2014, n. 80 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 1), recante: "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015.".

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Finanziamento fondi

1. L'art. 6, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è sostituito dal seguente: «4. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è assegnata una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.».

2. La dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 15,73 milioni di euro per l'anno 2014, di 12,73 milioni di euro per l'anno 2015, di 59,73 milioni di euro per l'anno 2016, di 36,03 milioni di euro per l'anno 2017, di 46,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 9,5 milioni di euro per l'anno 2020.

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici), come modificato dalla presente legge:

"Art. 6. (Misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare) - 1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-*bis*. Fermo restando quanto stabilito al comma 7, la Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi del comma 7, lettera *a)*, secondo periodo, può altresì fornire alle banche italiane e alle succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie, operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, provvista attraverso finanziamenti, sotto la forma tecnica individuata nella convenzione di cui al periodo seguente, per l'erogazione di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali da destinare prioritariamente all'acquisto dell'abitazione principale, preferibilmente appartenente ad una delle classi energetiche A, B o C, e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica, con priorità per le giovani coppie, per i nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile e per le famiglie numerose. A tal fine le predette banche possono contrarre finanziamenti secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l' Associazione Bancaria Italiana. Nella suddetta convenzione sono altresì definite le modalità con cui i minori differenziali sui tassi di interesse in favore delle banche si trasferiscono sul costo del mutuo a vantaggio dei mutuatari. Ai finanziamenti di cui alla presente lettera concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. alle banche, da destinare in via esclusiva alle predette finalità, si applica il regime fiscale di cui al comma 24.";

b) dopo il comma 8-*bis*, è aggiunto il seguente:

"8-*ter*. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. può acquistare obbligazioni bancarie garantite emesse a fronte di portafogli di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali e/o titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti derivanti da mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali.".

2. La dotazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, istituito dall'art. 2, comma 475 della legge n. 244 del 2007, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Senza pregiudizio per la continuità dell'operatività del Fondo, con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere introdotte particolari forme di intervento con riguardo alle famiglie numerose.

3. All'articolo 13, comma 3-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 2, comma 39, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, concernente l'istituzione del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "A decorrere dall'anno 2014, l'accesso al Fondo è altresì consentito anche ai giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92; a tal fine si applica la disciplina prevista dal decreto interministeriale di cui al precedente periodo. La dotazione del Fondo è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.".

4. *Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è assegnata una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.*

5. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate nei Comuni ad alta tensione abitativa che abbiano avviato, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, bandi o altre procedure amministrative per l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le risorse assegnate al Fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole che consentono l'accesso ai contributi. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate prioritariamente alle regioni che abbiano emanato norme per la riduzione del disagio abitativo, che prevedano percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali. A tal fine, le prefetture-uffici territoriali del Governo adottano misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.

6. All'articolo 2, comma 23, primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni".

Art. 2.

Modifica della disciplina del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e agevolazioni per i comuni che acquisiscono in locazione immobili da privati per contrastare l'emergenza abitativa.

1. All'art. 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «nonché, qualora le disponibilità del Fondo lo consentano, per sostenere le iniziative intraprese dai comuni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o attraverso attività di promozione in convenzione con cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati», sono sostituite dalle seguenti: *«e, tenendo conto anche della disponibilità del Fondo, per sostenere le iniziative intraprese dai Comuni e dalle regioni* anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o fondi di garanzia o attraverso attività di promozione in convenzione con *imprese di costruzione ed altri soggetti imprenditoriali,* cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore della locazione, attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione a canoni concordati, *ovvero attraverso la rinegoziazione delle locazioni esistenti per consentire alle parti, con il supporto delle organizzazioni di rappresentanza dei proprietari e degli inquilini, la stipula di un nuovo contratto a canone inferiore. Le procedure previste per gli sfratti per morosità si applicano alle locazioni di cui al presente comma, anche se per finita locazione*.»;

b) al comma 6, sono aggiunte in fine le seguenti parole «e definire, *sentiti i comuni*, la finalità di utilizzo del Fondo ottimizzandone l'efficienza, anche in forma coordinata con il Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli *istituito dall'art. 6,* comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.»;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente «7. Le regioni *e le province autonome di Trento e di Bolzano* provvedono alla ripartizione fra i comuni delle risorse di cui al comma 6 nonché di quelle destinate al Fondo ad esse attribuite ai sensi del comma 5; le risorse destinate dalle regioni *e le province autonome di Trento e di Bolzano* alla costituzione di agenzie o istituti per la locazione o fondi di garanzia o alle attività di promozione in convenzione con *imprese di costruzione ed altri soggetti imprenditoriali*, cooperative edilizie per la locazione sono assegnate dalle stesse ai comuni sulla base di parametri che premino sia il numero di abbinamenti tra alloggi a canone concordato e nuclei familiari provenienti da alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata o sottoposti a procedure di sfratto esecutivo, sia il numero di contratti di locazione a canone concordato complessivamente intermediati nel biennio precedente.».

1-bis. *L'applicazione da parte dei comuni, al fine di contrastare l'emergenza abitativa, delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come modificato dal comma 1 del presente articolo, costituisce titolo di preferenza nell'assegnazione di contributi pubblici per qualsiasi tipo di edilizia economica e popolare.*

1-ter. *I contributi di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, vengono erogati dai comuni in forme tali da assicurare la sanatoria della morosità, anche utilizzando la modalità di cui al terzo periodo del citato comma 3 dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.*

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), come modificato dalla presente legge:

"Art. 11 (Fondo nazionale) - 1. Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la cui dotazione annua è determinata dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. Per ottenere i contributi di cui al comma 3 i conduttori devono dichiarare sotto la propria responsabilità che il contratto di locazione è stato registrato.

3. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione, ai conduttori aventi i requisiti minimi individuati con le modalità di cui al comma 4, di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, *e, tenendo conto anche della disponibilità del Fondo, per sostenere le iniziative intraprese dai Comuni e dalle regioni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o fondi di garanzia o attraverso attività di promozione in convenzione con imprese di costruzione ed altri soggetti imprenditoriali, cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore della locazione, attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione a canoni concordati, ovvero attraverso la rinegoziazione delle locazioni esistenti per consentire alle parti, con il supporto delle organizzazioni di rappresentanza dei proprietari e degli inquilini, la stipula di un nuovo contratto a canone inferiore. Le procedure previste per gli sfratti per morosità si applicano alle locazioni di cui al presente comma, anche se per finita locazione.* I comuni possono, con delibera della propria giunta, prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore.

4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi di cui al comma 3 e i criteri per la determinazione dell'entità dei contributi stessi in relazione al reddito familiare e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione.

5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite, entro il 31 marzo di ogni anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A decorrere dall'anno 2005 la ripartizione è effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa medesima intesa ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome, ai sensi del comma 6.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 3 con proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci *e definire, sentiti i comuni, la finalità di utilizzo del Fondo ottimizzandone l'efficienza, anche in forma coordinata con il Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.*

7. *Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla ripartizione fra i comuni delle risorse di cui al comma 6 nonché di quelle destinate al Fondo ad esse attribuite ai sensi del comma 5; le risorse destinate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e*

di Bolzano alla costituzione di agenzie o istituti per la locazione o fondi di garanzia o alle attività di promozione in convenzione con imprese di costruzione ed altri soggetti imprenditoriali, cooperative edilizie per la locazione sono assegnate dalle stesse ai comuni sulla base di parametri che premino sia il numero di abbinamenti tra alloggi a canone concordato e nuclei familiari provenienti da alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata o sottoposti a procedure di sfratto esecutivo, sia il numero di contratti di locazione a canone concordato complessivamente intermediati nel biennio precedente.

8. I comuni definiscono l'entità e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 3, individuando con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei requisiti minimi di cui al comma 4. I bandi per la concessione dei contributi integrativi devono essere emessi entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento alle risorse assegnate, per l'anno di emissione del bando, dalla legge finanziaria.

9. Per gli anni 1999, 2000 e 2001, ai fini della concessione dei contributi integrativi di cui al comma 3, è assegnata al Fondo una quota, pari a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, delle risorse di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, relative alle annualità 1996, 1997 e 1998. Tali disponibilità sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le predette risorse, accantonate dalla deliberazione del CIPE del 6 maggio 1998, non sono trasferite ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e restano nella disponibilità della Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti per il predetto versamento.

10. Il Ministero dei lavori pubblici provvederà, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, ad effettuare il versamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2003 delle somme occorrenti per la copertura delle ulteriori minori entrate derivanti, in tale esercizio, dall'applicazione dell'articolo 8, commi da 1 a 4, pari a lire 67,5 miliardi, intendendosi ridotta per un importo corrispondente l'autorizzazione di spesa per l'anno medesimo determinata ai sensi del comma 1 del presente articolo.

11. Le disponibilità del Fondo sociale, istituito ai sensi dell'articolo 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica al Fondo di cui al comma 1.".

Il testo dell'articolo 6 del citato decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, come modificato dalla presente legge, è riportato nei riferimenti normativi all'articolo 1.

Art. 3.

Misure per la alienazione del patrimonio residenziale pubblico

1. All'art. 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In attuazione degli articoli 47 e 117, commi secondo, lettera *m)*, e terzo della Costituzione, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, i livelli essenziali delle prestazioni e favorire l'accesso alla proprietà dell'abitazione, entro il 30 giugno 2014, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali *e le autonomie,* previa intesa della Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approvano con decreto le procedure di alienazione degli immobili di proprietà *dei comuni, degli enti pubblici anche territoriali, nonché* degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, anche in deroga alle disposizioni procedurali previste dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560. *Il suddetto decreto dovrà tenere conto anche della possibilità di favorire la dismissione degli alloggi nei condomini misti nei quali la proprietà pubblica è inferiore al 50 per cento oltre che in quelli inseriti in situazioni abitative estranee all'edilizia residenziale pubblica, al fine di conseguire una razionalizzazione del patrimonio e una riduzione degli oneri a carico della finanza locale.* Le risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate *esclusivamente* a un programma straordinario di realizzazione *o di acquisto* di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente.»;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. È istituito nello stato di previsione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito Fondo, che opera attraverso un conto corrente di tesoreria, destinato alla concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti per l'acquisto *da parte dei conduttori* degli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati di cui al comma 1. *A tali contributi hanno accesso anche i soci assegnatari di alloggi di cooperative edilizie a proprietà indivisa per l'acquisizione dell'alloggio, posto in vendita a seguito di procedure concorsuali.* A titolo di dotazione del Fondo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 18,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla *data di entrata in vigore della presente disposizione,* sono disciplinati i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività del Fondo di cui al presente comma.

2-ter. All'art. 1, comma 48, lettera c) *della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «monogenitoriali con figli minori,» sono inserite le seguenti: «, da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati».*

2-*quater*. Con apposite convenzioni, da stipularsi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e istituzioni finanziarie nazionali o dell'Unione europea o con le relative associazioni di rappresentanza, possono essere disciplinate forme di partecipazione finanziaria e nella gestione del Fondo di cui al comma 2-*bis*, al fine di aumentarne le disponibilità e rendere diffuso sull'intero territorio nazionale il relativo accesso.»

*1-*bis. *Gli alloggi concessi ai sensi dell'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, rimangono in godimento del locatario anche qualora il locatario stesso sia riformato totalmente o parzialmente per malattia, anche non dipendente da cause di servizio. Nel caso di pensionamento dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione per un periodo di ulteriori tre anni dalla cessazione dall'incarico. Nel caso di decesso dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione al coniuge o agli aventi diritto, che ne facciano richiesta, per un periodo di ulteriori tre anni a partire dal decesso dell'assegnatario.*

*1-*ter. *Gli alloggi finanziati in tutto o in parte ai sensi dell'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 lu-*

glio 1991, n. 203, possono essere alienati dagli enti proprietari e trasferiti in proprietà agli assegnatari, prima del periodo indicato al punto 5 della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 dicembre 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *n. 15 del 20 gennaio 1992, e prima del periodo eventualmente indicato da convenzioni speciali concernenti i singoli interventi. Nel caso in cui l'assegnatario acquisti l'immobile esso viene automaticamente liberato dal vincolo di destinazione.*

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo del dcreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 147, S.O., come modificato dalla presente legge:

"Art. 13. Misure per razionalizzare la gestione e la dismissione del patrimonio residenziale pubblico

1. *In attuazione degli articoli 47 e 117, commi secondo, lettera* m), *e terzo della Costituzione, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, i livelli essenziali delle prestazioni e favorire l'accesso alla proprietà dell'abitazione, entro il 30 giugno 2014, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approvano con decreto le procedure di alienazione degli immobili di proprietà dei comuni, degli enti pubblici anche territoriali, nonché degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, anche in deroga alle disposizioni procedurali previste dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560. Il suddetto decreto dovrà tenere conto anche della possibilità di favorire la dismissione degli alloggi nei condomini misti nei quali la proprietà pubblica è inferiore al 50 per cento oltre che in quelli inseriti in situazioni abitative estranee all'edilizia residenziale pubblica, al fine di conseguire una razionalizzazione del patrimonio e una riduzione degli oneri a carico della finanza locale. Le risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente.*

2. Ai fini della conclusione degli accordi di cui al comma 1, si tiene conto dei seguenti criteri:

a) determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari in proporzione al canone di locazione;

b) riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto, purché i soggetti interessati non siano proprietari di un'altra abitazione, in favore dell'assegnatario non moroso nel pagamento del canone di locazione o degli oneri accessori unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni, ovvero, in caso di rinunzia da parte dell'assegnatario, in favore del coniuge in regime di separazione dei beni, o, gradatamente, del convivente more uxorio, purché la convivenza duri da almeno cinque anni, dei figli conviventi, dei figli non conviventi; *c)* destinazione dei proventi delle alienazioni alla realizzazione di interventi volti ad alleviare il disagio abitativo.

2-bis. *E' istituito nello stato di previsione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito Fondo, che opera attraverso un conto corrente di tesoreria, destinato alla concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti per l'acquisto degli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati di cui al comma 1. A titolo di dotazione del Fondo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 18,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività del Fondo di cui al presente comma.*

2-ter. *All'articolo 1, comma 48, lettera* c) *della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «monogenitoriali con figli minori» sono aggiunte le seguenti: «conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati».*

2-quater. *Con apposite convenzioni, da stipularsi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e istituzioni finanziarie nazionali o dell'Unione europea o con le relative associazioni di rappresentanza, possono essere disciplinate forme di partecipazione finanziaria e nella gestione del Fondo di cui al comma 2-*bis*, al fine di aumentarne le disponibilità e rendere diffuso sull'intero territorio nazionale il relativo accesso.*

3. Nei medesimi accordi, fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, può essere prevista la facoltà per le amministrazioni regionali e locali di stipulare convenzioni con società di settore per lo svolgimento delle attività strumentali alla vendita dei singoli beni immobili.

3-*bis*. Al fine di agevolare l'accesso al credito, a partire dal 1° settembre 2008, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della gioventù, un Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La complessiva dotazione del Fondo di cui al primo periodo è pari a 4 milioni di euro per l'anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Con decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell' articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per l'accesso al Fondo di cui al primo periodo e le modalità di funzionamento del medesimo, nel rispetto delle competenze delle regioni in materia di politiche abitative. A decorrere dall'anno 2014, l'accesso al Fondo è altresì consentito anche ai giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92; a tal fine si applica la disciplina prevista dal decreto interministeriale di cui al precedente periodo. La dotazione del Fondo è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

3-*ter*. Gli alloggi realizzati ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, non trasferiti ai comuni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere ceduti in proprietà agli aventi diritto secondo le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, a prescindere dai criteri e requisiti imposti dalla predetta legge n. 640 del 1954.

3-*quater*. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio. La dotazione del fondo è stabilita in 60 milioni di euro per l'anno 2009, 30 milioni di euro per l'anno 2010 e 30 milioni di euro per l'anno 2011. A valere sulle risorse del fondo sono concessi contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi. Alla ripartizione delle risorse e all'individuazione degli enti beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Al relativo onere si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3-*quinquies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono disciplinate le modalità di certificazione dell'utilizzo dei contributi assegnati in attuazione del comma 3-*quater*. Le certificazioni relative ai contributi concessi in favore di enti pubblici e di soggetti privati sono trasmesse agli Uffici territoriali del Governo che ne danno comunicazione alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti competenti per territorio. Le relazioni conclusive e le certificazioni previste dai decreti ministeriali emanati in attuazione degli atti di indirizzo delle Commissioni parlamentari con cui si attribuiscono i contributi di cui al comma 3-*quater*, nonché il rendiconto annuale previsto per gli enti locali dall'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono sostituiti dalle certificazioni disciplinate dal presente comma.".

Per il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vedasi nei riferimenti normativi all'articolo 4.

La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014), è pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2013, n. 302, S.O.

Si riporta il testo vigente dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa):

- Art. 18. 1. Per favorire la mobilità del personale è avviato un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengano trasferiti per esigenze di servizio. Alla realizzazione di tale programma si provvede:

a) per l'edilizia agevolata, con limite d'impegno di lire 50 miliardi a valere sul limite d'impegno di lire 150 miliardi relativo al 1990 previsto al comma 3 dell'articolo 22, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

b) per l'edilizia sovvenzionata, con un finanziamento di 900 miliardi alla cui copertura si provvede con prelievo di 300 miliardi per anno dei proventi relativi ai contributi di cui al primo comma, lettere *b)* e *c)*, dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, relativi agli anni 1990, 1991, e 1992. La restante parte di tali proventi è ripartita fra le regioni, ferma restando la riserva di cui all'articolo 2, primo comma, lettera *c)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati dai comuni, dagli IACP, da imprese di costruzione e loro consorzi e da cooperative e loro consorzi. I contributi di cui al comma 1, lettera *a)*, sono concessi, anche indipendentemente dalla concessione di mutui fondiari ed edilizi, a parità di valore attuale in un'unica soluzione o in un massimo di diciotto annualità costanti, ferma restando l'entità annuale complessiva del limite di impegno autorizzato a carico dello Stato. Il Comitato esecutivo del CER determina gli ulteriori criteri per le erogazioni dei contributi nonché il loro ammontare massimo.

In caso di alienazione degli alloggi di edilizia agevolata l'atto di trasferimento deve prevedere espressamente, a pena di nullità, il passaggio in capo all'acquirente degli obblighi di locazione nei tempi e con le modalità stabilite dal CIPE.

3. Il programma di cui al comma 1 è finalizzato alla realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio anche mediante l'acquisizione di edifici da recuperare, di interventi di nuova costruzione, nonché alla realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione.

Gli interventi possono far parte di programmi integrati, ai quali si applica il disposto del comma 5.

4. Alla realizzazione del programma straordinario di cui al comma 1 si applicano le procedure previste dall'articolo 3, comma 7-*bis*, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il comitato esecutivo del CER stabilisce le modalità per la presentazione delle domande.

5. Al fine di assicurare la disponibilità delle aree necessarie alla realizzazione del programma straordinario di cui al comma 1, si applica l'articolo 8, nono comma, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25. Per l'acquisizione delle aree e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni interessati mutui decennali senza interessi secondo le modalità ed alle condizioni da stabilire con apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, utilizzando le disponibilità del fondo speciale costituito presso la Cassa stessa, ai sensi dell'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

5-*bis*. Sono consentiti atti di cessione, con destinazione vincolata alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica o convenzionata, di beni immobili dello Stato e delle Aziende autonome statali, anche se dotate di personalità giuridica, indicati nel libro terzo, titolo I, capo II, del codice civile, non indispensabili ad usi governativi, ai comuni che ne facciano richiesta entro il 30 aprile di ogni anno e, in sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5-*ter*. I Ministri competenti, sentiti l'intendenza di finanza, gli uffici tecnici erariali e gli altri uffici centrali e periferici competenti, procedono, entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 5-*bis*, all'individuazione delle aree disponibili per le cessioni, alla loro valutazione con riferimento all'attuale consistenza e destinazione nonché alla cessione al comune richiedente.

5-*quater*. Nella regione Trentino-Alto Adige il programma straordinario di cui al comma 1 è limitato agli interventi diretti ai dipendenti dello Stato ivi trasferiti per esigenze di servizio.

6. Gli enti pubblici comunque denominati, che gestiscono forme di previdenza e di assistenza, sono tenuti ad utilizzare per il periodo 1990-95 una somma, non superiore al 40% dei fondi destinati agli investimenti immobiliari, per la costruzione e l'acquisto di immobili a destinazione residenziale, da destinare a dipendenti statali trasferiti per esigenze di servizio, tenendo conto nella costruzione e nell'acquisto di immobili della intensità abitativa e della consistenza degli uffici statali. «L'acquisto da parte degli enti pubblici e previdenziali non può essere riferito agli immobili costruiti con i contributi dello Stato».

7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di cui al comma 6.".

Art. 4.

Programma *di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica*

1. Entro *quattro mesi* dalla data di entrata in vigore del presente decreto, *il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie,* d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approvano con decreto *i criteri per la formulazione di un Programma* di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi *di edilizia residenziale pubblica* di proprietà *dei comuni* e degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, *costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP* sia attraverso il ripristino di alloggi di risulta sia per il tramite della manutenzione straordinaria degli alloggi anche ai fini dell'adeguamento energetico, impiantistico statico e del miglioramento sismico degli immobili.

1-bis. *Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti gli elenchi, predisposti dai comuni e dagli IACP, comunque denominati, delle unità immobiliari che, con interventi di manutenzione ed efficientamento di non rilevante entità, siano resi prontamente disponibili per le assegnazioni.*

2. Il *Programma* di cui al comma 1 nonché gli interventi di cui al successivo art. 10, comma 10, sono finanziati con le risorse *rivenienti dalle revoche di cui all'art. 32, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,* dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, nel limite massimo di 500 milioni di euro e con le risorse di cui al comma 5. Con decreti, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i finanziamenti revocati ai sensi del periodo precedente. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica al CIPE i finanziamenti revocati. Le quote annuali dei contributi revocati e iscritte in bilancio, ivi incluse quelle in conto residui, affluiscono ad un Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi del comma 2 iscritte in conto residui, ad eccezione di quelle eventualmente conservate ai sensi dell'art. 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dovranno essere mantenute in bilancio e versate all'entrata dello Stato, secondo la cadenza temporale individuata nei decreti di cui al comma 2, in modo da non comportare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, per essere riassegnate sul Fondo di cui al comma 2.

4. Nell'ambito *del Programma* di cui al comma 1, gli alloggi oggetto di interventi di manutenzione e di recupero con le risorse di cui al comma 5, sono assegnati *con priorità* alle categorie sociali individuate dall'art. 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, *a condizione che i soggetti appartenenti a tali categorie siano collocati utilmente nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica.*

5. Per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 4, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 e fino al 31 dicembre 2017, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo, denominato «Fondo per gli interventi di manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi di soggetti assegnatari», nel quale confluiscono le risorse, non utilizzate relative alla seguenti autorizzazioni:

a) dell'art. 36, della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente all'art. 2, lettera *f)* e all'art. 3, lettera *q)* della medesima legge n. 457 del 1978;

b) dell'art. 3, comma 7-*bis*, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118;

c) dell'art. 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, nel limite di euro 5 milioni per l'anno 2014, di euro 20 milioni per l'anno 2015, di euro 20 milioni per l'anno 2016 e di euro 22,9 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante utilizzo delle risorse previste alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 5 che sono versate annualmente all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul Fondo di cui al medesimo comma 5.

7. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 5, valutati complessivamente in 5 milioni di euro per il 2014, 20 milioni di euro per il 2015, 20 milioni di euro per il 2016 e 22,9 milioni di euro per il 2017 si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

8. Con il decreto interministeriale di cui al comma 1 sono definiti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 5 tra le regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano che provvedono entro *due mesi* all'assegnazione delle risorse ai Comuni e agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, *nonché agli enti di edilizia residenziale aventi le stesse finalità degli IACP.*

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9-bis. *Il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari circa lo stato di attuazione del Programma di recupero di cui al presente articolo decorsi sei mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 1 e successivamente ogni sei mesi, fino alla completa attuazione del Programma.*

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):

"Art. 8. Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata. - 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.".

Si riporta il testo vigente dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria):

- Art. 32. (Disposizioni in materia di finanziamento e potenziamento delle infrastrutture) - 1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il "Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico nonché per gli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798" con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016. Le risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono destinate prioritariamente alle opere ferroviarie da realizzare ai sensi dell'articolo 2, commi 232, 233 e 234, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché ai contratti di programma con RFI SpA e ANAS SpA.

2. Sono revocati i finanziamenti assegnati dal CIPE entro il 31 dicembre 2010 per la realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia stato emanato il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006 e non sia stato pubblicato il relativo bando di gara. Il presente comma non si applica a finanziamenti approvati mediante decreto interministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128.

3. Sono altresì revocati i finanziamenti assegnati dal CIPE per la realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, i cui soggetti

beneficiari, autorizzati alla data del 31 dicembre 2010 all'utilizzo dei limiti di impegno e dei contributi pluriennali con il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006, alla data di entrata in vigore del presente decreto non abbiano assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito la gara per l'aggiudicazione del relativo contratto di mutuo ovvero, in caso di loro utilizzo mediante erogazione diretta, non abbiano chiesto il pagamento delle relative quote annuali al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e non sia stato pubblicato il relativo bando di gara.

4. Sono revocati i finanziamenti assegnati per la progettazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, non sia stato emanato il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006, ovvero i cui soggetti beneficiari, autorizzati alla data del 31 dicembre 2008 all'utilizzo dei limiti di impegno e dei contributi pluriennali con il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006, alla data di entrata in vigore del presente decreto non abbiano assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito la gara per l'aggiudicazione del relativo contratto di mutuo ovvero, in caso di loro utilizzo mediante erogazione diretta, non hanno chiesto il pagamento delle relative quote annuali al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Con decreti, di natura non regolamentare, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i finanziamenti revocati ai sensi dei commi 2, 3 e 4.

6. Le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati e iscritte in bilancio ai sensi dei commi 2, 3 e 4, affluiscono al Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6-*bis*. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 iscritte in conto residui dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul Fondo di cui al comma 6.

7. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce, fatta eccezione per i finanziamenti delle opere già deliberati dal detto Comitato ove confermati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la destinazione delle risorse che affluiscono al fondo di cui al comma 6 per la realizzazione del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443.

8. Per il potenziamento e il funzionamento del sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno 2011 è autorizzata la spesa di euro 16.700.000,00.

9. Per la prosecuzione del servizio intermodale dell'autostrada ferroviaria alpina attraverso il valico del Frejus per l'anno 2011 è autorizzata la spesa di euro 6.300.000,00.

10. Per le finalità dei commi 8, e 9, le risorse di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, iscritte, in conto residui sul capitolo 7192 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, resesi disponibili per pagamenti non più dovuti, sono mantenute in bilancio nell'esercizio 2011 nel limite di euro 23 milioni di euro, per essere versate al bilancio dello Stato.

11. All'onere derivante dai commi 8, 9 e 10, in termini di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 23.000.000 per l'anno 2011, in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

12. All'articolo 1, comma 10-*ter* del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La condizione prevista dal periodo precedente deve intendersi non realizzata nel caso di contribuzione obbligatoria prevista per legge a carico degli iscritti delle associazioni o fondazioni.".

13. Al fine di monitorare l'utilizzo dei fondi strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la coesione, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano svolge, con cadenza almeno semestrale, una apposita sessione per la coesione territoriale alla quale partecipano le parti sociali.

14. Per le finalità di cui al comma 13, la sessione per la coesione territoriale monitora la realizzazione degli interventi strategici nonché propone ulteriori procedure e modalità necessarie per assicurare la qualità, la rapidità e l'efficacia della spesa; alla sessione per la coesione territoriale i presidenti delle regioni del Sud presentano una relazione sui risultati conseguiti con particolare riferimento a quanto previsto dai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

15. Lo svolgimento dei lavori della sessione per la coesione territoriale è disciplinato con delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, anche prevedendo compiti di supporto tecnico a cura del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica.

17. Con riferimento alle opere di preparazione e di realizzazione del Sito di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 2008, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 2008, le distanze di cui all'articolo 41-*septies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, all'articolo 4, D.M. 1° aprile 1968, n. 1404, nonché all'articolo 28 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, possono essere ridotte per determinati tratti ove particolari circostanze lo richiedano, su richiesta degli interessati, e sentita la società ANAS Spa, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale, in esito ad apposita valutazione tecnica, sono individuati specificamente i tratti stradali oggetto di deroga e, in relazione ad essi, le distanze minime da osservare.

18. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione dell'EXPO Milano 2015, nonché di garantire l'adempimento delle obbligazioni internazionali assunte dal Governo della Repubblica italiana nei confronti del Bureau International des Expositions, si applicano alle opere individuate e definite essenziali in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 2008, e successive modificazioni, le disposizioni processuali di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.".

Si riporta il testo vigente dell'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica):

- Art. 30 (Leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente) - 1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva, l'onere per competenza relativo al primo anno di applicazione, nonché le quote di competenza attribuite a ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale; la legge di stabilità può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, nei limiti dell'autorizzazione complessiva ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *e)*.

2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle leggi di cui al comma 1 ovvero nei limiti indicati nella legge di stabilità. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

3. Le leggi di spesa che autorizzano l'iscrizione in bilancio di contributi pluriennali stabiliscono anche, qualora la natura degli interventi lo richieda, le relative modalità di utilizzo, mediante:

a) autorizzazione concessa al beneficiario, a valere sul contributo stesso, a stipulare operazioni di mutui con istituti di credito il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato. In tal caso il debito si intende assunto dallo Stato che provvede, attraverso specifica delega del beneficiario medesimo, ad erogare il contributo direttamente all'istituto di credito;

b) spesa ripartita da erogare al beneficiario secondo le cadenze temporali stabilite dalla legge.

4. Nel caso si proceda all'utilizzo dei contributi pluriennali secondo le modalità di cui al comma 3, lettera *a)*, al momento dell'attivazione dell'operazione le amministrazioni che erogano il contributo sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano di ammortamento del mutuo con distinta indicazione della quota capitale e della quota interessi. Sulla base di tale comunicazione il Ministero procede a iscrivere il contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso di passività finanziarie.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche a tutti i contributi pluriennali iscritti in bilancio per i quali siano già state attivate alla data di entrata in vigore della presente legge in tutto o in parte le relative operazioni di mutuo.

6. Le leggi di spesa a carattere permanente quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Esse indicano inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di stabilità a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*. Nel caso in cui l'onere a regime è superiore a quello
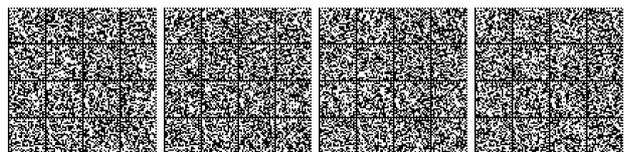
indicato per il terzo anno del triennio di riferimento, la copertura segue il profilo temporale dell'onere.

7. Il disegno di legge di stabilità indica, in apposito allegato, per ciascuna legge di spesa pluriennale di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *e)*, i residui di stanziamento in essere al 30 giugno dell'anno in corso e, ove siano previsti versamenti in conti correnti o contabilità speciali di tesoreria, le giacenze in essere alla medesima data.

8. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche.

9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono emanati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) introduzione della valutazione nella fase di pianificazione delle opere al fine di consentire procedure di confronto e selezione dei progetti e definizione delle priorità, in coerenza, per quanto riguarda le infrastrutture strategiche, con i criteri adottati nella definizione del programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni;

b) predisposizione da parte del Ministero competente di linee guida obbligatorie e standardizzate per la valutazione degli investimenti;

c) garanzia di indipendenza e professionalità dei valutatori anche attraverso l'utilizzo di competenze interne agli organismi di valutazione esistenti, con il ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate professionalità e per valutazioni particolarmente complesse;

d) potenziamento e sistematicità della valutazione ex post sull'efficacia e sull'utilità degli interventi infrastrutturali, rendendo pubblici gli scostamenti rispetto alle valutazioni ex ante;

e) separazione del finanziamento dei progetti da quello delle opere attraverso la costituzione di due appositi fondi. Al «fondo progetti» si accede a seguito dell'esito positivo della procedura di valutazione tecnico-economica degli studi di fattibilità; al «fondo opere» si accede solo dopo il completamento della progettazione definitiva;

f) adozione di regole trasparenti per le informazioni relative al finanziamento e ai costi delle opere; previsione dell'invio di relazioni annuali in formato telematico alle Camere e procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere e dei singoli interventi con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti e ai risultati ottenuti relativamente all'effettivo stato di realizzazione delle opere;

g) previsione di un sistema di verifica per l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti con automatico definanziamento in caso di mancato avvio delle opere entro i termini stabiliti.

10. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 8 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

11. Per i tre esercizi finanziari successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta adeguatamente motivata dei Ministri competenti, che illustri lo stato di attuazione dei programmi di spesa e i relativi tempi di realizzazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, previa valutazione delle cause che ne determinano la necessità e al fine di evitare l'insorgenza di possibili contenziosi con conseguenti oneri, può prorogare di un ulteriore anno i termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale.".

Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 (Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali):

- Art. 1. (Sospensione delle procedure esecutive di rilascio) - 1. Al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per particolari categorie sociali, soggette a procedure esecutive di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni e residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87103 del 13 novembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 2004, sono sospese, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per un periodo di otto mesi, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni, nei confronti di conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza. La sospensione si applica, alle stesse condizioni, anche ai conduttori che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico.

2. La sussistenza dei requisiti per la sospensione della procedura esecutiva di rilascio di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo è autocertificata dai soggetti interessati con dichiarazione resa nelle forme di cui all'articolo 21 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e comunicata al locatore ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148. La sussistenza di tali requisiti può essere contestata dal locatore nelle forme di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185.

3. Per i conduttori di immobili ad uso abitativo concessi in locazione dai soggetti indicati all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e all'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come da ultimo modificato dall'articolo 43, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da casse professionali e previdenziali, da compagnie di assicurazione, da istituti bancari, da società possedute dai soggetti citati, ovvero che, per conto dei medesimi, anche indirettamente, svolgono l'attività di gestione dei relativi patrimoni immobiliari, il termine di sospensione di cui al comma 1 del presente articolo è fissato in diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per tutto il periodo di sospensione dell'esecuzione ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo il conduttore corrisponde al locatore la maggiorazione prevista dall'articolo 6, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

5. Il conduttore decade dal beneficio della sospensione dell'esecuzione se non provvede al pagamento del canone nei limiti indicati dall'articolo 5 della legge 27 luglio 1978, n. 392, salva l'applicazione dell'articolo 55 della medesima legge.

6. La sospensione non opera in danno del locatore che dimostri, nelle forme di cui al comma 2, secondo periodo, di trovarsi nelle stesse condizioni richieste per ottenere la sospensione medesima o nelle condizioni di necessità sopraggiunta dell'abitazione. A tutte le procedure esecutive per finita locazione attivate in relazione a contratti stipulati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, con i conduttori di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, della medesima legge n. 431 del 1998.".

Si riportano i testi vigenti degli articoli 2, 3 e 36, della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale):

- Art. 2. (Competenze del C.I.P.E) - Il C.I.P.E., previo parere della commissione consultiva interregionale per la programmazione economica, indica gli indirizzi programmatici per l'edilizia residenziale e in particolare:

a) determina le linee d'intervento nel settore dell'edilizia residenziale, secondo gli obiettivi della programmazione economica nazionale, con particolare riguardo al soddisfacimento dei fabbisogni abitativi prioritari, alla riduzione dei costi di costruzione e di gestione e all'esigenza dell'industrializzazione del settore;

b) indica e quantifica le risorse finanziarie da destinare all'edilizia residenziale;

c) determina la quota minima degli incrementi delle riserve tecniche degli istituti di previdenza e delle imprese di assicurazione da destinare al finanziamento dell'edilizia convenzionata ed agevolata, anche attraverso la sottoscrizione di titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti nonché da altri istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul territorio della Repubblica (5);

d) determina i criteri generali per la ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari settori d'intervento;

e) indica i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie tra le regioni, ivi comprese quelle destinate all'edilizia rurale, e stabilisce la quota minima degli interventi che non può, comunque, essere inferiore al 40 per cento del complesso di essi da destinare ai territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 , che approva il testo unico delle norme sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

f) determina le quote, per un importo non superiore all'1 per cento dei finanziamenti di edilizia sovvenzionata ed al tre per cento dei finanziamenti di edilizia agevolata da destinare all'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti di contributi dello Stato e ad iniziative di ricerca, studi e sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale.

Il C.I.P.E. approva, su proposta del Comitato per l'edilizia residenziale, il piano decennale, i programmi quadriennali e le loro revisioni biennali. Inoltre, previo parere della commissione consultiva interregionale per la programmazione economica:

1) delibera, su proposta del Comitato per l'edilizia residenziale, la misura dei tassi e gli aggiornamenti di cui alla lettera *o)* dell'articolo 3 della presente legge;

2) determina, su proposta del Comitato per l'edilizia residenziale i criteri generali per le assegnazioni e per la fissazione dei canoni delle abitazioni di edilizia residenziale pubblica.

Per il biennio 1978-79 si provvede alla formulazione ed attuazione del programma secondo quanto previsto dal successivo articolo 41."

- Art. 3. (Competenze del Comitato per l'edilizia residenziale) - Il Comitato per l'edilizia residenziale, sulla base degli indirizzi programmatici indicati dal C.I.P.E.:

a) predispone il piano decennale, i programmi quadriennali e le eventuali revisioni;

b) provvede alla ripartizione dei fondi tra le regioni;

c) indica i criteri generali per la scelta delle categorie degli operatori, in modo da garantire una equilibrata distribuzione dei contributi fra le diverse categorie interessate e programmi articolati in relazione alle varie forme di intervento;

d) adotta le opportune determinazioni in ordine alle modalità di erogazione dei flussi finanziari;

e) effettua periodiche verifiche sulla attuazione dei programmi, con particolare riguardo alla utilizzazione dei finanziamenti e al rispetto dei costi di costruzione consentiti;

f) effettua la raccolta e la elaborazione dei dati relativi all'edilizia residenziale con particolare riguardo alle determinazioni del fabbisogno abitativo;

g) propone al C.I.P.E. i criteri per l'assegnazione e per la fissazione dei canoni delle abitazioni di edilizia residenziale pubblica;

h) promuove e coordina, a livello nazionale, la formazione e la gestione dell'anagrafe degli assegnatari di abitazione di edilizia residenziale comunque fruenti del contributo dello Stato;

i) determina le linee generali per gli indirizzi tecnici;

l) determina le modalità per il finanziamento, l'affidamento e la realizzazione, da effettuarsi anche direttamente da parte delle regioni, dei programmi di cui al precedente articolo 2, lettera *f)*;

m) determina le modalità per l'espletamento di concorsi, da effettuarsi anche direttamente da parte delle regioni, per l'abilitazione preventiva, sulla base dei requisiti di qualità e di costo predeterminati, di prodotti e materiali da porre a disposizione dei soggetti che attuano i programmi;

n) stabilisce periodicamente i limiti massimi, che le regioni devono osservare nella determinazione dei costi ammissibili per gli interventi;

o) propone al C.I.P.E. la revisione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 19 e del secondo comma dell'articolo 20, della misura dei tassi e dei limiti di reddito per gli interventi di edilizia residenziale assistita dal contributo dello Stato, sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, quale risulta dalle determinazioni dell'I.S.T.A.T., nonché la misura dell'aggiornamento previsto dal secondo comma dell'articolo 16;

p) redige una relazione annuale, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 luglio 1977, n. 407, sullo stato di attuazione dei programmi di edilizia residenziale e sulle previsioni di intervento;

q) riserva il due per cento dei finanziamenti complessivi per sopperire con interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale alle esigenze più urgenti, anche in relazione a pubbliche calamità;

r) propone al Comitato interministeriale per il credito e risparmio i criteri e le direttive cui gli istituti di credito fondiario e la Cassa depositi e prestiti dovranno attenersi nella concessione dei finanziamenti da destinare ai programmi di cui alla lettera *c)* dell'articolo 2;

r-*bis*) dispone una riserva di finanziamenti complessivi per la concessione di contributi in conto capitale a comuni, Istituti autonomi case popolari, comunque denominati o trasformati, imprese, cooperative o loro consorzi per la realizzazione con tipologia idonea o per l'adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata alle esigenze di assegnatari o acquirenti handicappati ovvero ai nuclei familiari assegnatari di abitazioni assistiti da contributo pubblico tra i cui componenti figurano persone handicappate in situazione di gravità o con ridotte o impedite capacità motorie.

Il Comitato per l'edilizia residenziale determina i criteri e le modalità di impiego, anche in deroga alle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato e sulle opere di conto dello Stato, dei finanziamenti previsti dalla lettera *f)* del precedente articolo 2 e di quelli destinati ad interventi straordinari di cui al punto *q)* del presente articolo.

Le deliberazioni del Comitato per l'edilizia residenziale, ad eccezione di quelle relative all'esercizio di funzioni consultive, sono rese esecutive con provvedimento del suo presidente."

- Art. 36. (Finanziamento per l'edilizia convenzionata-agevolata) - Per la concessione di contributi agli interventi di edilizia residenziale fruenti di mutuo agevolato previsto dal precedente articolo 16 è autorizzato in ciascuno degli anni finanziari 1978, 1979, 1980 e 1981, il limite di impegno di lire 70 miliardi.

I contributi di cui al primo comma sono destinati, altresì alla corresponsione agli istituti di credito mutuanti di contributi in misura tale che gli interessi di preammortamento sulle erogazioni effettuate in corso d'opera non gravino sul mutuatario in misura superiore a quella dovuta ai sensi del precedente articolo 18.

I limiti di impegno autorizzati dal presente articolo sono iscritti nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici e corrisposti annualmente alla Cassa depositi e prestiti ai sensi della lettera *d)* del precedente articolo 13.

All'onere di lire 70 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo per l'anno finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118 (Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa):

- Art. 3. (Immediato avvio del programma di edilizia residenziale pubblica 1986-87) - 1. Per far fronte alla situazione abitativa del Paese e per l'immediato avvio del programma di edilizia residenziale pubblica del biennio 1986-87, è previsto un finanziamento di 5.350 miliardi di lire, alla cui copertura si provvede mediante:

a) i proventi, i rientri e le altre entrate previste dall'articolo 13, lettere *b)* e *c)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativi al biennio 1986-87;

b) l'apporto dello Stato di 1.750 miliardi di lire, in ragione di 150 miliardi nel 1985, 750 miliardi nel 1986 e 850 miliardi nel 1987.

2. Tale finanziamento è destinato alla attuazione degli interventi previsti dai successivi commi da 6 a 11 e dal comma 9 dell'articolo 4.

3. A norma dell'art. 35, sesto comma, della L. 27 dicembre 1983, n. 730 , sono immediatamente utilizzabili, sino al limite di cui al precedente comma 1, i fondi giacenti sugli appositi conti correnti presso la sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti.

4. All'onere di cui al precedente comma 1, lettera *b)*, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Edilizia residenziale pubblica (rifinanziamento legge n. 94 del 1982)».

5. Sulla base degli indirizzi formulati dal CER, le regioni localizzano prioritariamente i programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata di cui al presente articolo nei comuni dove sussiste una particolare tensione abitativa. Al fine di assicurare la disponibilità delle aree si applica l'articolo 8, nono comma, del D.L. 15 dicembre 1979, n. 629 , convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.

6. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 1, primo comma, lettere *a)* e *c)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457 , è autorizzata per il biennio 1986-87 l'assegnazione di lire 3.340 miliardi agli Istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi, nonché ai comuni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.

6-*bis*. Nei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, si fa obbligo agli stessi comuni e agli Istituti autonomi per le case popolari di destinare, nel biennio 1986-87, una quota non inferiore al 2 per cento degli interventi di cui al comma 6 alla costruzione e ristrutturazione di abitazioni che consentano l'accesso e l'agibilità interna ai cittadini motulesi deambulanti in carrozzina.

7. Per gli interventi di edilizia agevolata di cui all'articolo 1, primo comma, lettera *b)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457 , relativi al biennio 1986-87, è autorizzato il limite di impegno di lire 130 miliardi per il

1986 e di lire 150 miliardi per il 1987 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, fermo restando che le quote di lire 130 miliardi e di lire 280 miliardi, relative rispettivamente ai predetti anni 1986 e 1987, gravano sullo stanziamento di cui al precedente comma 1, lettera *b)*.

7-*bis*. Nell'ambito dei limiti di impegno di cui al comma precedente il comitato esecutivo del CER destina un limite di impegno di 30 miliardi di lire per l'avvio di un programma straordinario di edilizia agevolata di cui al primo comma, lettera *b)*, dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , da realizzarsi a cura di imprese, cooperative e relativi consorzi. I soggetti interessati sono tenuti a presentare domanda al CER entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il comitato esecutivo del CER individua i soggetti cui affidare la realizzazione del programma. Tali soggetti, entro 60 giorni dalla promessa di contributo, sono tenuti a documentare la disponibilità di aree idonee immediatamente utilizzabili.

8. A valere sulle somme loro assegnate per il biennio 1986-87, le regioni accantoneranno prioritariamente i fondi occorrenti a fronteggiare i fabbisogni finanziari relativi alla realizzazione dei programmi in corso diversi dagli oneri riconosciuti, per il programma 1982-85, in applicazione dell'articolo 1, ottavo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 , convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94.

9. Per le finalità di cui all'articolo 2, decimo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 , convertito, con modificazioni, nella L. 25 marzo 1982, n. 94, il CER ripartisce per il biennio 1986-87 la somma di lire 400 miliardi.

10. Per le finalità di cui all'art. 3, primo comma, del D.L. 23 gennaio 1982, numero 9 , convertito, con modificazioni, nella L. 25 marzo 1982, n. 94, è autorizzato l'apporto in favore della Cassa depositi e prestiti di lire 400 miliardi nel biennio 1985-86 in ragione di lire 150 miliardi nell'anno 1985 e di lire 250 miliardi nell'anno 1986.

11. Relativamente al programma del biennio 1986-87 l'aliquota di cui all'articolo 7, secondo comma, del decreto-legge 15 dicembre 1979, numero 629 , convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980 n. 25, può essere elevata fino al 20 per cento dal CER su richiesta delle regioni, motivata con l'esistenza di particolare tensione abitativa.

12. Il comitato esecutivo del CER, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su istanza motivata può assegnare ai comuni, a carico dei fondi di cui al precedente comma 10 e fino a concorrenza di lire 150 miliardi, finanziamenti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a servizio dei piani di zona necessarie per rendere immediatamente utilizzabili interventi di edilizia residenziale pubblica già realizzati, a condizione che siano interamente impegnati i fondi a tal fine già assegnati al comune stesso. I predetti finanziamenti sono rimborsati dai comuni in dieci anni senza interessi a rate costanti.".

Si riporta il testo vigente dell'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988):

- Art. 22. - 1. I contributi di cui al primo comma, lettere *b)* e *c)*, dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono dovuti fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1992.

2. Per l'anno 1988, i contributi dovuti con riferimento ai periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 1988 sono riservati dalla Cassa depositi e prestiti all'entrata del bilancio dello Stato nella misura di lire 1.250 miliardi. Per l'anno 1989, e sino al 1992, essi sono riservati all'entrata del bilancio dello Stato nella misura di lire 1.000 miliardi annui. Le quote residue restano assegnate all'edilizia residenziale pubblica per la costruzione di abitazioni per i lavoratori dipendenti, con una riserva del 70 per cento per i territori del Mezzogiorno.

3. Per la concessione, in favore delle imprese edilizie, cooperative e relativi consorzi, dei contributi di cui all'art. 16, L. 5 agosto 1978, n. 457, per interventi di edilizia agevolata, ivi compresi i programmi di recupero di cui all'articolo 1, primo comma, lettera *b)*, della medesima legge n. 457 del 1978, è autorizzato il limite di impegno di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990. Nell'àmbito del limite di impegno di cui al presente comma relativo al 1989 una quota di 50 miliardi è destinata alle finalità e con le modalità di cui al comma 7-*bis* dell'articolo 3 del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 aprile 1985, n. 118.".

Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali):

- Art. 6. (Disposizioni finanziarie e finali) - 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per le aree sottoutilizzate, è ridotta di 781,779 milioni di euro per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009.

1-*bis*. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1-*ter*. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2, comma 8, e 5-*bis*, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1-*bis* per gli importi, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, di cui al comma 1.

1-*quater*. Una quota delle risorse iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica ai sensi del comma 1-*bis*, pari rispettivamente a 521,186 milioni di euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di euro per l'anno 2009, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per i medesimi anni.

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-*bis* dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per le finalità previste dall'articolo 5-*bis*, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.".

Art. 5.

Lotta all'occupazione abusiva di immobili. Salvaguardia degli effetti di disposizioni in materia di contratti di locazione

1. Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge. *A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti aventi ad oggetto l'allacciamento dei servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e della telefonia fissa, nelle forme della stipulazione, della volturazione, del rinnovo, sono nulli, e pertanto non possono essere stipulati o comunque adottati, qualora non riportino i dati identificativi del richiedente e il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare in favore della quale si richiede l'allacciamento. Al fine di consentire ai soggetti somministranti la verifica dei dati dell'utente e il loro inserimento negli atti indicati nel periodo precedente, i richiedenti sono tenuti a consegnare ai soggetti somministranti idonea documentazione relativa al titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare, in originale o copia autentica, o a rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.*

1-bis. *I soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni*

successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva.

1-ter. *Sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.*

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo vigente dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica legge 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo *A)*:

"Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) - 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.".

Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), come modificato dalla presente legge:

- Art. 3. (Cedolare secca sugli affitti) - 1. In alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo può optare per il seguente regime.

2. A decorrere dall'anno 2011, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione. Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 15 per cento (21). Sui contratti di locazione aventi a oggetto immobili ad uso abitativo, qualora assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

3. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.

4. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta, nella misura dell'85 per cento per l'anno 2011 e del 95 per cento dal 2012, e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

5. Se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo, nel caso di definizione dell'accertamento con adesione del contribuente ovvero di rinuncia del contribuente all'impugnazione dell'accertamento, si applicano, senza riduzione, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, e dall'articolo 13, comma 1, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del presente articolo non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa, o di arti e professioni. Il reddito derivante dai contratti di cui al presente articolo non può essere, comunque, inferiore al reddito determinato ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6-bis. *L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro di cui al libro I, titolo II del codice civile, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei Comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.*

7. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

8. Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina:

a) la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio;

b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 431 del 1998;

c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti.

9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed al comma 8 del presente articolo si applicano anche ai casi in cui:

a) nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo;

b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio.

10. La disciplina di cui ai commi 8 e 9 non si applica ove la registrazione sia effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

10-*bis*. Per assicurare il contrasto dell'evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative e l'attuazione di quanto disposto dai commi 8 e 9 sono attribuite ai comuni, in relazione ai contratti di locazione, funzioni di monitoraggio anche previo utilizzo di quanto previsto dall'articolo 1130, primo comma, numero 6), del codice civile in materia di registro di anagrafe condominiale e conseguenti annotazioni delle locazioni esistenti in ambito di edifici condominiali.
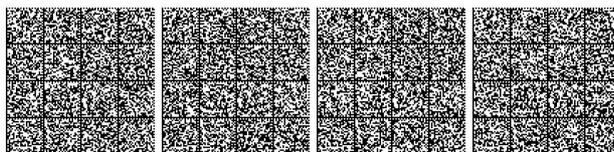
11. Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca è sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell'opzione, la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. L'opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Le disposizioni di cui al presente comma sono inderogabili.".

Art. 6.

Imposizione sui redditi dell'investitore

1. Fino all'eventuale riscatto dell'unità immobiliare da parte del conduttore e, comunque, per un periodo non superiore a dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori di nuova costruzione o di realizzazione mediante interventi di manutenzione straordinaria o di recupero su un fabbricato preesistente di un alloggio sociale, come definito dal *decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 146 del 24 giugno 2008, adottato in attuazione* dell'art. 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, i redditi derivanti dalla locazione dei medesimi alloggi sociali non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi e alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 40 per cento.

2. L'efficacia della misura di cui al comma 1 è subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 (Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali):

"Art. 5. (Definizione di alloggio sociale) - 1. Al fine di ottemperare a quanto previsto in materia di aiuti di Stato a favore degli alloggi sociali dalla decisione 2005/842/CE, della Commissione europea, del 28 novembre 2005, il Ministro delle infrastrutture, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale, delle politiche per la famiglia, per le politiche giovanili e le attività sportive e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, le caratteristiche e i requisiti degli alloggi sociali esenti dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.".

Si riporta il testo vigente dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

"3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.".

Art. 7.

Detrazioni fiscali IRPEF per il conduttore di alloggi sociali

1. Per il triennio 2014 - 2016, ai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto ministeriale in attuazione dell'art. 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, adibita ad propria abitazione principale spetta una detrazione complessivamente pari a:

a) 900 euro, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;

b) 450 euro, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

2. Alla detrazione di cui al comma 1 si applica il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 11 febbraio 2008 recante «Modalità di attribuzione, ai sensi dell'art. 16, comma 1-*sexies*, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, della detrazione di cui al citato art. 16 eccedente l'imposta lorda diminuita delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo TUIR», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 1° marzo 2008.

2-bis. *All'art. 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l'ultimo periodo è soppresso.*

2-ter. *Per il periodo dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di cui all'art. 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui all'art. 16, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 63 del 2013.*

Riferimenti normativi:

Per il testo vigente dell'articolo 5 della citata legge 8 febbraio 2007, n. 9, vedasi nei riferimenti normativi all'articolo 6.

Il testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.

Il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale) è pubblicato nella Gazz. Uff. 5 giugno 2013, n. 130.

Art. 8.

Riscatto a termine dell'alloggio sociale

1. Le convenzioni che disciplinano le modalità di locazione degli alloggi sociali, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adottato in attuazione dell'art. 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, possono contenere la clausola di riscatto dell'unità immobiliare e le relative condizioni economiche. La clausola comunque non può consentire il riscatto prima di sette anni dall'inizio della locazione. Il diritto al riscatto può essere esercitato solo dai conduttori privi di altra abitazione di proprietà adeguata alle esigenze del nucleo familiare. Chi esercita il riscatto non può rivendere l'immobile prima dello scadere dei cinque anni.

2. Fino alla data del riscatto, il conduttore può imputare parte dei corrispettivi pagati al locatore in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio e per altra parte in conto affitto; ai fini delle imposte sui redditi e dell'im-

posta regionale sulle attività produttive, i corrispettivi si considerano canoni di locazione, anche se imputati in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio e ad essi si applicano le disposizioni dell'art. 6 ove ne ricorrano le condizioni.
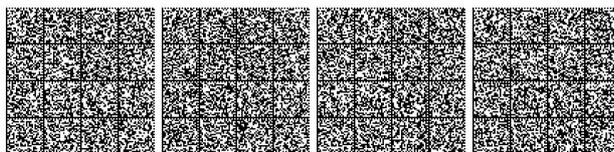
3. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, i corrispettivi delle cessioni degli alloggi di edilizia sociale si considerano conseguiti alla data dell'eventuale esercizio del diritto di riscatto dell'unità immobiliare da parte del conduttore e le imposte correlate alle somme percepite in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio nel periodo di durata del contratto di locazione costituiscono un credito d'imposta.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le clausole standard dei contratti locativi e di futuro riscatto, le tempistiche e gli altri aspetti ritenuti rilevanti nel rapporto, nonché le modalità di determinazione e di fruizione del credito d'imposta.

5. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano ai contratti di locazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Riferimenti normativi:

Per il testo vigente dell'articolo 5 della citata legge 8 febbraio 2007, n. 9, vedasi nei riferimenti normativi all'articolo 6.

Per il testo vigente dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vedasi nei riferimenti normativi all'articolo 4.

Art. 9.

Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato

1. Per il quadriennio 2014-2017, l'aliquota prevista all'art. 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è ridotta al 10 per cento.

2. All'art. 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-*bis*. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti di *cooperative edilizie per la locazione* o enti senza scopo di lucro di cui al libro I, titolo II del codice civile, purché sublocate a studenti universitari *e date a disposizione dei comuni* con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.».

2-bis. *La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera* c)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.*

2-ter. *Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il CIPE aggiorna l'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003.*

2-quater. *Agli oneri derivanti dai commi 2-*bis *e 2-*ter*, valutati in 1,53 milioni di euro per l'anno 2014 e in 1,69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione, per 1,53 milioni di euro per l'anno 2014 e 1,69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.*

Riferimenti normativi:

Per il testo vigente dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, vedasi nei riferimenti normativi all'articolo 5.

Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile):

"Art. 2. (Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze) - 1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:

a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;

c) calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.".

La delibera CIPE 13 novembre 2003 è pubblicata nella Gazz. Uff. 18 febbraio 2004, n. 40

Art. 9 - *bis*

IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero

1. All'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: «, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti» fino a: «non risulti locata» sono soppresse e dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso».

2. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, di cui 2 milioni di euro annui a copertura delle minori entrate dei Comuni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) come modificato dalla presente legge:

- Art. 13. (Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria) - 1. L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono.

2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. *A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.* L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. (73)

3. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

b-*bis*. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;

e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.

6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-*ter* è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.

8-*bis*. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
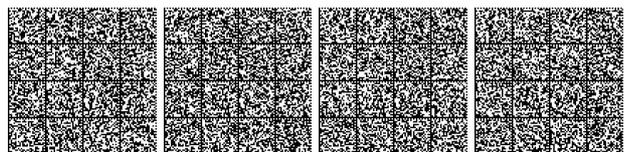
b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

9-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

12. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

12-*bis*. Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dal presente articolo; la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per il medesimo anno, i comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it. L'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali del 1° marzo 2012. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 31 ottobre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera *e)*, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.

12-*ter*. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria e delle relative istruzioni.

13. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 e dell'articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. All'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "dal 1° gennaio 2014", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2012". Al comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al comma 31 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole "ad un quarto" sono sostituite dalle seguenti "alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472". Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del codice civile il riferimento alla "legge per la finanza locale" si intende effettuato a tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. La riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, è consolidata, a decorrere dall'anno 2011, all'importo risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze emanato, di concerto con il Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

13-*bis*. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

14. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le seguenti disposizioni:

a. l'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, ad eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano; (72)

b. il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere *d)*, *e)* ed *h)* del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8 e il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

d. il comma 1-*bis* dell'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;
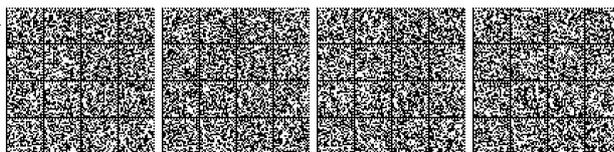
d-*bis*. i commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* dell' articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

14-*bis*. Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-*bis* dell' articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.

14-*ter*. I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell' articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012 (84), con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

14-*quater*. Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14-*ter*, l'imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell'imposta è determinato dai comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, salva l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in *Gazzetta Ufficiale* previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

16. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le parole "31 dicembre" sono sostituite dalle parole: "20 dicembre". All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole da "differenziate" a "legge statale" sono sostituite dalle seguenti: "utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività". L'Agenzia delle Entrate provvede all'erogazione dei rimborsi dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche già richiesti con dichiarazioni o con istanze presentate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione decennale del diritto dei contribuenti.

17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, è accantonato un importo pari al maggior gettito stimato di cui al precedente periodo. L'importo complessivo della riduzione del recupero di cui al presente comma è pari per l'anno 2012 a 1.627 milioni di euro, per l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro.

18. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 dopo le parole: "gettito di cui ai commi 1 e 2", sono aggiunte le seguenti: "nonché, per gli anni 2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al comma 4".

19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 2, nonché dal comma 10 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

19-*bis*. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all' articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è esclusivamente finalizzato a fissare la percentuale di compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

20. La dotazione del fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.".

Art. 10.

Edilizia residenziale sociale

1. In attuazione dell'art. 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione, il presente articolo è finalizzato a perseguire la riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati attraverso l'aumento dell'offerta di alloggi sociali in locazione, senza consumo di nuovo suolo rispetto agli strumenti urbanistici vigenti, favorendo il risparmio energetico e la promozione, da parte dei Comuni, di politiche urbane mirate ad un processo integrato di rigenerazione delle aree *urbanizzate* e dei tessuti *edilizi esistenti* attraverso lo sviluppo dell'edilizia sociale.

2. Ai fini del perseguimento dell'obiettivo dell'aumento dell'offerta di alloggi sociali in locazione, i commi seguenti prevedono tempi e modalità di adozione delle procedure idonee a garantire, anche attraverso lo stanziamento di risorse pubbliche e l'accelerazione dell'utilizzo delle risorse di cui all'art. 11, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'incremento degli alloggi sociali.

3. Si considera alloggio sociale l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale, realizzata o recuperata da soggetti pubblici e privati, nonché dall'ente gestore comunque denominato, da concedere in locazione, per ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi alle condizioni di mercato*, nonché alle donne ospiti dei centri antiviolenza e delle case-rifugio di cui all'art. 5-*bis *del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. Ai fini del presente articolo,* si considera altresì alloggio sociale l'unità abitativa destinata alla locazione, con vincolo di destinazione d'uso, comunque non inferiore a quindici anni, all'edilizia universitaria convenzionata oppure alla locazione con patto di futura vendita *o assegnazione*, per un periodo non inferiore ad otto anni. Le aree o gli immo-

bili da destinare ad alloggio sociale non si computano ai fini delle quantità minime inderogabili di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968.
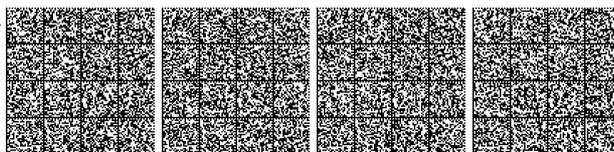
4. Il presente articolo si applica al patrimonio edilizio esistente nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003, ivi compresi gli immobili non ultimati e gli interventi non ancora avviati provvisti di titoli abilitativi rilasciati entro *la data di entrata in vigore del presente decreto* ovvero regolati da convenzioni urbanistiche stipulate entro la stessa data e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Ai fini del presente articolo sono ammessi interventi di:

a) ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, rafforzamento locale, miglioramento o adeguamento sismico;

b) sostituzione edilizia mediante anche la totale demolizione dell'edificio e la sua ricostruzione con modifica di sagoma *e diverso sedime* nel lotto di riferimento *comunque dotato di infrastrutture e servizi,* nei limiti di quanto previsto dall'art. 30 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

c) variazione della destinazione d'uso *di edifici* anche senza opere;

d) creazione di servizi e funzioni connesse e complementari alla residenza, al commercio con esclusione delle grandi strutture di vendita, necessarie a garantire l'integrazione sociale degli inquilini degli alloggi sociali;

e) (*soppressa*);

e-bis*) edilizia abitativa con gestione collettiva dei servizi di pertinenza e di edilizia abitativa e dei relativi servizi finalizzati ad utenti di età maggiore di sessantacinque anni;*

e-*ter*) recupero di immobili fatiscenti o da dismettere esistenti nei centri storici e nelle periferie.

5-bis. *Il presente articolo è finalizzato, altresì, alla creazione di quote di alloggi da destinare alla locazione temporanea dei residenti di immobili di edilizia residenziale pubblica in corso di ristrutturazione o a soggetti sottoposti a procedure di sfratto.*

6. Entro *novanta giorni* dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni definiscono, qualora non siano già disciplinati da norme vigenti e per i casi non disciplinati da convenzioni già stipulate, i requisiti di accesso e di permanenza nell'alloggio sociale, i criteri e i parametri atti a regolamentare i canoni minimi e massimi di locazione, di cui al decreto ministeriale in attuazione dell'art. 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, e i prezzi di cessione per gli alloggi concessi in locazione con patto di futura vendita. Le regioni, entro il medesimo termine, definiscono la durata del vincolo di destinazione d'uso, ferma restando la durata minima di quindici anni per gli alloggi concessi in locazione e di otto anni per gli alloggi concessi in locazione con patto di futura vendita o con patto di riscatto. Le regioni possono introdurre norme di semplificazione per il rilascio del titolo abilitativo edilizio convenzionato e ridurre gli oneri di urbanizzazione per gli interventi di cui al presente articolo.

7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque anteriormente al rilascio del primo titolo abilitativo edilizio di pertinenza, i comuni *recepiscono le norme di semplificazione di cui al comma 6*, approvano i criteri di valutazione della sostenibilità urbanistica, economica e funzionale dei progetti di recupero, riuso o sostituzione edilizia, *come integrazione dei regolamenti edilizi, tenendo conto anche degli incentivi volumetrici a seguito del miglioramento delle prestazioni energetiche degli immobili o per interventi di recupero di aree ed immobili degradati o sottoutilizzati previsti dalla normativa e dagli strumenti urbanistici vigenti,* e determinano le superfici complessive che possono essere cedute in tutto o in parte ad altri operatori ovvero trasferite su altre aree di proprietà pubblica o privata, per le medesime finalità di intervento, con esclusione delle aree destinate all'agricoltura o non soggette a trasformazione urbanistica dagli strumenti urbanistici, nonché di quelle vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, *e nel rispetto dei commi 1 e 4*.

8. Gli interventi di cui al comma 5 non possono riferirsi ad edifici abusivi *o siti in aree ad inedificabilità assoluta. I medesimi interventi, limitatamente alle lettere* b), c)*, e* d) *del medesimo comma 5, non sono ammessi nei centri storici. Gli stessi interventi, limitatamente alle lettere* b) *e* d) *del citato comma 5, non possono essere autorizzati in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici,* vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi ed alle destinazioni d'uso, nel rispetto delle norme e dei vincoli artistici, storici, archeologici, paesaggistici e ambientali, nonché delle norme di carattere igienico sanitario, *della destinazione agricola dei suoli* e degli obiettivi di qualità dei suoli. Gli interventi sono regolati da convenzioni sottoscritte dal comune e dal soggetto privato con la previsione di clausole sanzionatorie per il mancato rispetto del vincolo di destinazione d'uso.

9. I progetti degli interventi di cui al comma 5, ad eccezione di quelli di mutamento di destinazione d'uso senza opere, devono comunque assicurare la copertura del fabbisogno energetico necessario per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento, tramite impianti alimentati da fonti rinnovabili, nel rispetto delle quote previste ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, allegato 3.

10. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 5, *lettera* d)*, e per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 5*-bis, nonché di quelli per la realizzazione degli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, sono destinati fino a 100 milioni di euro a valere sulle risorse rese disponibili ai sensi dell'art. 4, comma 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa della Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, viene ripartito il predetto importo tra le regioni che hanno rispettato

il termine di cui al comma 6, nonché definiti i criteri per il successivo riparto da parte delle regioni tra i Comuni che hanno siglato con gli operatori privati le convenzioni di cui al comma 8 ai fini della successiva formale stipula.

10-bis. *Al fine di assicurare i mezzi finanziari per la completa e rapida realizzazione di programmi di alloggi sociali finanziati con fondi nazionali e regionali, anche in deroga a quanto previsto dalle relative norme di finanziamento, possono essere ceduti o conferiti ai fondi immobiliari o altri soggetti di cui al comma 3, lettera* a)*, dell'art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, immobili residenziali, ultimati od in corso d'opera, realizzati da soggetti pubblici e privati con il concorso di un contributo pubblico, e destinati a concorrere all'aumento dell'offerta di alloggi sociali, a condizione che, per questi ultimi, siano mantenuti i vincoli di destinazione previsti dalle norme di finanziamento. Il soggetto subentrante è tenuto a darne comunicazione all'ente erogatore del finanziamento pubblico, trasmettendo preventivamente lo schema dell'atto di cessione o conferimento, affinché il medesimo ente si esprima in merito alla conformità dell'impegno del subentrante a mantenere i vincoli di destinazione, in relazione a quanto previsto dalle norme di finanziamento. L'aumento dell'offerta di alloggi sociali si intende realizzato anche quando, al fine di mantenere l'originale destinazione ad alloggio sociale e mitigare il disagio dei locatari, sono ceduti o conferiti, con le medesime modalità, anche immobili privati realizzati con il concorso di contributi pubblici e destinati originariamente alla locazione se, a seguito di procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, debbano essere destinati alla alienazione.*

10-ter. *Il comma 9 dell'art. 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è sostituito dal seguente:*

«9. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata rilocalizzati ai sensi del comma 7 il soggetto attuatore contribuisce con fondi propri all'incremento del finanziamento statale di edilizia sovvenzionata ai fini della completa realizzazione dell'intervento costruttivo, fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'art. 2 della legge 1 agosto 2002, n. 166. In alternativa, anche in deroga a quanto previsto dalla convenzione attuativa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il soggetto attuatore può cedere, a titolo gratuito, le aree o i diritti edificatori destinati alla realizzazione degli alloggi non coperti da finanziamento, a soggetti pubblici o privati che si impegnino a destinarli alla realizzazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 146 del 24 giugno 2008, vincolati alla locazione per un periodo di almeno dodici anni per le finalità di cui all'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche ai programmi già finanziati ai sensi dell'art. 18 del citato decreto-legge n. 152 del 1991 per i quali risulti già sottoscritta la convenzione attuativa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per i quali si renda necessario procedere ad aggiornarne i costi di realizzazione».*

Riferimenti normativi:

L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Si riporta il testo vigente dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria):

- Art. 11. (Piano Casa) - 1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano nazionale di edilizia abitativa

2. Il piano è rivolto all'incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di abitazioni di edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinate prioritariamente a prima casa per:

a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;

b) giovani coppie a basso reddito;

c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;

d) studenti fuori sede;

e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;

f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all' articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9;

g) immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.

3. Il piano nazionale di edilizia abitativa ha ad oggetto la costruzione di nuove abitazioni e la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente ed è articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo bisogno abitativo presente nelle diverse realtà territoriali, attraverso i seguenti interventi:

a) costituzione di fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e all'incremento dell'offerta abitativa, ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi e con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale;

b) incremento del patrimonio abitativo di edilizia con le risorse anche derivanti dalla alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo, con le modalità previste dall' articolo 13;

c) promozione da parte di privati di interventi anche ai sensi della parte II, titolo III, capo III, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

d) agevolazioni, anche amministrative, in favore di cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi, potendosi anche prevedere termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell'esigenza abitativa;

e) realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa delibera del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, al fine di concentrare gli interventi sulla effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento, attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di qualità in termini di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica, anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione
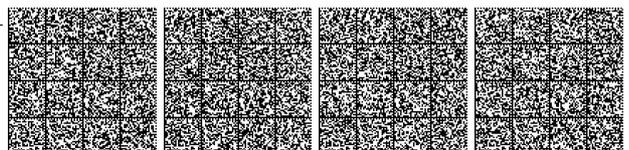
di soggetti pubblici e privati. Decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati. Tale intesa va resa nella seduta del Cipe nella quale sono approvati gli accordi di programma. Eventuali rimodulazioni degli interventi contenuti negli accordi di programma sono approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Eventuali atti aggiuntivi agli accordi di programma, da sottoscrivere per l'utilizzo di economie ovvero di nuove risorse finanziarie che si rendessero disponibili, sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Gli interventi di cui al comma 4 sono attuati anche attraverso le disposizioni di cui alla parte II, titolo III, capo III, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante:

a) il trasferimento di diritti edificatori in favore dei promotori degli interventi di incremento del patrimonio abitativo;

b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e miglioramento della qualità urbana, nel rispetto delle aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

c) provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale di pertinenza comunale o degli oneri di costruzione;

d) la costituzione di fondi immobiliari di cui al comma 3, lettera *a)*, con la possibilità di prevedere altresì il conferimento al fondo dei canoni di locazione, al netto delle spese di gestione degli immobili;

e) la cessione, in tutto o in parte, dei diritti edificatori come corrispettivo per la realizzazione anche di unità abitative di proprietà pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato, ovvero da destinare alla alienazione in favore delle categorie sociali svantaggiate di cui al comma 2.

6. I programmi di cui al comma 4 sono finalizzati a migliorare e a diversificare, anche tramite interventi di sostituzione edilizia, l'abitabilità, in particolare, nelle zone caratterizzate da un diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano.

7. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 3, lettera *e)*, l'alloggio sociale, in quanto servizio economico generale, è identificato, ai fini dell'esenzione dall'obbligo della notifica degli aiuti di Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea, come parte essenziale e integrante della più complessiva offerta di edilizia residenziale sociale, che costituisce nel suo insieme servizio abitativo finalizzato al soddisfacimento di esigenze primarie.

8. In sede di attuazione dei programmi di cui al comma 4, sono appositamente disciplinati le modalità e i termini per la verifica periodica delle fasi di realizzazione del piano, in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la diversa allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso modalità di attuazione più efficienti. Le abitazioni realizzate o alienate nell'ambito delle procedure di cui al presente articolo possono essere oggetto di successiva alienazione decorsi dieci anni dall'acquisto originario.

9. L'attuazione del piano nazionale può essere realizzata, in alternativa alle previsioni di cui al comma 4, con le modalità approvative di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

10. Una quota del patrimonio immobiliare del demanio, costituita da aree ed edifici non più utilizzati, può essere destinata alla realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo, sulla base di accordi tra l'Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed edifici non più utilizzati a fini militari, le regioni e gli enti locali.

11. Per la migliore realizzazione dei programmi, i comuni e le province possono associarsi ai sensi di quanto previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. I programmi integrati di cui al comma 4 sono dichiarati di interesse strategico nazionale. Alla loro attuazione si provvede con l'applicazione dell' articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.

12. Fermo quanto previsto dal comma 12-*bis*, per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse finanziarie di cui all' articolo 1, comma 1154, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di cui all'articolo 3, comma 108, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 21, 21-*bis*, ad eccezione di quelle già iscritte nei bilanci degli enti destinatari e impegnate, e 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni. Gli eventuali provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni legislative citate al primo periodo del presente comma, incompatibili con il presente articolo, restano privi di effetti. A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-*bis* e 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere iscritte sul Fondo di cui al presente comma, negli importi corrispondenti agli effetti in termini di indebitamento netto previsti per ciascun anno in sede di iscrizione in bilancio delle risorse finanziarie di cui alle indicate autorizzazioni di spesa.

12-*bis*. Per il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di competenza regionale, diretti alla risoluzione delle più pressanti esigenze abitative, è destinato l'importo di 200 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 21 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Alla ripartizione tra le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previo accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

13. Ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all' articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.".

Si riporta il testo vigente dell'articolo 5-*bis*. del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province):

- Art. 5-*bis*. (Azioni per i centri antiviolenza e le case-rifugio) - 1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera *d)*, del presente decreto, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013, di 7 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Al relativo onere si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e, quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di cui al comma 1 tenendo conto:

a) della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne;

b) del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione;

c) del numero delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione;

d) della necessità di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione, riservando un terzo dei fondi disponibili all'istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio al fine di raggiungere l'obiettivo previsto dalla raccomandazione Expert Meeting sulla violenza contro le donne - Finlandia, 8-10 novembre 1999.

3. I centri antiviolenza e le case-rifugio, alle quali è garantito l'anonimato, sono promossi da:

a) enti locali, in forma singola o associata;

b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato espe-

rienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato;
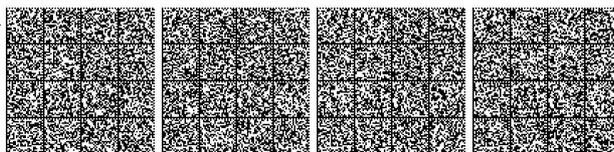
c) soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)*, di concerto, d'intesa o in forma consorziata.

4. I centri antiviolenza e le case-rifugio operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.

5. Indipendentemente dalle metodologie di intervento adottate e dagli specifici profili professionali degli operatori coinvolti, la formazione delle figure professionali dei centri antiviolenza e delle case-rifugio promuove un approccio integrato alle fenomenologie della violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza subita dalle persone, a livello relazionale, fisico, psicologico, sociale, culturale ed economico. Fa altresì parte della formazione degli operatori dei centri antiviolenza e delle case-rifugio il riconoscimento delle dimensioni della violenza riconducibili alle diseguaglianze di genere.

6. Le regioni destinatarie delle risorse oggetto di riparto presentano al Ministro delegato per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime.

7. Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni, il Ministro delegato per le pari opportunità presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate ai sensi del presente articolo.".

La delibera CIPE 13 novembre 2003 è pubblicata nella Gazz. Uff. 18 febbraio 2004, n. 40.

Si riporta il testo vigente dell'articolo 30 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia):

- Art. 30. (Semplificazioni in materia edilizia) - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 6, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al medesimo decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis*. (L) - (Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati). - 1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali»;

a) all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, ultimo periodo, le parole: «e sagoma» sono soppresse e dopo la parola «antisismica» sono aggiunte le seguenti: «nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.»;

b) all'articolo 6, al comma 4, al primo periodo, le parole da «dichiara preliminarmente» a «e che» sono soppresse;

c) all'articolo 10, comma 1, lettera *c)* le parole: «della sagoma,» sono soppresse; dopo le parole «comportino mutamenti della destinazione d'uso» sono aggiunte le seguenti: «, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni»;

d) all'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 8, è sostituito dal seguente:

«8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 9.»;

2) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, il procedimento è concluso con l'adozione di un provvedimento espresso e si applica quanto previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In caso di diniego dell'atto di assenso, eventualmente acquisito in conferenza di servizi, decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta. Il responsabile del procedimento trasmette al richiedente il provvedimento di diniego dell'atto di assenso entro cinque giorni dalla data in cui è acquisito agli atti, con le indicazioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, resta fermo quanto previsto dall'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.»;

3) il comma 10 è abrogato;

e) all'articolo 22, comma 2, dopo le parole: «non alterano la sagoma dell'edificio» sono aggiunte le seguenti: «qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni,»;

f) nel capo III del titolo II, dopo l'articolo 23, è aggiunto il seguente:

«Art. 23-*bis*. (Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell'inizio dei lavori) - 1. Nei casi in cui si applica la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prima della presentazione della segnalazione, l'interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione. Lo sportello unico comunica tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso. Se tali atti non vengono acquisiti entro il termine di cui all'articolo 20, comma 3, si applica quanto previsto dal comma 5-*bis* del medesimo articolo.

2. In caso di presentazione contestuale della segnalazione certificata di inizio attività e dell'istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, l'interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche alla comunicazione dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 6, comma 2, qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell'intervento edilizio.

4. All'interno delle zone omogenee *A)* di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, i comuni devono individuare con propria deliberazione, da adottare entro il 30 giugno 2014, le aree nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, decorso tale termine e in mancanza di intervento sostitutivo della regione ai sensi della normativa vigente, la deliberazione di cui al primo periodo è adottata da un Commissario nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nelle restanti aree interne alle zone omogenee *A)* e a quelle equipollenti di cui al primo periodo, gli interventi cui è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione. Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui al primo periodo e comunque in sua assenza, non trova applicazione per le predette zone omogenee *A)* la segnalazione certificata di inizio attività con modifica della sagoma.»;

g) all'articolo 24, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-*bis*. Il certificato di agibilità può essere richiesto anche:

a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
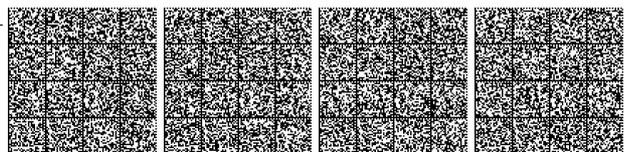
b) per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.»;

h) all'articolo 25, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«5-*bis*. Ove l'interessato non proponga domanda ai sensi del comma 1, fermo restando l'obbligo di presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere *a), b)* e *d)*, del presente articolo e all'articolo 5, comma 3, lettera *a)*, presenta la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata dalla seguente documentazione:

a) richiesta di accatastamento dell'edificio che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;

b) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate secondo la normativa vigente.

5-*ter*. Le Regioni a statuto ordinario disciplinano con legge le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-*bis* e per l'effettuazione dei controlli.».

3. Salva diversa disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. È altresì prorogato di tre anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3-*bis*. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di tre anni.

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche alle denunce di inizio attività e alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro lo stesso termine.

5. Dall'attuazione dei commi 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5-*bis*. I destinatari degli atti amministrativi relativi alle attività ricomprese nell'articolo 7, comma 9, della legge 1° agosto 2002, n. 166, effettuate dal Servizio tecnico centrale della Presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, già rilasciati alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 novembre 2012, n. 267, sono tenuti al versamento, entro il 30 giugno 2014, dell'aliquota percentuale dell'importo totale di cui all'allegato I annesso allo stesso regolamento, corrispondente ai giorni di validità degli atti amministrativi rilasciati, nonché all'importo totale, nei casi in cui tali atti non prevedano un termine di scadenza.

5-*ter*. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «', potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali».

5-*quater*. All'articolo 15 della legge 11 novembre 2011, n. 180, le parole: «con posa in opera» sono soppresse.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.".

Per il testo vigente dell'articolo 5 della citata legge 8 febbraio 2007, n. 9, vedasi nei riferimenti normativi all'articolo 6.

Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) è pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.

Per il testo vigente dell'allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 28 marzo 2011 - S.O. n. 81.

Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 è pubblicato nella Gazz. Uff. 16 aprile 1968, n. 97.

Per il testo vigente dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vedasi nei riferimenti normativi all'articolo 4.

Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003 n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.):

"Art. 8. (Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo) - 1. Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.

2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è abrogato.

3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito.

4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame.

5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.

6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.".

Il Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) è pubblicato nella Gazz. Uff. 6 aprile 1942, n. 81, S.O.

Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure urgenti per la crescita del Paese), come modificato dalla presente legge:

"Art. 12. (Piano nazionale per le città) - 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone un piano nazionale per le città, dedicato alla riqualificazione di aree urbane con particolare riferimento a quelle degradate. A tal fine, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Cabina di regia del piano, composta da due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno con funzioni di presidente, da due rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero dell'interno, dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per lo sviluppo e la coesione economica, per la cooperazione internazionale e l'integrazione e per la coesione territoriale, dell'Agenzia del demanio, della Cassa deposi-

ti e prestiti, dell'Associazione nazionale comuni italiani e, in veste di osservatori, da un rappresentante del Fondo Investimenti per l'Abitare (FIA) di CDP Investimenti SGR e da un rappresentante dei Fondi di investimento istituiti dalla società di gestione del risparmio del Ministero dell'economia e delle finanze costituita ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di funzionamento della Cabina di regia. Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche nella Cabina di regia non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese.
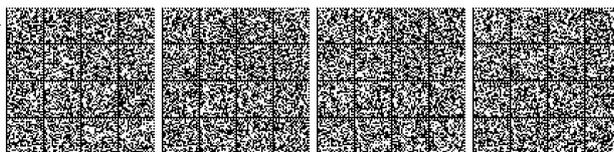
1-*bis*. Il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferiscono alle Commissioni parlamentari competenti in merito all'attività della Cabina di regia con apposita relazione allegata al Documento di economia e finanza.

2. Ai fini della predisposizione del piano di cui al comma 1, i comuni inviano alla Cabina di regia proposte di Contratti di valorizzazione urbana costituite da un insieme coordinato di interventi con riferimento ad aree urbane degradate, indicando:

a) la descrizione, le caratteristiche e l'ambito urbano oggetto di trasformazione e valorizzazione;

b) gli investimenti ed i finanziamenti necessari, sia pubblici che privati, comprensivi dell'eventuale cofinanziamento del comune proponente;

c) i soggetti interessati;

d) le eventuali premialità;

e) il programma temporale degli interventi da attivare;

f) la fattibilità tecnico-amministrativa.

3. La Cabina di regia seleziona le proposte sulla base dei seguenti criteri:

a) immediata cantierabilità degli interventi;

b) capacità e modalità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati;

c) riduzione di fenomeni di tensione abitativa, di marginalizzazione e degrado sociale;

d) miglioramento della dotazione infrastrutturale anche con riferimento all'efficientamento dei sistemi del trasporto urbano;

e) miglioramento della qualità urbana, del tessuto sociale ed ambientale e contenimento del consumo di nuovo suolo non edificato.

4. La Cabina di regia, sulla base degli apporti e delle risorse messe a disposizione dai vari organismi che la compongono, definisce gli investimenti attivabili nell'ambito urbano selezionato; la stessa propone al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la destinazione delle risorse del Fondo di cui al comma 5 alle finalità del Contratto di valorizzazione urbana. La Cabina di regia promuove, di intesa con il comune interessato, la sottoscrizione del Contratto di valorizzazione urbana che regolamenta gli impegni dei vari soggetti pubblici e privati, prevedendo anche la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa. L'insieme dei Contratti di valorizzazione urbana costituisce il piano nazionale per le città.

5. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012 e fino al 31 dicembre 2017, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo, denominato «Fondo per l'attuazione del piano nazionale per le città», nel quale confluiscono le risorse, non utilizzate o provenienti da revoche, relativamente ai seguenti programmi:

a) interventi costruttivi finanziati ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali non siano stati ratificati, entro il termine del 31 dicembre 2007, gli accordi di programma previsti dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, e già destinate all'attuazione del piano nazionale di edilizia abitativa ai sensi dell'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni;

b) programmi di recupero urbano finanziati ai sensi dell'articolo 2, comma 63, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'articolo 1, comma 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'articolo 61, comma 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

c) programmi innovativi in ambito urbano, finanziati ai sensi dell'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell'articolo 4, comma 3 della legge 8 febbraio 2001, n. 21.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nel limite di euro 10 milioni per l'anno 2012, di euro 24 milioni per l'anno 2013, di euro 40 milioni per l'anno 2014 e di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante utilizzo delle risorse previste alle lettere *a)* e *b)* del comma 5 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul Fondo di cui al medesimo comma 5.

7. I programmi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato ratificato l'Accordo di programma entro il 31 dicembre 2007 ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 2006, n. 51, possono essere rilocalizzati nell'ambito della medesima regione ovvero in regioni confinanti ed esclusivamente nei comuni capoluogo di provincia. È esclusa, in ogni caso, la possibilità di frazionare uno stesso programma costruttivo in più comuni. A tal fine il termine per la ratifica degli Accordi di programma di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 31 dicembre 2016.

8. All'articolo 2 della legge 1° agosto 2002, n. 166, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Agli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si applicano i limiti di costo di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994, vigenti in ciascuna regione e aggiornati ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto, fermo restando, in ogni caso, il finanziamento statale ed il numero complessivo degli alloggi da realizzare.».

9. *Per gli interventi di edilizia sovvenzionata rilocalizzati ai sensi del comma 7 il soggetto attuatore contribuisce con fondi propri all'incremento del finanziamento statale di edilizia sovvenzionata ai fini della completa realizzazione dell'intervento costruttivo, fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 2 della legge 1 agosto 2002, n. 166. In alternativa, anche in deroga a quanto previsto dalla convenzione attuativa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il soggetto attuatore può cedere, a titolo gratuito, le aree o i diritti edificatori destinati alla realizzazione degli alloggi non coperti da finanziamento, a soggetti pubblici o privati che si impegnino a destinarli alla realizzazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 146 del 24 giugno 2008, vincolati alla locazione per un periodo di almeno dodici anni per le finalità di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche ai programmi già finanziati ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 152 del 1991 per i quali risulti già sottoscritta la convenzione attuativa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per i quali si renda necessario procedere ad aggiornarne i costi di realizzazione.*".

Art. 10 - *bis*

Definizione amministrativa e contabile degli interventi di cui all'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152

1. I soggetti attuatori dei programmi di cui all'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, che non intendono concorrere con proprie risorse, secondo quanto previsto dal comma 9 dell'art. 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla completa realizzazione dell'originario intervento di edilizia sovvenzionata, decadono dallo specifico finanziamento e le corrispondenti risorse sono assegnate ai comuni in cui ricade l'intervento per essere destinate alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica. Qualora per l'intervento di edilizia agevolata non sia stato rilasciato il titolo abilitativo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il relativo finanziamento statale decade. Gli enti pubblici territoriali interessati che intendono

procedere alla prevista trasformazione urbanistica anche in assenza del finanziamento statale possono fare salve le previsioni urbanistiche dell'accordo di programma sottoscritto tra regione e comune reso esecutivo mediante ratifica del consiglio comunale entro la data del 31 dicembre 2007.

Riferimenti normativi:

Per il testo vigente dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, nei riferimenti normativi all'articolo 3.

Per il testo vigente dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, vedasi nei riferimenti normativi all'articolo 10.

Art. 10 - *ter*

Semplificazione in materia edilizia

1. All'art. 3, comma 1, lettera e.5), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la parola: «ancorché» è sostituita dalle seguenti: «e salvo che».

Riferimenti normativi:

Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo *A)*) è pubblicato nella Gazz. Uff. 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.

Art. 10 - *quater*

Modifiche al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122

1. Al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, recante disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'art. 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«1-bis. *L'acquirente non può rinunciare alle tutele previste dal presente decreto; ogni clausola contraria è nulla e deve intendersi come non apposta»;*

b) *all'art. 9, comma 1, dopo le parole: «per sé» sono inserite le seguenti: «o per il proprio coniuge»;*

c) *all'art. 10, comma 1, dopo le parole: «la residenza propria» sono inserite le seguenti: «o del proprio coniuge».*

Riferimenti normativi:

Si riportano gli articoli 5, 9 e 10 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 (disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della L. 2 agosto 2004, n. 210) come modificati dalla presente legge:

- Art. 5. (Applicabilità della disciplina)

1. La disciplina prevista dagli articoli 2, 3 e 4 si applica ai contratti aventi ad oggetto il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobili per i quali il permesso di costruire o altra denuncia o provvedimento abilitativo sia stato richiesto successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-bis. *L'acquirente non può rinunciare alle tutele previste dal presente decreto; ogni clausola contraria è nulla e deve intendersi come non apposta.*"

- Art. 9. (Diritto di prelazione) - 1. Qualora l'immobile sia stato consegnato all'acquirente e da questi adibito ad abitazione principale per sé *o per il proprio coniuge* o per un proprio parente in primo grado, all'acquirente medesimo, anche nel caso in cui abbia escusso la fideiussione, è riconosciuto il diritto di prelazione nell'acquisto dell'immobile al prezzo definitivo raggiunto nell'incanto anche in esito alle eventuali offerte ai sensi dell'articolo 584 del codice di procedura civile.

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione, l'autorità che procede alla vendita dell'immobile provvede a dare immediata comunicazione all'acquirente, con atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario, della definitiva determinazione del prezzo entro dieci giorni dall'adozione del relativo provvedimento, con indicazione di tutte le condizioni alle quali la vendita dovrà essere conclusa e l'invito ad esercitare la prelazione.

3. Il diritto di prelazione è esercitato dall'acquirente, a pena di decadenza, entro il termine di dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 2 offrendo, con atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario all'autorità che procede alla vendita dell'immobile, condizioni uguali a quelle comunicategli.

4. Qualora l'acquirente abbia acquistato l'immobile, per effetto dell'esercizio del diritto di prelazione, ad un prezzo inferiore alle somme riscosse in sede di escussione della fideiussione, la differenza deve essere restituita al fideiussore, qualora l'immobile acquistato abbia consistenza e caratteristiche tipologiche e di finitura corrispondenti a quelle previste nel contratto stipulato con il costruttore. Ove non ricorra tale condizione, l'eventuale eccedenza da restituire al fideiussore deve risultare da apposita stima.

5. È escluso, in ogni caso, il diritto di riscatto nei confronti dell'aggiudicatario."

"Art. 10. (Esenzioni e limiti alla esperibilità dell'azione revocatoria fallimentare) - 1. Gli atti a titolo oneroso che hanno come effetto il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobili da costruire, nei quali l'acquirente si impegni a stabilire, entro dodici mesi dalla data di acquisto o di ultimazione degli stessi, la residenza propria *o del proprio coniuge* o di suoi parenti o affini entro il terzo grado, se posti in essere al giusto prezzo da valutarsi alla data della stipula del preliminare, non sono soggetti all'azione revocatoria prevista dall'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

2. Non sono, altresì, soggetti alla medesima azione revocatoria i pagamenti dei premi e commissioni relativi ai contratti di fideiussione e di assicurazione di cui agli articoli 3 e 4, qualora effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso.".

Art. 11.

Verifica dell'attuazione del provvedimento

1. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse di cui agli articoli 1, 4 e 10 sono stabilite le modalità di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento degli interventi e di applicazione di misure di revoca. Le risorse revocate restano destinate al contrasto del disagio abitativo e sono riprogrammate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Entro il 31 dicembre 2014 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Consiglio dei Ministri *e alle competenti Commissioni parlamentari* in merito all'attuazione del presente decreto.

Art. 12.

Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici

1. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi dell'art. 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le opere corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A del medesimo decreto con l'acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30.

2. In tema di affidamento di contratti pubblici di lavori, si applicano altresì le seguenti disposizioni:

a) *l'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto alla lettera* b)*, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni;*

b) *non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'art. 108, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2010, n. 207, relative alle categorie di opere generali individuate nell'allegato A al predetto decreto, nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A con l'acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. Resta fermo, ai sensi dell'art. 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il limite di cui all'art. 170, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 per le categorie di cui al comma 1 del presente articolo, di importo singolarmente superiore al 15 per cento; si applica l'art. 92, comma 7, del predetto regolamento.*

3. I commi 1 e 3 dell'art. 109 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 sono abrogati. Sono soppressi l'ultimo periodo delle premesse dell'allegato A del predetto decreto e la tabella sintetica delle categorie del medesimo allegato. I richiami, contenuti nelle disposizioni vigenti, all'art. 107, comma 2, del predetto regolamento, annullato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 280 del 29 novembre 2013, si intendono riferiti alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Il richiamo, contenuto nell'art. 108, comma 1, ultimo periodo, all'art. 109, commi 1 e 2, del predetto regolamento, si intende riferito al comma 2 del presente articolo.*

4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adottate, secondo la procedura prevista all'art. 5, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le disposizioni regolamentari sostitutive di quelle contenute negli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, annullate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 280 del 29 novembre 2013. Alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari sostitutive di cui al precedente periodo cessano di avere efficacia le disposizioni dei commi da 1 a 4.*

6. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 aprile 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 96 del 26 aprile 2014.*

7. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara per l'affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori pubblicati a decorrere dalla data di efficacia del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013 e fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 6, nonché gli atti, i provvedimenti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi bandi e avvisi. La salvezza riguarda i profili concernenti la qualificazione richiesta per la partecipazione alle procedure di affidamento con riferimento alle categorie di lavorazioni a qualificazione obbligatoria e alle categorie di cui all'art. 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

8. All'art. 37 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 13 è abrogato.

9. All'art. 92 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 34, comma 1, lettera d)*, del codice, i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera* e)*, del codice ed i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettera* f)*, del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate».*

10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano anche alle procedure ed ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indìce una gara risultino già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti in cui, alla suddetta data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

11. Al fine di garantire adeguate condizioni di concorrenza nella qualificazione degli operatori economici alle procedure di affidamento di incarichi di verifica dei progetti di opere pubbliche, all'art. 357, comma 19, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo vigente degli articoli 37, 5 e 34 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), pubblicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 2010, n. 288, S.O.:

"Art. 37. (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti) - 1. Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.

2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.

3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento ovvero gli imprenditori consorziati abbiano i requisiti indicati nel regolamento.

4. Nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

5. L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale i requisiti di cui all'articolo 40, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.

7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *b)*, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

8. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

9. E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

10. L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comma comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

11. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il quindici per cento dell'importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall'articolo 118, comma 2, terzo periodo; il regolamento definisce l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati con il regolamento stesso. L'eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. In caso di subappalto la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto; si applica l'articolo 118, comma 3, ultimo periodo.

12. In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

13. *(abrogato)*.

14. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario.

15. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

15-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e-*bis*).

16. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

17. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

18. In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall'appalto.

19. In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenu-

to alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire."
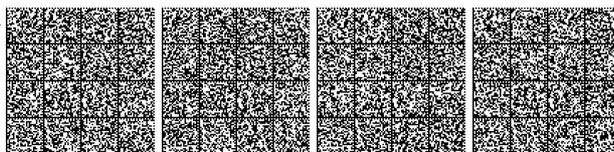
"Art. 5. (Regolamento e capitolati) - 1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato.

2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle regioni e province autonome.

3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 196 quanto al regolamento per i contratti del Ministero della difesa, il regolamento di cui al comma 1 è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri delle politiche comunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, delle attività produttive, dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere emanato. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento.

5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a:

a) programmazione dei lavori pubblici;

b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, e relative competenze;

c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni previste a suo carico;

d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse normative tecniche;

e) forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, nonché procedure di accesso a tali atti;

f) modalità di istituzione e gestione del sito informatico presso l'Osservatorio;

g) requisiti soggettivi, compresa la regolarità contributiva attestata dal documento unico, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, certificazioni di qualità, nonché qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri stabiliti dal presente codice, anche prevedendo misure incentivanti stabilite dalla legislazione vigente volte ad attenuare i costi della qualificazione per le piccole e medie imprese;

h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione e di idee, gli affidamenti in economia, i requisiti e le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici;

i) direzione dei lavori, servizi e forniture e attività di supporto tecnico-amministrativo;

l) procedure di esame delle proposte di variante;

m) ammontare delle penali, secondo l'importo dei contratti e cause che le determinano, nonché modalità applicative;

n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria prevalente ai sensi dell'articolo 118;

o) norme riguardanti le attività necessarie per l'avvio dell'esecuzione dei contratti, e le sospensioni disposte dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento;

p) modalità di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto di acconti in relazione allo stato di avanzamento della esecuzione;

q) tenuta dei documenti contabili;

r) intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell'appaltatore;

s) collaudo e attività di supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite certificazioni di qualità, le ipotesi di collaudo in corso d'opera, i termini per il collaudo, le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori;

s-*bis*) tutela dei diritti dei lavoratori, secondo quanto già previsto ai sensi del regolamento recante capitolato generale di appalto dei lavori pubblici, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145.

6. Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, nonché per lavori su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri, il regolamento, sentito il Ministero degli affari esteri, tiene conto della specialità delle condizioni per la realizzazione di lavori, servizi e forniture, e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea.

7. Le stazioni appaltanti possono adottare capitolati, contenenti la disciplina di dettaglio e tecnica della generalità dei propri contratti o di specifici contratti, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. I capitolati menzionati nel bando o nell'invito costituiscono parte integrante del contratto.

8. Per gli appalti di lavori delle amministrazioni aggiudicatrici statali è adottato il capitolato generale, con decreto del Ministro delle infrastrutture, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. Tale capitolato, menzionato nel bando o nell'invito, costituisce parte integrante del contratto. (18)

9. Il capitolato generale dei lavori pubblici di cui al comma 8 può essere richiamato nei bandi o negli inviti da parte delle stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici statali."

"Art. 34. (Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici) - 1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente indicati:

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-*ter* del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36;

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-*ter* del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;

e-*bis*) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; si applicano le disposizioni dell'articolo 37;

f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;

f-*bis*) operatori economici, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.".

Art. 13.

Disposizioni urgenti per EXPO 2015

1. Per il Comune di Milano, al fine della realizzazione del grande evento EXPO 2015, è prorogata all'anno 2015 l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
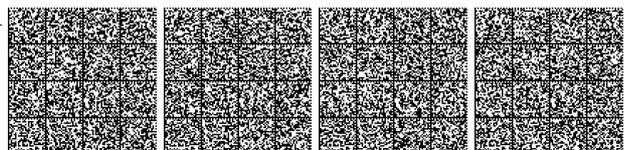
2. All'art. 5, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: «la società ha altresì facoltà di deroga agli articoli» sono sostituite dalle seguenti: «*la società ha altresì facoltà di deroga, purché senza intermediazioni, agli articoli 26, 30,*».

3. Al comma 4 dell'art. 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo le parole: «anche se previste in leggi speciali» sono inserite le seguenti: «ad eccezione delle esenzioni di cui agli articoli 19 e 20 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il BIE sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione universale di Milano 2015, ratificato con legge 14 gennaio 2013, n. 3».4. Per l'anno 2014 è attribuito al comune di Milano un contributo di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015. Il contributo di cui al primo periodo non è considerato tra le entrate finali di cui all'art. 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 2014. Al relativo onere per l'anno 2014, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nel medesimo anno, delle somme iscritte nel conto dei residui relative alle seguenti autorizzazioni di spesa:

a) quanto ad euro 10 milioni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;*b)* quanto ad euro 13 milioni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;*c)* quanto ad euro 2 milioni dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo vigente dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008):

"Art. 2. (Disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali; L'Italia in Europa e nel mondo; Difesa e sicurezza del territorio; Giustizia; Ordine pubblico e sicurezza; Soccorso civile; Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; Energia e diversificazione delle fonti energetiche; Competitività e sviluppo delle imprese; Diritto alla mobilità; Infrastrutture pubbliche e logistica; Comunicazioni; Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo; Ricerca e innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici; Istruzione scolastica; Istruzione universitaria; Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia; Politiche previdenziali; Politiche per il lavoro; Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale; Giovani e sport; Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche) - 8. Per gli anni dal 2008 al 2014, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.".

Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015), come modificato dalla presente legge:

"Art. 5. (Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione di Expo 2015) - 1. Tenuto conto dei tempi di realizzazione dell'evento Expo 2015 e delle opere essenziali e connesse di cui agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 2008, e successive modificazioni, nonché degli interventi strettamente funzionali nelle programmazioni comunali, provinciali e regionali, e della contestuale presenza di cantieri in corso e al fine di garantire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il rispetto dei tempi stabiliti per lo svolgimento dell'evento Expo 2015 e l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE):

a) il comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dai seguenti:

"2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il presidente della Regione Lombardia, il Sindaco di Milano e i rappresentanti degli enti locali interessati, sono istituiti gli organismi per la gestione delle attività, compresa la previsione di un tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della Regione Lombardia *pro tempore*, e sono stabiliti i criteri di ripartizione e le modalità di erogazione dei finanziamenti. Con il medesimo decreto è nominato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche nell'ambito dei soggetti della governance della Società Expo 2015 S.p.A., ivi incluso l'Amministratore delegato, il Commissario Unico delegato del Governo per Expo 2015 a cui vengono attribuiti tutti i poteri e tutte le funzioni, già conferiti al Commissario Straordinario delegato del Governo per Expo Milano 2015, ivi compresi i poteri e le deroghe previsti nelle ordinanze di protezione civile richiamate all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito in legge 12 luglio 2012, n. 100, da intendersi estese a tutte le norme modificative e sostitutive delle disposizioni ivi indicate. Sono altresì attribuiti al Commissario Unico i poteri del Commissario Generale dell'Esposizione, ad eccezione dei poteri e delle funzioni di cui agli articoli 12 e 13 della Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, come da ultimo modificata con protocollo aperto alla firma a Parigi il 30 novembre 1972, ratificato ai sensi della legge 3 giugno 1978, n. 314, che verranno individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2.1. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, della normativa dell'Unione europea e degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziate ai sensi della legislazione vigente, il Commissario unico esercita poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere essenziali e connesse di cui agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 2008, alla partecipazione degli Stati e degli enti iscritti o al regolare svolgimento dell'Evento.

2.2. Ove necessario, il Commissario può provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza, nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei Ministri sentito il Presidente della regione Lombardia. Tali ordinanze, così come i provvedimenti commissariali anche adottati dai soggetti delegati di cui al comma 2-*bis*, sono immediatamente efficaci e devono essere pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*. Le ordinanze del Commissario unico delegato del Governo per Expo 2015 sono altresì pubblicate, in evidenza, nella prima pagina del sito internet di Expo 2015. Il Commissario unico delegato del Governo per Expo 2015, al termine dell'incarico commissariale, invia al Parlamento e ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti una relazione sulle attività svolte, anche per il superamento delle criticità emerse e sullo stato di attuazione delle opere, nonché la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale di Expo Milano 2015.

2-*bis*. Il Commissario Unico nomina, entro il 31 maggio 2013, con proprio provvedimento, fino a tre soggetti, di alta e riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche ed ingegneristiche, o dalla comprovata esperienza istituzionale, delegati per le specifiche funzioni in relazione a determinate opere e attività nonché per le funzioni di garanzia e controllo dell'andamento dei lavori delle opere strettamente funzionali all'Evento nei tempi utili alla realizzazione e per assicurare il corretto ed efficiente utilizzo delle deroghe e dei poteri di cui ai commi 2, 2.1 e 2.2 del presente articolo. Uno dei delegati può essere scelto anche nel ruolo dei prefetti. I soggetti delegati si avvalgono per la loro attività delle strutture della società ovvero del contingente di personale già esistente presso la struttura del Commissario Straordinario delegato del Governo per Expo Milano 2015 cui il Commissario Unico subentra, ivi inclusa la titolarità della esistente relativa contabilità speciale, ovvero del personale distaccato dai soci. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, eventuali compensi dei delegati sono a carico delle disponibilità della predetta contabilità.
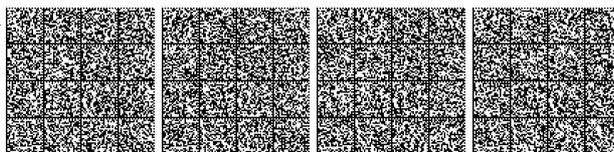
2-*ter*. Il commissario esercita tutte le attività necessarie, coordinandosi con la società Expo 2015 p.a., affinché gli impegni finanziari assunti dai soci siano mantenuti negli importi di cui all'allegato 1 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 e nei tempi adeguati alla realizzazione delle opere e allo svolgimento dell'Evento."; (18)

b) al comma 216 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "nella realizzazione delle stesse opere", sono sostituite dalle seguenti: "prioritariamente nella realizzazione delle opere nonché per lo svolgimento delle attività strettamente necessarie per la gestione dell'Evento, previa attestazione, da parte della società, della conclusione del piano delle opere";

c) ai contratti di appalto di lavori, servizi e forniture della società Expo 2015 S.p.A. si applicano direttamente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della normativa comunitaria, le deroghe normative previste in materia di contratti pubblici per il Commissario delegato per gli interventi di Expo 2015, ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri richiamate all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito in legge 12 luglio 2012, n. 100; *la società ha altresì facoltà di deroga, purché senza intermediazioni, agli articoli 26, 30,* 93 e 140 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonché alle disposizioni di cui al D.M. 10 agosto 2012, n. 161; per le opere temporanee la società può altresì derogare all'applicazione dell'art. 127 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In attesa dell'attuazione dell'articolo 184-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le opere in corso di realizzazione e da realizzare da parte di Expo 2015 S.p.A., che riguardano recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali e ferroviari nonché piazzali, è consentito l'utilizzo delle materie prime secondarie, di cui al punto 7.1.4 dell'allegato 1, suballegato 1, del decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni, acquisite o da acquisire da impianti autorizzati con procedura semplificata, ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Possono trovare applicazione per le procedure di affidamento da porre in essere da parte della Società l'art. 59, anche per i lavori diversi dalla manutenzione e l'art. 253, comma 20-*bis*, del citato D.Lgs. n. 163 del 2006, anche per i contratti sopra la soglia di rilevanza comunitaria e oltre la data del 31 dicembre 2013. Le disposizioni di cui alla presente lettera si possono applicare anche alle stazioni appaltanti relativamente alle seguenti opere strettamente funzionali all'Evento:

1. Interconnessione Nord Sud tra la SS 11 all'altezza di Cascina Merlata e l'Autostrada A4 Milano-Torino;

2. Linea Metropolitana di Milano M4;

3. Linea Metropolitana di Milano M5;

4. Strada di Collegamento SS 11 e SS 233 Zara - Expo;

5. Parcheggi Remoti Expo;

6. Collegamento SS 11 da Molino Dorino ad Autostrada dei Laghi - lotto 1 da Molino Dorino a Cascina Merlata; lotto 2 da Cascina Merlata a innesto a A8; Adeguamento Autostrada dei Laghi tra il nuovo svincolo Expo e lo svincolo Fiera; (20)

d) i Padiglioni dei Paesi, i manufatti e qualunque altro edificio da realizzare, connessi all'Expo 2015, per i quali sussista l'obbligo di smontaggio ovvero di smantellamento al termine dell'Evento, sono qualificati, a tutti gli effetti, come edifici temporanei ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ; agli edifici temporanei connessi all'evento Expo 2015, per i quali sussista l'obbligo di smontaggio ovvero di smantellamento al termine dell'evento, non si applicano le seguenti norme: decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 relativamente al rispetto dei valori limite del fabbisogno di energia primaria, dell'obbligo di certificazione energetica e del soddisfacimento dei requisiti minimi di trasmittanza; art. 11 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 22 dicembre 1997; art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La sostenibilità ambientale di Expo 2015 è in ogni caso garantita dalla compensazione delle emissioni di CO2 nel corso della preparazione e realizzazione dell'evento nonché, negli edifici non temporanei, da prestazioni energetiche e da copertura dei consumi di calore, elettricità e raffrescamento attraverso fonti rinnovabili superiori ai minimi previsti dalla legge;

e) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per lo Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 30 aprile 2013, sono individuate misure volte alla tutela dei segni distintivi di Expo 2015 SpA in relazione all'Esposizione Universale "Expo Milano 2015", ivi compreso quanto necessario a garantire l'appartenenza in via esclusiva dei beni immateriali rappresentati da marchi, loghi, denominazioni, simboli e colori che contraddistinguono l'attività e l'Esposizione, ed al relativo uso per il periodo di svolgimento dell'evento e comunque non oltre il 31 dicembre 2015. Con il medesimo decreto sono individuati specifici interventi volti a reprimere attività parallele a quelle esercitate da enti economici o non economici, non autorizzate da Expo 2015 SpA, dirette ad intraprendere attività di commercializzazione parassitaria al fine di ricavarne visibilità o profitto economico (fenomeno del c.d. "ambush marketing"), anche prevedendo le relative sanzioni amministrative da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 250.000 euro, fatte salve le sanzioni già previste dalla legislazione vigente;

f) nei giudizi che riguardano i provvedimenti e gli atti del Commissario Unico e le procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di Expo 2015 S.p.A., si applicano le disposizioni processuali di cui all'art. 125 del decreto legislativo n. 104/2010;

g) nella prospettiva della crescita per il Paese, il Comitato Interministeriale Programmazione Economica assume le decisioni strategiche, anche finalizzate ad ottenere eventuali finanziamenti comunitari, per la valorizzazione dell'innovazione del settore turistico e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, connesse con la realizzazione dell'Expo Milano 2015, assicurando il coordinamento tra le amministrazioni interessate concertandole con il Commissario Unico delegato per il Governo ed il Commissario di sezione per il Padiglione Italia, la regione Lombardia, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano, la provincia e il comune di Milano e le eventuali altre autonomie locali coinvolte nella realizzazione dell'Esposizione Universale di Milano 2015. Il Commissario unico riferisce trimestralmente al CIPE sullo stato di attuazione delle opere e su azioni correttive intraprese per il superamento delle criticità.

1-*bis*. La Società Expo 2015 S.p.A. può stipulare apposito Protocollo con le Nazioni Unite per disciplinare le modalità della relativa partecipazione a supporto dell'organizzazione dell'Evento. A tal fine può essere costituito uno specifico Fondo Fiduciario (Trust Fund) attraverso il quale l'Organizzazione delle Nazioni Unite opera, a valere sulle risorse della Società, secondo le modalità previste nel medesimo Protocollo.

1-*ter*. In relazione alla specificità dell'attività operativa, a valere sulle risorse della contabilità speciale del Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia, può essere istituito un Fondo economale per il pagamento delle spese contrattuali per le quali non è possibile disporre tramite ordinativi di pagamento nella forma ordinaria con obbligo di rendicontazione. A tal fine il Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia nomina un funzionario responsabile del predetto servizio cassa economale, la cui attività è disciplinata dagli articoli 33 e seguenti del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 2002, n. 254, e dagli articoli 7 e 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2006.

1-*quater*. Le disposizioni di cui all'articolo 10 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions, ratificato ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 3, in materia di esenzioni a favore dei Commissariati generali di sezione per la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano 2015, si applicano, limitatamente alle attività svolte in relazione alla realizzazione e gestione del Padiglione Italia, alla Expo 2015 S.p.A.".

Si riporta il testo vigente dell'articolo 10, comma 4, del citato decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23:

"Art. 10. (Applicazione dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare) –

(*Omissis*).

4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali *ad eccezione delle esenzioni di cui agli articoli 19 e 20 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il BIE sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione universale di Milano 2015, ratificato con legge 14 gennaio 2013, n. 3*, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.".

Si riporta il testo vigente dell'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012):

- Art. 31. (Patto di stabilità interno degli enti locali) –

(*Omissis*).
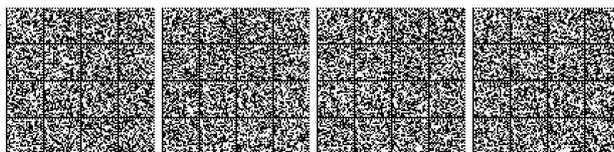
3. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei certificati di conto consuntivo.”.

Si riporta il testo vigente dell’articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006):

“ 251. Per consentire le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 249, nonché la temporanea prosecuzione dei rapporti di lavoro diretti ad assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali nelle more della conclusione delle procedure di reclutamento previste dai commi da 247 a 250, a decorrere dall’anno 2007 è istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze un fondo per un importo pari a 180 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze si provvede, sulla base dei piani di cui al comma 250, al trasferimento alle amministrazioni interessate alle procedure di reclutamento previste dai commi da 247 a 253 delle occorrenti risorse finanziarie. Gli enti con autonomia di bilancio provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 247 a 253 nell’ambito delle risorse dei relativi bilanci.”.

Si riporta il testo vigente dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007):

“ 527 Per l’anno 2008 le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze pari a 25 milioni di euro per l’anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009. Le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-*ter*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.”.

Si riporta il testo vigente dell’articolo 3, comma 97, della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244:

“ 97. Per le finalità di cui ai commi da 90 a 96, il Fondo di cui all’ articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato della somma di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.”.

Art. 13 - *bis*

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Riferimenti normativi:

La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) è pubblicata nella Gazz. Uff. 24 ottobre 2001, n. 248.

Art. 14.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, comma 1, lettera *b)*, 6, 7, 8 e 9 pari complessivamente a 97,71 milioni di euro per l’anno 2014, a 184 milioni di euro per l’anno 2015, a 152,70 milioni di euro per l’anno 2016, a 129 milioni di euro per l’anno 2017, a 86,85 milioni di euro per l’anno 2018, a 83,52 milioni di euro per 2019, a 46,92 milioni di euro per l’anno 2020 e a 18,52 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede:

a) quanto a 5,9 milioni di euro per l’anno 2014 e a 3 milioni di euro per l’anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 36, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457;

b) quanto a 21,94 milioni di euro per l’anno 2014, 2015 e 2016, a 8,19 milioni di euro per l’anno 2017 e a 8,2 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 3, comma 7-*bis*, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985 n. 118;

c) quanto a 56,81 milioni di euro per gli anni dal 2014 al 2019 e a 28,4 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

d) quanto a 102,25 milioni di euro per l’anno 2015 e a 73,95 milioni di euro per l’anno 2016, a 24 milioni di euro per l’anno 2017, a 5,94 milioni di euro per l’anno 2018, a 18,51 milioni di euro per l’anno 2019 e a 18,52 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

e) quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2014 e a 40 milioni per l’anno 2017, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all’art. 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

f) quanto a 6,295 milioni di euro per l’anno 2014, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all’art. 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

g) quanto a 1,765 milioni di euro per l’anno 2014, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all’art. 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

h) quanto a 15,9 milioni di euro per l’anno 2018, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall’art. 7.

2. I programmi straordinari di edilizia agevolata, assegnatari di risorse ai sensi delle norme di cui alle predette lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 e per i quali non è stato attivato il mutuo, sono definanziati.

3. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l’attuazione del presente decreto.

Riferimenti normativi:

Per il testo vigente dell’articolo 36, della legge 5 agosto 1978, n. 457, vedasi nei riferimenti normativi all’articolo 4.

Per il testo vigente dell’articolo 3 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985 n. 118, vedasi nei riferimenti normativi all’articolo 4.

Per il testo vigente dell’articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67, vedasi nei riferimenti normativi all’articolo 4.
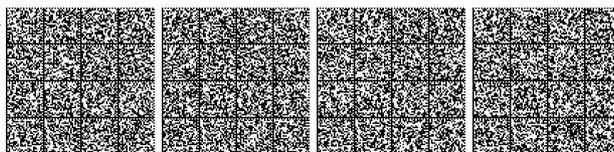
Si riporta il testo vigente dell'articolo 10 del citato decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282:

"Art. 10. (Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi) - 1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e: «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;

b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30 giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005»;

c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».

2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005 dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente, della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano dettato una diversa disciplina.

3. Il comma 2-*quater* dell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive modificazioni, è abrogato.

4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.

5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".

Si riporta il testo vigente dell'articolo 2, comma 616, della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244:

"Art. 2 (Disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali; L'Italia in Europa e nel mondo; Difesa e sicurezza del territorio; Giustizia; Ordine pubblico e sicurezza; Soccorso civile; Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; Energia e diversificazione delle fonti energetiche; Competitività e sviluppo delle imprese; Diritto alla mobilità; Infrastrutture pubbliche e logistica; Comunicazioni; Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo; Ricerca e innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici; Istruzione scolastica; Istruzione universitaria; Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia; Politiche previdenziali; Politiche per il lavoro; Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale; Giovani e sport; Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche) –

(*Omissis*).

616. In relazione a quanto disposto dal comma 615, negli stati di previsione dei Ministeri di cui al medesimo comma sono istituiti appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente, nel rispetto delle finalità stabilite dalle stesse disposizioni legislative.".

Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013):

" 515. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dal 2014, un fondo finalizzato ad escludere dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le persone fisiche esercenti le attività commerciali indicate all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero arti e professioni, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che impiegano, anche mediante locazione, beni strumentali il cui ammontare massimo è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. La dotazione annua del predetto fondo è di 188 milioni di euro per l'anno 2014, di 252 milioni di euro per l'anno 2015, e di 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.".

Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, comma 287, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147:

" 287. Al fine di rimborsare le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 5 giugno 2013, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2014 e 60 milioni di euro per l'anno 2015.".

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

14A04075

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Non assoggettabilità alla procedura di V.I.A. del progetto «Diga di Pagnona intervento di abbassamento della diga con classificazione tra le opere di competenza regionale» nel Comune di Premana, presentato dalla Soc. Enel Green Power, Unità Territoriale Lombardia S.p.a.

Con determinazione direttoriale DVA-2014-0014634 del 16 maggio 2014 della Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stata disposta la non assoggettabilità a V.I.A. del progetto «Diga di Pagnona intervento di abbassamento della diga con classificazione tra le opere di competenza regionale» ricadente nel Comune di Premana (LC). Proponente Soc. Enel Green Power, Unità Territoriale Lombardia S.p.A.

Il testo integrale della citata determinazione direttoriale è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: «http://www.va.minambiente.it/provvedimenti/provvedimentivas-via/elencoverificaassoggettabilitavia.aspx»; detta determinazione direttoriale può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

14A03920
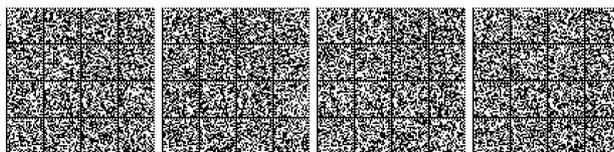
MINISTERO DELL'INTERNO

Modifica all'Allegato B al regolamento del T.U.L.P.S.

Con decreto del Ministro dell'Interno n. 557/PAS/E/008528/XV.H.MASS(77)bis del 14 maggio 2014, il Capitolo III, paragrafo 5, dell'Allegato «B» al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è sostituito dal seguente:

«5. - Il deposito delle polveri di scorta per il caricamento delle cartucce deve essere in locale isolato, distante dagli altri corpi della fabbrica almeno dieci metri non riducibili; in tale deposito può essere immagazzinata una quantità di polveri pari a 100 kg a condizione che le stesse siano classificate 1.3C e 1.4C; la parete che fronteggia il locale di caricamento dovrà avere caratteristiche REI 90. In tale deposito le polveri dovranno essere conservate nei loro imballaggi originali di tipo approvato. Per le polveri classificate 1.1C, fermo il quantitativo di 100 kg, la distanza minima dovrà essere non inferiore a 30 m, riducibili alla metà in presenza di terrapieno. Ove fosse necessario l'impianto di depositi per quantitativi superiori a 100 kg, ferme le distanze minime sopra indicate ed il carico massimo di 20.000 kg prescritto per ogni locale dei depositi di fabbrica, la distanza dagli altri locali dovrà essere calcolata applicando la formula $d=k\sqrt{c}$ in cui k=0,3 per le polveri classificate 1.3C e 1.4C, k=0,4 per le polveri classificate 1.1C».

14A03919

Riconoscimento della personalità giuridica ed approvazione statuto dell'ente «Chiese Elim in Italia», in Milano.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2014, foglio n. 902, viene riconosciuta la personalità giuridica all'ente «Chiese Elim in Italia», con sede in Milano ed approvato lo statuto, composto di trentacinque articoli.

14A03921

Approvazione nuovo statuto della Comunità Religiosa Serbo-Ortodossa di Trieste, in Trieste.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2014, foglio n. 901, viene approvato il nuovo statuto, composto di settantadue articoli, della Comunità Religiosa Serbo-Ortodossa di Trieste, con sede in Trieste.

14A03922

Trasferimento della sede della Casa Salesiana di S. Giovanni Bosco, denominata «Istituto Salesiano Giusto Morgando», in Cuorgnè.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 maggio 2014, viene approvato il trasferimento della sede della Casa Salesiana di S. Giovanni Bosco, denominata "Istituto Salesiano Giusto Morgando" da Cuorgné (TO) a Rivoli - fraz. Cascine Vica (TO).

14A04040

Riconoscimento della personalità giuridica civile della Fondazione di culto «Roberto e Giuseppina Persico», in Sorrento.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 maggio 2014, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Fondazione di culto "Roberto e Giuseppina Persico", con sede in Sorrento (NA).

14A04041

Riconoscimento della personalità giuridica civile della «Casa San Ludovico Re», in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 maggio 2014, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Casa San Ludovico Re, con sede in Roma.

14A04042

Mutamento nel modo di esistenza e assunzione della nuova denominazione della Chiesa di S. Michele - Santuario del Beato Pietro Bonilli, in Trevi.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 maggio 2014, la Chiesa di S. Michele - Santuario del Beato Pietro Bonilli, con sede in Trevi - fraz. Cannaiola (PG), è stata trasformata in Parrocchia, assumendo la denominazione di Parrocchia - Santuario del Beato Pietro Bonilli, con sede in Trevi - fraz. Cannaiola (PG).

La Parrocchia - Santuario del Beato Pietro Bonilli, con sede in Trevi - fraz. Cannaiola (PG), subentra in tutti i rapporti attivi e passivi alla Chiesa di S. Michele - Santuario del Beato Pietro Bonilli, con sede in Trevi - fraz. Cannaiola (PG).

14A04043

Mutamento nel modo di esistenza e assunzione della nuova denominazione del Santuario Chiesa della Madonna Addolorata, in Guasto di Castelpetroso.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 maggio 2014 il Santuario Chiesa della Madonna Addolorata, con sede in Guasto di Castelpetroso (IS), è stato trasformato in Basilica minore ed ha assunto la denominazione di "Basilica minore dell'Addolorata di Castelpetroso", con sede in Guasto di Castelpetroso (IS).

La "Basilica minore dell'Addolorata di Castelpetroso", con sede in Guasto di Castelpetroso (IS), subentra in tutti i rapporti attivi e passivi al Santuario Chiesa della Madonna Addolorata, con sede in Guasto di Castelpetroso (IS).

14A04044

Riconoscimento della personalità giuridica civile della provincia «Vergine Lauretana», in Reggio Emilia.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 maggio 2014, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Provincia "Vergine Lauretana", con sede in Reggio Emilia.

14A04045

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Carbolene».

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata la registrazione del sotto indicato presidio medico chirurgico:

Decreto n. DGFDM-VII/3550 del 23 aprile 2014.

Presidio medico chirurgico CARBOLENE.

Registrazione 16084.

Titolare della registrazione Laboratorio Biofarmaceutico Italiano S.R.L.

Motivo della revoca: Rinuncia alla registrazione e all'autorizzazione dell'immissione in commercio del suddetto prodotto.

14A03908
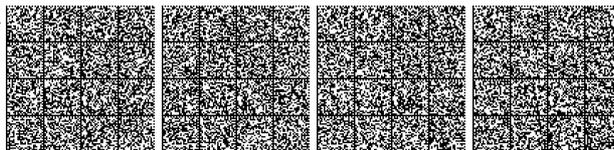
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Baytril 10% soluzione orale».

Estratto del provvedimento n. 384 del 29 aprile 2014

Oggetto: Medicinale veterinario BAYTRIL 10% SOLUZIONE ORALE.

Confezioni:

Flacone da 5 litri per polli e tacchini - A.I.C. n. 101063016;

Flacone da 1 litri per polli e tacchini - A.I.C. n. 101063028;

Flacone da 500 ml per polli e tacchini - A.I.C. n. 101063030;

Flacone da 100 ml per polli e tacchini - A.I.C. n. 101063042.

Titolare: Bayer S.p.A. con sede in Viale Certosa, 130 - 20156 Milano.

Modifica:

Variazione di tipo IA. C.I.1.a

Viene adeguato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura/foglio illustrativo in linea con la Decisione di Esecuzione della Commissione «C(2014)1484 final» del 28 febbraio 2014, riguardante, nel contesto dell'art. 35 della Direttiva 2001/82/CE, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari contenenti enrofloxacina da somministrare a polli e/o tacchini con l'acqua di bevanda.

Per effetto della suddetta variazione gli stampati saranno modificati come segue:

Il riassunto delle caratteristiche del prodotto viene modificato nei punti 4.2, 4.3, 4.4, 4.9, 4.11, 5.1 e l'etichetta/foglio illustrativo nei relativi punti 6, 7, 10, 12 e 14.

In particolare i Tempi di attesa sono modificati come segue:

Polli: carne e visceri: da 3 a 7 giorni;

Tacchini: carne e visceri: da 3 a 13 giorni.

Viene, inoltre, aggiunta la seguente frase: «Uso non autorizzato in uccelli che producono uova per consumo umano. Non somministrare alle pollastre ovaiole da rimonta nei 14 giorni precedenti l'ovodeposizione».

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 60 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministero della salute del 18 Aprile 2014 (*G.U.* n. del 22 aprile 2014).

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A03909

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Capstar 11,4 mg» compresse per gatti e cani di taglia piccola.

Estratto del provvedimento n. 371 del 23 aprile 2014

Oggetto: Medicinale veterinario CAPSTAR 11,4 mg compresse per gatti e cani di taglia piccola (A.I.C. nn. 103539).

Titolare: Ditta Novartis Animal Health S.p.A. Largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA).

Modifica:

Numero Procedura Europea: UK/V/0158/001/IB/012.

Si autorizza l'aggiunta della seguente nuova confezione:

Scatola di cartone contenente 1 blister di poliammide/alluminio/PVC-alluminio. Ogni blister contiene 1 compressa (A.I.C. n. 103539033).

Per effetto della variazione sopra indicata il sommario delle caratteristiche del prodotto deve essere modificato nelle seguenti sezioni:

6.5 - Natura e composizione del confezionamento primario

Scatola di cartone contenente 1 blister di poliammide/alluminio/PVC-alluminio. Ogni blister contiene 1 compressa.

Scatola di cartone contenente 1 o 10 blister di poliammide/alluminio/PVC-alluminio. Ogni blister contiene 6 compresse.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

8 - Numero(i) dell'autorizzazione all'immissione in commercio

6 compresse da 11,4 mg - A.I.C. n. 103539019

60 compresse da 11,4 mg - A.I.C. n. 103539021

1 compressa da 11,4 mg - A.I.C. n. 103539033

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A03910

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Capstar 57 mg» compresse per cani di taglia grande.

Estratto del provvedimento n. 372 del 23 aprile 2014

Oggetto: Medicinale veterinario CAPSTAR 57 mg compresse per cani di taglia grande (A.I.C. nn. 103540).

Titolare: Ditta Novartis Animal Health S.p.A. Largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA).

Modifica:

Numero procedura europea: UK/V/0159/001/IB/012.

Si autorizza l'aggiunta della seguente nuova confezione:

Scatola di cartone contenente 1 blister di poliammide/alluminio/PVC-alluminio. Ogni blister contiene 1 compressa (A.I.C. n. 103540035).

Per effetto della variazione sopra indicata il sommario delle caratteristiche del prodotto deve essere modificato nelle seguenti sezioni:

6.5 - Natura e composizione del confezionamento primario

Scatola di cartone contenente 1 blister di poliammide/alluminio/PVC-alluminio. Ogni blister contiene 1 compressa.

Scatola di cartone contenente 1 o 10 blister di poliammide/alluminio/PVC-alluminio. Ogni blister contiene 6 compresse.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

8 - Numero(i) dell'autorizzazione all'immissione in commercio

6 compresse da 57 mg - A.I.C. n. 103540011

60 compresse da 57 mg - A.I.C. n. 103540023

1 compressa da 57 mg - A.I.C. n. 103540035

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A03911

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ivomec Plus».

Estratto del provvedimento n. 382 del 29 aprile 2014

Oggetto: Medicinale veterinario «IVOMEC PLUS» (A.I.C. n. 100296).

Confezioni:

019 - Flacone da 50 ml;

021 - Flacone da 200 ml;

033 - Flacone da 500 ml;

045 - Flacone da 1 litro.

Titolare: Società Merial Italia S.p.A. Via Vittor Pisani, 16 – Milano.

Modifica: Variazione di tipo IA: A.7 - Soppressione dei siti di fabbricazione, anche per una sostanza attiva, un prodotto intermedio o finito, un sito di imballaggio, un fabbricante responsabile del rilascio dei lotti,un sito in cui si svolge il controllo dei lotti o un fornitore di materia prima, di un reattivo o di un eccipiente (se precisato nel fascicolo).

Si accetta la variazione indicata in oggetto, relativa alla soppressione del seguente sito di fabbricazione del prodotto finito responsabile del rilascio dei lotti: Merck Sharp and Dohme B.V. - Waarderweg 39 - P.O. Box 581 - 2003 PC Haarlem - The Netherlands.

Restano autorizzati i seguenti siti:

il sito di fabbricazione, confezionamento ed etichettatura del prodotto finito Merial Saùde Animal Ltda - Paulinia, São Paulo, Brazil;

il sito di controllo e rilascio dei lotti di fabbricazione Merial s.a.s., Toulouse, France;

il sito di controllo dei lotti di fabbricazione Avogadro, Fontenilles, France.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A03912

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Paromomicina Huvepharma».

Estratto del provvedimento n. 383 del 29 aprile 2014

Oggetto: Medicinale veterinario «PAROMOMICINA HUVEPHARMA».

Confezioni:

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 104526013;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 104526025;

sacco da 20 kg - A.I.C. n. 104526037.

Titolare: Società Huvepharma NV, Uitbreidingstraat 80 - 2650 Anversa – Belgio.

Modifica:

Variazione IB: B.II.f.1.b.1: Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito. Estensione della durata di conservazione del prodotto finito. Così come confezionato per la vendita (sulla base di dati in tempo reale).

Variazione IB: B.II.f.1.d: Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito. Modifiche delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito o del prodotto diluito/ricostituito.

Si autorizzano le modifiche come di seguito descritte:

Viene estesa la durata di conservazione del prodotto finito, così come confezionato per la vendita da: 18 mesi a: 24 mesi.

Viene modificata la temperatura di stoccaggio del prodotto finito da: 25°C a: 30°C.

Per effetto delle suddette variazioni gli stampati devono essere modificati come segue:

Al Punto 6.3 dell'RPC:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita:2 4 mesi.

Al Punto 6.4 dell'RPC e ai punti 11 dell'Etichettatura e del foglietto illustrativo:

Conservare a temperatura inferiore a 30°C.

Viene inoltre aggiornata ad Aprile 2014 la data di ultima revisione degli stampati.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A03913

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Doxycycline Divasa Farmavic» 500 mg/g, polvere orale per uso in acqua da bere per suini e polli.

Estratto del provvedimento n. 369 del 23 aprile 2014

Oggetto: Medicinale veterinario «DOXYCYCLINE DIVASA FARMAVIC» 500 mg/g, polvere orale per uso in acqua da bere per suini e polli (A.I.C. nn. 104318).

Titolare: Ditta Divasa-Farmavic, S.A. Ctra. Sant Hipòlit, Km 71 - 08503 – Gurb-Vic (Barcelona) Spagna.

Modifica: Numero procedura europea: NL/V/0152/002/IB/003.

Si autorizza la modifica della denominazione del medicinale veterinario in Doxycycline 500 mg/g DFV, polvere orale per uso in acqua da bere per suini e polli.

Per effetto della variazione sopra indicata il punto 1 del SPC e le relative sezioni del foglietto illustrativo e delle etichette del prodotto devono essere modificate.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A03914

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Doxycycline Divasa Farmavic» 200 mg/ml, soluzione per uso in acqua da bere per suini e polli.

Estratto del provvedimento n. 370 del 23 aprile 2014

Oggetto: Medicinale veterinario «DOXYCYCLINE DIVASA FARMAVIC» 200 mg/ml, soluzione per uso in acqua da bere per suini e polli (A.I.C. nn. 104306).

Titolare: Ditta Divasa-Farmavic, S.A. Ctra. Sant Hipòlit, Km 71 - 08503 – Gurb-Vic (Barcelona) Spagna.

Modifica: Numero procedura europea: NL/V/0152/001/IB/003.

Si autorizza la modifica della denominazione del medicinale veterinario in Doxycycline 200 mg/ml DFV, soluzione per uso in acqua da bere per suini e polli.

Per effetto della variazione sopra indicata il punto 1 del SPC e le relative sezioni del foglietto illustrativo e delle etichette del prodotto devono essere modificate.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A03915

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Closamectin Pour-On».

Estratto del provvedimento n. 397 del 30 aprile 2014

Oggetto: Medicinale veterinario «CLOSAMECTIN POUR-ON».

Confezioni:

Contenitore a zainetto da 2,5 litri - A.I.C. n. 104271046;

Contenitore a zainetto da 1 litro - A.I.C. n. 104271034;

Contenitore a zainetto da 5 litri - A.I.C. n. 104271059;

Flacone da 500 ml - A.I.C. n. 104271061;

Flacone da 1 litro - A.I.C. n. 104271022;

Flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104271010.

Titolare: Norbrook Laboratories Limited, Station Works -Camlough Road, Newry Co Down, BT35 6 JP - Irlanda del Nord.

Modifica:

Procedura UK/V/0368/001/IB/007

Variazione di tipo IB - C.I.1 b Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo secondo una procedura conforme agli articoli 30 o 31 della direttiva 2001/83/CE o agli articoli 34 o 35 della direttiva 2001/82/CE(procedura di rinvio).

Si autorizza la modifica come di seguito descritta:

Modifica, ai sensi della Decisione della Commissione del 19 novembre 2012 relativa alle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari contenenti sostanze attive appartenenti alla classe dei fasciolicidi da utilizzarsi sui ruminanti che producono latte destinato al consumo umano del paragrafo 4.11 Tempi di attesa del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, e dei corrispondenti paragrafi del foglietto illustrativo e delle etichette, come segue:

«Non è consentito l'impiego in bovine che producono latte destinato al consumo umano anche durante il periodo di asciutta. Non usare nella seconda parte della gravidanza in giovenche destinate alla produzione di latte per il consumo umano.

A causa della significativa probabilità di contaminazione crociata di animali non trattati con il prodotto attraverso la pulizia reciproca (leccamento), si dovrebbero trattare contemporaneamente tutti gli animali appartenenti ad un gruppo, mantenendoli separati dagli animali non trattati per l'intera durata del tempo di attesa. L'inosservanza di questa raccomandazione può comportare la presenza di concentrazioni di residui al di sopra dei limiti legali negli animali non trattati.»

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A03916

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-121) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
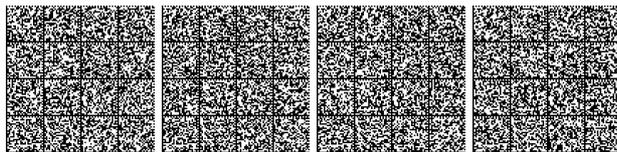
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
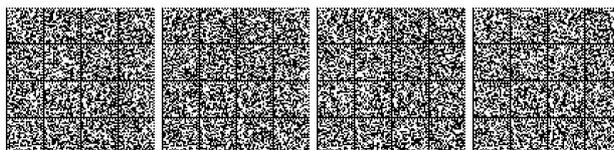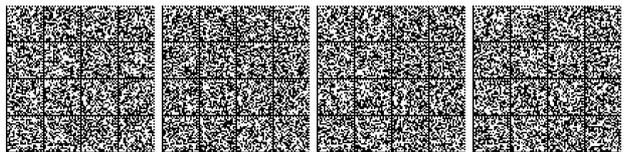
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.